



# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale

Vacanza contrattuale  
nuovi importi



## Welfare

Fondi pensione  
e cessione Tfr



## Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

Deposito temporaneo  
rifiuti: novità



## Tributario

Il punto sugli  
studi di settore



## Legale

Liberalizzazioni  
approvate alla Camera



## Formazione

ForTe: presentazione  
piani formativi per il 15/11

## Bandi e finanziamenti

Servizi alle imprese  
Lombardia: primo bando




## Commercio estero

Esportazioni: sistema  
di controllo Ecs



## Economico

Centri commerciali  
ed aree dismesse



 **Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione  
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni  
della Provincia di Milano  
N° 178 - Settembre 2007 - Anno LI Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Contratti di lavoro

- ▶ Indennità di vacanza contrattuale. Nuovi importi. . . . . **Pag. 1**

#### Rapporti di lavoro

- ▶ Lavoratrice madre. Dimissioni . . . . . **Pag. 1**
- ▶ Fondo Est. Cambio sede . . . . . **Pag. 2**
- ▶ Permessi legge 104/92. Programma di assistenza . . . . . **Pag. 3**
- ▶ Permessi legge 104/92. Frazionabilità dei permessi giornalieri . . . . . **Pag. 3**
- ▶ Permessi legge 104/92. Chiarimenti . . . . . **Pag. 3**
- ▶ Libri paga e matricola. Ulteriori chiarimenti. . . . . **Pag. 4**
- ▶ Assegno per il nucleo familiare . . . . . **Pag. 6**

#### Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Incentivazione all'esodo. Trattamento fiscale . . . . . **Pag. 7**
- ▶ Ticket trasporto. Assoggettabilità . . . . . **Pag. 9**

### GIURISPRUDENZA

#### Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Infortunio in itinere e uso del mezzo privato . . . . . **Pag. 11**

#### Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Trasferimento d'azienda e licenziamento. . . . . **Pag. 11**
- ▶ Riorganizzazione aziendale e licenziamento del dirigente . . . . . **Pag. 11**

di luglio a copertura del periodo di carenza del rinnovo contrattuale del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi scaduto il 31 dicembre 2006. L'Ivc cesserà di essere corrisposta al momento in cui entrerà in vigore l'aumento dei minimi derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale. ▼

▶ NOTA Confcommercio n. prot. 01847 del 27 giugno 2007. **Rinnovo Ccnl Terziario - Indennità di vacanza contrattuale.**

Come anticipato la nota n. 16 del 13 aprile u.s., indichiamo gli importi dell'Indennità di Vacanza Contrattuale che dovranno essere corrisposti a partire dal mese di luglio a copertura del periodo di carenza del rinnovo contrattuale del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi scaduto il 31 dicembre 2006.

Si ricorda, infine, che tale indennità cesserà di essere corrisposta al momento in cui entrerà in vigore l'aumento dei minimi derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale.

#### Importi da corrispondere a titolo di indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal mese di luglio 2007

Lavoratori qualificati	€
Quadri	18,80
I Livello	17,44
II Livello	15,76
III Livello	14,20
IV Livello	12,96
V Livello	12,19
VI Livello	11,46
VII Livello	10,53

Operatori di vendita	€
I <sup>^</sup> Categoria	12,58
II <sup>^</sup> Categoria	11,38

**IN PRIMO PIANO**

### CONTRATTI DI LAVORO

#### Ccnl Terziario

#### L'Indennità di vacanza contrattuale da corrispondere dal mese di luglio

Confcommercio indica gli importi dell'Indennità di vacanza contrattuale che dovranno essere corrisposti a partire dal mese

### RAPPORTI DI LAVORO

#### Ministero del Lavoro Convalida delle dimissioni della lavoratrice madre

Il ministero del Lavoro, relativamente alla corretta procedura da seguire per convalidare le dimissioni della lavoratrice madre presentate in gravidanza o entro un anno di vita del



Sindacale

bambino, come previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001, ha precisato che gli uffici competenti dovranno sempre convocare personalmente la lavoratrice o il lavoratore al fine di verificare l'effettiva e consapevole volontà di rassegnare le dimissioni.

► **CIRCOLARE ministero del Lavoro del 4 giugno 2007. Dimissioni della lavoratrice madre, ex art. 55 Tu 151/01 Procedura di convalida - Istruzioni operative.**

Pervengono a questa Direzione generale, anche da parte delle Consigliere di parità, alcune richieste di precisazioni in ordine alla corretta procedura da adottare per la convalida delle dimissioni della lavoratrice madre presentate in gravidanza o entro un anno di vita del bambino. Al fine di uniformare i comportamenti operativi delle strutture territoriali, questa direzione, d'intesa con la direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, ritiene di rappresentare quanto segue.

La materia è regolata dall'art. 55 del Tu 151/01 che al comma 4, espressamente prevede che "la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro, competente per territorio".

La ratio della disposizione, che trova il principio ispiratore nell'art. 37 Cost., va rinvenuta in una presunzione di non spontaneità delle dimissioni (atto per definizione volontario), presentate dai lavoratori individuati dalla norma, a seguito dello stato di particolare soggezione in cui gli stessi vengono a trovarsi nei riguardi del datore di lavoro durante il periodo suddetto. In tale quadro, la convalida delle dimissioni da parte del competente servizio ispettivo costituisce una condizione essenziale di validità delle stesse, senza la quale tale atto unilaterale è da considerarsi viziato da nullità assoluta e, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, inidoneo ad estinguere il rapporto, potendo vantare il soggetto tutelato un diritto alla conservazione del posto di lavoro, con l'ulteriore diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 cc.

Si deve anche considerare che, nei casi richiamati dall'art. 55 Tu 151/01, le conseguenze del mancato accertamento della spontaneità dell'atto unilaterale recettizio delle dimissioni mediante la convalida, si verificano oggettivamente, indipendentemente dalla conoscenza o meno, da parte del datore di lavoro, della situazione protetta al momento delle dimissioni. In altri termini, il diritto alla conservazione del posto di lavoro opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, a nulla rilevando la conoscenza o meno della situazione protetta da parte del datore di lavoro, al momento del licenziamento o delle dimissioni (vedi Cass. 20/5/2000 n. 6595; Pretura Milano 23/12/1996).

Ciò posto, come già ricordato nel cap. 3.2.2.2. della circolare n. 31 del 26 marzo 2001 di questo ministero, particolare attenzione deve essere rivolta, da parte degli uffici competenti delle Direzioni provinciali del lavoro, alla valutazione della effettiva volontà del soggetto al momento della presentazione

delle sue dimissioni: la spontaneità di tale atto non può considerarsi accertata automaticamente in base al semplice esame del documento in sé (che, peraltro, si presta a frequenti elusioni - ad es. dimissioni c.d. "in bianco"), ma deve emergere necessariamente da un colloquio diretto con il lavoratore o la lavoratrice interessata. In tal modo, l'indagine potrà essere concretamente rivolta al riscontro di una manifesta volontà, da parte di questi ultimi, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, ed alla verifica che gli stessi non siano stati a ciò indotti, direttamente o indirettamente, dal datore di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, si invitano gli uffici in indirizzo a voler predisporre, nel momento in cui ricevono la comunicazione delle dimissioni nei casi richiamati nell'art. 55 Tu 151/01 (indifferentemente che tale comunicazione avvenga a cura del datore di lavoro, della lavoratrice o del lavoratore interessato), gli strumenti più idonei per la suddetta verifica, provvedendo sempre e comunque a convocare personalmente la lavoratrice o il lavoratore al fine di verificare l'effettiva e consapevole volontà di rassegnare le dimissioni.

Diverse modalità, che si limitino all'acquisizione di una mera conferma scritta delle dimissioni, senza l'osservanza della procedura sopra descritta non possono ritenersi sufficienti all'accertamento della autentica volontà della lavoratrice o lavoratore, che rappresenta la ratio stessa della disposizione normativa.

## Fondo assistenza sanitaria Est Cambio sede

Il Fondo Est informa che, a far data dal 7 giugno 2007, cambia sede e tutte le attività del Fondo verranno spostate presso i nuovi uffici siti in via Cristoforo Colombo 163 - 00147 Roma.

► **CIRCOLARE 2/07 del Fondo Est del 5 giugno 2007. Cambio sede.**

Considerato l'incremento del volume del lavoro dato dall'ampio sviluppo delle iscrizioni dei lavoratori e delle aziende e, di conseguenza, la necessità di integrare il nostro personale, abbiamo individuato dei locali dimensionalmente più adeguati.

Pertanto, tutte le attività del Fondo EST si spostano, a far data dal 7 giugno 2007, presso la nuova sede in via Cristoforo Colombo 163 - 00147 Roma.

Si comunicano i nuovi numeri telefonici che saranno operativi dal 7 giugno 2007.

- ufficio contributi: tel. 06/518511 r.a. - fax: 06.5135725 - 06.51605320

- ufficio prestazioni: tel. 06/510311 r.a. - fax: 06.5135725 - 06.51605320

A tal proposito, annunciamo che i numeri sopraindicati sono a disposizione degli utenti tutti i giorni dal lunedì al venerdì,



Sindacale

dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ciò per consentire agli operatori del Fondo di lavorare le pratiche nel resto del tempo. A far data dall'11 giugno 2007 gli indirizzi e.mail presenti sul sito sono sostituiti da:  
- contributi@fondoest.it per comunicare con l'ufficio contributi  
- prestazioni@fondoest.it per comunicare con l'ufficio prestazioni.

## Inps - Permessi ex articolo 33 legge n. 104/92 per assistenza disabili

L'Inps ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo al "Programma di assistenza" che devono presentare quei lavoratori i quali prestano un'assistenza sistematica ed adeguata ad un familiare disabile, pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede il suddetto familiare.

► MESSAGGIO Inps n. 15021 del 7-6-2007. **Permessi ex lege n. 104/1992. Programma di assistenza.**

Sono pervenute dalle sedi diverse richieste di chiarimenti riguardo al "Programma di assistenza" previsto dalla circolare n. 90 del 23 maggio 2007.

Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere che tale programma deve essere prodotto esclusivamente dai lavoratori che ricadono nella fattispecie prevista dal punto 4 della circolare suddetta e precisamente: i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità, ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un'assistenza sistematica ed adeguata.

Ciò premesso, le sedi richiederanno, di norma, il programma in questione, quando il tempo normalmente necessario per coprire tale distanza superi i sessanta minuti.

A tal proposito si specifica che il "Programma di assistenza" consiste in una sostanziale pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità.

Si tratta, quindi, di una dichiarazione congiunta, del lavoratore e del portatore di handicap - rinnovata annualmente in occasione della richiesta dei permessi - dalla quale si evincono:

- le motivazioni della richiesta (visite mediche programmate in Italia e all'estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell'assistenza, ecc.);
- il piano mensile di utilizzo dei permessi.

Ove intervengano variazioni significative (annullamento del programma, ricovero a tempo pieno della persona disabile, slittamento di date, ecc.), il fruitore dei permessi dovrà informare con ogni tempestività sia il datore di lavoro sia la sede Inps competente, mediante riproposta preventiva del programma.

# L'Informatore

settembre 2007

## Leggi decreti circolari

## Inps - Frazionabilità dei permessi giornalieri per assistenza disabili

L'Inps, a seguito di un chiarimento ministeriale, precisa che è ammissibile la possibilità, per i familiari di portatori di handicap grave, di fruire dei tre giorni di permessi lavorativi di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari, purché tale frazionamento, comunque, non superi le 18 ore mensili.

► MESSAGGIO Inps n. 15995 del 18-6-2007. **Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 - Modifica criteri.**

Al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n. 211/1996 e Inpdap n. 34/2000), il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari.

Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.

Ciò premesso, con decorrenza immediata, le sedi dovranno uniformarsi all'orientamento interpretativo ministeriale sopra esposto.

## Massimale orario mensile dei permessi giornalieri per assistenza disabili Chiarimenti

L'Inps, in seguito ad un proprio messaggio (Lavoro News n. 28 del 25 giugno c.a.) inerente la possibilità di frazionare in ore la fruizione dei tre giorni di permessi mensili per l'assistenza ai disabili, di cui al comma 3 della legge 104/1992, precisa che il monte ore per un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, è pari a 24 ore mensili di permesso.

► MESSAGGIO Inps n. 16866 del 28 giugno 2007. **Frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992 - Massimale orario mensile - Ulteriori istruzioni.**

Si fa seguito al messaggio n. 015995 del 18/6/2007 per fornire ulteriori istruzioni in merito alla determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese, da parte dei lavoratori beneficiari dei tre permessi giornalieri mensili previsti dall'articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992 per

SINDACALE



Sindacale

l'assistenza ai disabili in condizione di gravità. Occorre, innanzitutto, premettere che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere. È necessario, in secondo luogo, precisare che il massimale di diciotto ore mensili, indicato nel messaggio citato in premessa, si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi. Infatti, l'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:

(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:

$$(40/5) \times 3 = 24$$

Similmente, l'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale, ai fini della commisurazione del massimale in argomento, è il seguente:

(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

Per tale fattispecie, si riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro plurisettimanale articolato nella seguente maniera:

8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana,

4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana,

4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana.

Applicando l'algoritmo sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore mensili.

Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:

$$(35/4,75) \times 3 = 22,10$$

## **Inail - Omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e matricola Ulteriori chiarimenti**

L'Inail, con nota dell'8 giugno 2007, ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente alla previsione contenuta nella legge Finanziaria 2007 la quale ha riformulato il quadro sanzionatorio nelle ipotesi di omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri regolamentari, adeguando gli indirizzi per i propri organi di vigilanza a quelli già espressi dal ministero.

► **NOTA Inail dell'8 giugno 2007. Legge Finanziaria 2007 - Omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e matricola - Ulteriori chiarimenti.**

Si fa seguito alla nota di questa Direzione centrale dell'11 aprile 2007: "Legge Finanziaria 2007 - Omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e matricola", con la quale sono state dettate istruzioni riguardo alla previsione contenuta nella Legge Finanziaria del 2007 che ha riformulato il quadro sanzionatorio nelle ipotesi di omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri regolamentari.

In merito alla corretta interpretazione della nuova disciplina è intervenuto il ministero del Lavoro e della previdenza sociale dapprima con la lettera circolare del 29 marzo 2007 e, successivamente, con l'allegata lettera circolare del 22 maggio u.s., con le quali ha fornito indicazioni anche sulla modalità di tenuta dei libri regolamentari di matricola e di paga.

In particolare, è stato ribadito il principio della unicità dei libri obbligatori, introdotto dal Testo unico approvato con Dpr n. 1124/1965, confermando quanto già previsto in merito al libro matricola con la nota del 16 dicembre 2004: "Modalità di tenuta dei libri paga e matricola".

Detto principio, è applicabile non soltanto quando l'attività di un'azienda si svolga su più unità produttive, ma anche quando consista in attività di breve durata caratterizzate da mobilità o svolte in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguata attrezzatura amministrativa (ad es.: settori dell'edilizia e dell'impiantistica).

Quindi, in tali casi - al fine di conciliare esigenze di semplificazione con quelle di controllo da parte del personale ispettivo e, pertanto, osservare le disposizioni normative secondo cui "il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro" - è consentito tenere sul luogo di lavoro delle semplici fotocopie del libro di matricola e di paga dichiarate conformi all'originale secondo le modalità già indicate nelle istruzioni dell'11 aprile 2007.

In merito alla possibilità di dichiarare la conformità agli originali concessa al datore di lavoro, il citato dicastero ha precisato nella recente lettera circolare del 22 maggio 2007 che detta prerogativa è concessa anche nel caso in cui il datore di lavoro medesimo conservi egli stesso gli originali dei libri regolamentari, pur affidandosi al professionista abilitato per tutti o per alcuni adempimenti legati alla gestione del rapporto di lavoro e anche nel caso in cui non abbia comunicato preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro le generalità del professionista al quale è stato affidato l'incarico di tenere i libri obbligatori, nonché il recapito dello studio dove sono reperibili i libri medesimi.

### **Libro matricola**

Il libro matricola è unico per ogni azienda.

Qualora un'impresa abbia più unità produttive dislocate sul territorio oppure quando l'attività sia caratterizzata da breve durata, l'originale del libro matricola può essere tenuto presso la sede legale dell'impresa o presso il consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge n. 12/1979, incaricato dello svolgimento degli adempimenti in materia lavoristica e previdenziale, che provvederà a tenere presso ciascun luogo dove si esegue il lavoro una copia (anche fotostatica e



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

per estratto) di tale documentazione, dichiarata conforme al libro matricola originale.

Per i datori di lavoro titolari di più Pat, in quanto svolgono l'attività in più luoghi di lavoro, il libro matricola, unico per ogni azienda, andrà comunque vidimato con riferimento ad una delle Pat che l'azienda ha in corso presso l'Istituto.

### Libro paga

Il libro paga è unico per ogni azienda.

Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con la citata lettera circolare del 29 marzo 2007, ha previsto anche per questo libro regolamentare la possibilità di tenere sul luogo dove si esegue il lavoro una copia fotostatica o uno stralcio del libro paga originale.

Infatti, anche l'originale del libro paga, qualora un'azienda abbia più unità produttive dislocate sul territorio oppure quando l'attività sia caratterizzata da breve durata, può essere tenuto presso la sede legale dell'impresa o presso il consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge n. 12/1979, incaricato dello svolgimento degli adempimenti in materia lavoristica e previdenziale, che provvederà a tenere presso ciascun luogo dove si esegue il lavoro una copia (anche fotostatica e per estratto) di tale documentazione, dichiarata conforme al libro paga originale.

Si chiarisce che, la copia conforme del libro paga è riferita soltanto al registro delle presenze, e non anche al prospetto di paga (c.d. cedolino), atteso che gli adempimenti legati allo sviluppo della paga sono effettuati quasi sempre separatamente attraverso il prospetto di paga medesimo.

Inoltre, detta dichiarazione di conformità, che può farsi anche per estratto, può limitarsi anche alla sola indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati nello specifico luogo di lavoro. Alla luce di quanto sopra riferito, a rettifica delle precedenti istruzioni impartite sull'argomento, per i datori di lavoro titolari di più Pat, in quanto svolgono l'attività in più luoghi di lavoro, anche il libro paga, unico per azienda, è istituito con riferimento ad una delle Pat che l'azienda assicurante ha in corso presso l'Istituto ed è vidimato con riferimento a detta Pat. Detta disposizione vale per le vidimazioni che verranno effettuate a far data dalla ricezione della presente.

### Libri riassuntivi

Come sopra detto in merito al principio della unicità dei libri regolamentari, il libro matricola è unico per ogni cliente, ciò al fine di rilevare tutti i rapporti di lavoro in essere presso il cliente medesimo, anche in presenza di differenti tipologie di lavoratori presenti in azienda (dirigenti, operai, impiegati). Altrettanto per il libro paga.

Comunque, in casi speciali l'Istituto può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri paga e matricola, tutti regolarmente vidimati, con l'obbligo di riepilgarne i dati in libri riassuntivi.

### Omessa istituzione/omessa esibizione dei libri obbligatori

Ad integrazione di quanto detto al riguardo nella precedente nota di istruzioni diramata da questa direzione centrale dell'11 aprile 2007, si precisa quanto segue.

l'illecito di omessa istituzione dei libri obbligatori si configura solo in relazione all'originale dei libri di matricola e paga e si ha nell'ipotesi in cui il datore di lavoro:

- sia del tutto sprovvisto dei libri obbligatori
- abbia in uso libri obbligatori non vidimati
- abbia in uso copie (fotostatiche o per estratto) non dichiarate conformi all'originale; questa ipotesi configura l'illecito di omessa istituzione dei libri solo nel caso in cui, da ulteriori accertamenti, si appuri la mancanza in altro luogo di lavoro o presso lo studio del professionista dei documenti regolarmente vidimati

- abbia in uso copie (fotostatiche o per estratto) dichiarate conformi all'originale, ma sia successivamente accertata l'inesistenza dei libri regolamentari originali.

In merito all'illecito di omessa istituzione dei libri obbligatori, la circolare ministeriale chiarisce che si tratta di un illecito istantaneo con effetti permanenti, in quanto l'obbligo di istituire i libri regolamentari insorge immediatamente prima della messa in uso degli stessi, che coincide con la data di inizio delle prestazioni lavorative da parte dei lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo. Quindi, rispetto a detto illecito trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dello stesso (sanzione da € 4.000 a € 12.000 se l'obbligo della messa in uso dei libri obbligatori decorre dall'1.1.2007).

Per quanto riguarda, invece, l'illecito di omessa esibizione ovvero rimozione dei libri obbligatori, così come descritto nella citata nota dell'11 aprile u.s., la circolare ministeriale chiarisce che rientrano in questa tipologia di illecito le ipotesi in cui:

- il datore di lavoro abbia in uso copie (fotostatiche o per estratto) non dichiarate conformi all'originale, ma sia accertata l'esistenza in altro luogo di lavoro o presso lo studio del professionista dei documenti regolarmente vidimati
- siano rinvenuti, nel corso dell'accertamento ispettivo, libri non vidimati, ma sia comunque accertata l'esistenza in altro luogo di lavoro o presso lo studio del professionista dei documenti regolarmente vidimati.

Infine, si chiarisce che, l'eventuale accertamento circa l'assenza della documentazione obbligatoria nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della verifica della regolarità dei rapporti di lavoro (le comunicazioni obbligatorie quali la comunicazione preventiva di assunzione, la denuncia nominativa degli assicurati - Dna, ovvero la lettera di assunzione con l'indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola e sul libro paga), deve tenere conto dei tempi tecnici strettamente necessari perché tale documentazione possa essere portata in visione al personale ispettivo sul luogo di lavoro, tempi che non possono protrarsi oltre il tempo di permanenza del personale di vigilanza in azienda.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro del 22 maggio 2007. **Art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - Omessa istituzione e omessa esibizione libri matricola e paga - Indicazioni operative al personale ispettivo - Istruzioni operative.**

Con lettera circolare del 29 marzo 2007, questa Direzione generale ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 1,



Sindacale

# **L'Informatore**

settembre 2007

## **Leggi decreti circolari**

comma 1178, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che prevede una sanzione amministrativa da € 4.000 ad € 12.000 nei casi di omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri di matricola e di paga.

Al riguardo, anche sulla base delle prime concrete applicazioni di tali fattispecie sanzionatorie, si ritiene utile fornire a codesti uffici i seguenti ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative, volte ad agevolare e uniformare il comportamento ispettivo in sede di verificale.

1) Va anzitutto precisato che, con riferimento all'illecito di omessa istituzione dei libri obbligatori, lo stesso si configura in relazione all'"originale" del libro di matricola o di paga. Pertanto, qualora nel corso dell'accertamento ispettivo siano rinvenuti libri privi di vidimazione ma sia comunque accertata l'esistenza altrove (presso la sede principale dell'impresa o una delle altre eventuali sedi o presso lo studio del professionista di cui si avvale il datore di lavoro) di documenti originali vidimati trova applicazione l'illecito di omessa esibizione ovvero di rimozione dei libri secondo i criteri dettati dalla citata lettera circolare del 29 marzo u.s. - e non già l'illecito di omessa istituzione. L'eventuale rinvenimento in sede ispettiva di libri "non dichiarati conformi agli originali" - così come esplicitato nella precedente lettera circolare - non necessariamente configura l'illecito della omessa istituzione e pertanto occorre svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva esistenza in altro luogo di documenti vidimati prima di procedere alla contestazione della citata sanzione.

Viceversa, la presenza sul luogo di lavoro di libri "dichiarati conformi agli originali" non impedisce l'eventuale contestazione della sanzione per omessa istituzione, ai sensi del comma 1178 della L. n. 296/2006, laddove sia successivamente accertata l'inesistenza di libri originali; in detta ipotesi, inoltre, la falsità della dichiarazione di conformità sarà oggetto di comunicazione alla Ag per il successivo avvio del procedimento penale.

2) Quanto alla natura giuridica della violazione va chiarito che l'illecito relativo alla omessa istituzione è da considerarsi illecito istantaneo, in quanto l'obbligo di istituire i libri obbligatori insorge immediatamente prima della messa in uso degli stessi (art. 20, Dpr n. 1124/1965), che coincide con la data di inizio delle prestazioni lavorative da parte del personale soggetto all'obbligo assicurativo. Trattasi pertanto non già di illecito permanente, bensì di illecito istantaneo con effetti permanenti, rispetto al quale trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dello stesso (e quindi la sanzione da € 4000 a € 12000 soltanto se l'obbligo della messa in uso decorre dal 1° gennaio 2007).

3) Va poi precisato che, in sede di visita ispettiva, l'eventuale accertamento circa l'assenza della documentazione obbligatoria nonché di ogni altra documentazione utile alla verifica della regolare costituzione dei rapporti di lavoro (in particolare, come già evidenziato, le comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego o l'invio del codice fiscale dei lavoratori all'Inail) deve tener conto dei tempi tecnici strettamente necessari perché tale documentazione possa essere effettivamente portata in visione (anche attraverso strumenti informatici o telematici) al personale ispettivo nel luogo di lavoro, tempi che

comunque non potranno protrarsi oltre il periodo di permanenza in azienda del personale di vigilanza per l'effettuazione degli adempimenti di cui articolo 12 del Codice di comportamento unitario (Ccu). In tali ipotesi, come già evidenziato dalla lettera circolare del 29 marzo u.s., trova comunque applicazione la sanzione per la rimozione dei libri obbligatori.

4) Va ulteriormente precisato che la documentazione fatta pervenire attraverso strumenti informatici o telematici sul luogo di lavoro nel periodo di ispezione va identificata esclusivamente nelle comunicazioni di assunzione anticipata al Centro per l'impiego, nelle comunicazioni del codice fiscale all'Inail, nelle lettere di assunzione comprensive del numero di registrazione sul libro matricola (a meno che il lavoratore in questione non sia stato l'ultimo assunto in ordine di tempo), nei prospetti paga e nei libri obbligatori (a meno che il lavoratore in questione non sia stato l'ultimo assunto in ordine di tempo). Ciò in quanto solo con riferimento a tale documentazione e a determinate informazioni in essa contenute è possibile verificare ex post l'esattezza dei dati riportati (fra cui la data di formazione del documento).

5) Va ancora precisato, quanto alla possibilità di dichiarare la conformità agli originali dei libri obbligatori, che tale prerogativa è concessa anche ai datori di lavoro che, pur affidandosi al professionista abilitato per tutti o per alcuni adempimenti legati alla gestione del rapporto di lavoro, conservino essi stessi gli originali dei libri di matricola e di paga e non abbiano effettuato la comunicazione preventiva di cui all'art. 5 della L. n. 12/1979.

6) In ordine al libro di paga, si chiarisce infine che la dichiarazione di conformità è da intendersi riferita soltanto al registro presenze, giacché gli adempimenti documentali legati allo sviluppo della paga sono effettuati, nella quasi totalità dei casi, separatamente attraverso il c.d. prospetto di paga. Rispetto al registro presenze, peraltro, la dichiarazione di conformità - che, lo si ricorda, può farsi anche "per estratto" - può limitarsi anche alla sola indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati nello specifico luogo di lavoro; ad esempio in caso di impiego del lavoratore in più cantieri in periodi successivi, anche non consecutivi, non è necessario riportare nella copia conforme le ore di lavoro effettuate in altro cantiere nei giorni precedenti alla data di dichiarazione di conformità.

## **Assegni nucleo familiare Nessuna variazione dei livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008**

L'Inps ha precisato che, in seguito alle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 11, della legge Finanziaria 2007, per l'anno corrente, non verrà effettuata la consueta rivalutazione dei livelli di reddito familiare per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare e, conseguentemente, dal 1° luglio



Sindacale

2007, continueranno ad essere applicate tutte le tabelle attualmente in vigore, i cui livelli reddituali saranno rivalutati dal 1° luglio 2008.

► **MESSAGGIO** Inps n. 16242 del 20.6.2007. **Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2007-30 giugno 2008.**

L'art. 1, comma 11, della legge 296/06 ha introdotto innovazioni in materia di assegno per il nucleo familiare. In particolare, alla lettera e), per quanto riguarda i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'art. 2, comma 12, della legge 153/88, è stato precisato che essi troveranno applicazione a decorrere dall'anno 2008.

Con circolare n. 13 del 12/1/2007, al punto 4, sono state dettate le relative disposizioni applicative.

Si ribadisce pertanto che per l'anno 2007 non verrà effettuata la consueta rivalutazione e che dal 1.7.07 continueranno a trovare applicazione tutte le tabelle (11-21D) attualmente in vigore, i cui livelli reddituali saranno rivalutati nell'anno 2008 con effetto dal 1.7.08.

## IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Trattamento fiscale delle somme erogate a titolo d'incentivo all'esodo

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli accordi sindacali, siglati prima del 4 luglio 2006, che prevedono l'erogazione di una somma incentivante ai lavoratori rientranti nell'ambito di una procedura di mobilità, sono rilevanti ai fini dell'applicabilità del più favorevole regime fiscale alle somme corrisposte ai dipendenti, anche se la cessazione del rapporto è avvenuta dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge "Visco-Bersani".

► **RISOLUZIONE** dell'Agenzia delle Entrate n. 138 /E del 19 giugno 2007. **Chiarimenti in merito al regime transitorio applicabile alle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo - Art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Istruzioni per la restituzione delle maggiori ritenute operate dal sostituto d'imposta sull'incentivo all'esodo. Istanza di interpello di una spa**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 19 comma 4-bis del Dpr n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

#### Quesito

La società istante fa presente che, in seguito alla crisi verifica-

tasi in uno dei propri stabilimenti aziendali, si è conclusa, in data 26/6/2006, una procedura di mobilità del personale dipendente iniziata nell'anno precedente.

In particolare, una parte del personale interessato dalla procedura di mobilità è stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria, mentre un'altra parte del personale ha chiesto di uscire con la mobilità, cessando il rapporto di lavoro in data 23/6/2006.

In relazione alla procedura suddetta esiste un verbale di accordo sindacale del 25 maggio 2005 con il quale è stata stabilita l'uscita incentivante e la messa in mobilità del personale.

Il verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale sono stati stabiliti l'importo dell'incentivo conseguente alla messa in mobilità e le modalità di erogazione dello stesso, è stato sottoscritto dai singoli dipendenti uscenti in data 4/7/2006.

La società istante fa presente che l'art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (convertito in data 3 agosto 2006 nella legge n. 248), ha abrogato il comma 4 bis dell'art. 19 del Tuir, recante una disciplina fiscale di favore (aliquota ridotta, pari alla metà di quella applicata per la tassazione del Tfr) applicabile agli incentivi erogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Il medesimo art. 36, comma 23, ha introdotto, contestualmente, un regime transitorio applicabile, a determinate condizioni, ai piani di incentivo all'esodo concordati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

In particolare, la previgente disciplina più favorevole per i contribuenti può continuare ad essere applicata con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (4 luglio 2006), nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Sulla base di quanto esposto, l'azienda istante chiede di sapere se il regime transitorio suddetto possa applicarsi alle somme corrisposte ai dipendenti uscenti in seguito alla descritta procedura di mobilità del personale.

#### Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La società istante, al momento del pagamento delle somme in questione (avvenuto in tempi diversi), non ha applicato il regime transitorio introdotto dall'art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ritenendo di dover prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del regime suddetto, la concreta sottoscrizione dell'accordo, avvenuta, in sede sindacale, in data successiva all'entrata in vigore del decreto-legge (4/7/2006).

#### Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha disposto (con decorrenza 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge), l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir, concernente la disciplina fiscale applicabile agli incentivi erogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

La disposizione abrogata prevedeva che "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Leggi decreti circolari

incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1, dell'art. 17".

Per quanto concerne la precisa individuazione del significato da attribuire all'espressione "incentivo all'esodo", si ritiene che la stessa debba essere riferita alle somme che vengono erogate, in linea generale, in occasione di piani di riorganizzazione aziendale.

Si rammenta che la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, (par. 8.2), ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, è necessario che la cessazione anticipata del rapporto di lavoro sia concordata e che, in relazione a ciò, siano offerte al dipendente maggiori somme (aggiuntive rispetto al Tfr).

La norma agevolativa di cui all'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, esplica i suoi effetti favorevoli sia nei riguardi dei datori di lavoro che affrontano la ristrutturazione sia nei confronti dei lavoratori che, in seguito a dette ristrutturazioni, accettano di anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro.

La diversa interpretazione, secondo la quale lo scopo della disposizione normativa consisterebbe esclusivamente nell'agevolare il lavoratore di fronte alle difficoltà della perdita di lavoro, non può trovare accoglimento, atteso che la stessa comporterebbe la conseguenza di ricondurre alla medesima disposizione ogni altra somma corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Ad avviso della scrivente, la norma agevolativa non trova applicazione neppure nei casi in cui vengano corrisposte somme a seguito di transazioni intervenute successivamente alla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto, qualora manchi un progetto di incentivazione finalizzato all'uscita collettiva dei lavoratori.

Nel caso sottoposto all'attenzione della scrivente risulta che la società XY spa ha sottoscritto il 27 maggio 2005 un accordo in sede sindacale per la riduzione del personale, in vista di un piano di ristrutturazione dell'azienda, nel rispetto della procedura di mobilità disciplinata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il suddetto accordo prevede la collocazione in mobilità di un massimo di 51 lavoratori individuati secondo criteri puntualmente indicati, tra i quali, il possesso dei requisiti contributivi per accedere, nel corso o al termine del periodo di mobilità, alla pensione.

È previsto, inoltre, l'impegno dell'azienda a corrispondere a ciascun lavoratore collocato in mobilità, all'atto della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, una somma a titolo di incentivo all'esodo in aggiunta al Tfr, previa sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione in sede sindacale, avente ad oggetto, tra l'altro, la risoluzione del rapporto.

La corresponsione di somme aggiuntive al Tfr avviene, quindi, nell'ambito di un piano di ristrutturazione aziendale ed ha la funzione di incentivare l'esodo dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità.

Nel caso di specie, l'incentivo all'esodo (che interviene nell'ambito della procedura di mobilità del personale), può rite-

nersi "concordato", secondo quanto specificato nella richiamata circolare n. 326 del 1997, in quanto la previsione della corresponsione dell'incentivo stesso emerge dalla fase di contrattazione in sede sindacale e risulta nel relativo accordo.

Ciò premesso, per quanto più specificamente concerne il quesito relativo all'applicabilità al caso di specie del regime transitorio di cui all'art. 36, comma 23, del decreto-legge n. 223 del 2006, introdotto in sede di conversione, si rammenta che la norma richiamata, per evitare un impatto eccessivamente brusco sui piani di incentivo all'esodo "in itinere", ha previsto che la disciplina previgente più favorevole, fermi restando i requisiti di età ivi previsti, può continuare ad essere applicata:

1) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge);

2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dal 4 luglio 2006 (quindi, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge), purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006.

Al riguardo, si fa presente che, al fine di individuare l'ambito applicativo della disciplina transitoria in questione, con la circolare 16 febbraio 2007, n. 10, la scrivente ha definito la natura degli atti e degli accordi in attuazione dei quali deve intervenire la cessazione anticipata del rapporto di lavoro ed ha fornito, inoltre, chiarimenti in merito al requisito della data certa.

In particolare, detta circolare ha chiarito che le fattispecie riconducibili alla definizione di "accordi" si identificano in tutti gli atti che formalizzano un incontro di volontà tra datore di lavoro e dipendenti, in merito alle condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, compresi gli impegni a carattere collettivo tra associazioni di categoria dei dipendenti e datore di lavoro.

Per quanto concerne il requisito della data certa, è stato chiarito che lo stesso va interpretato alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di prove documentali ed, in particolare, avendo riguardo a quanto disposto dall'art. 2704.

Quest'ultima norma fa riferimento, tra l'altro, a qualsiasi "fatto" che possa essere idoneo a stabilire l'anteriorità del documento, purché lo stesso abbia il carattere di obiettività.

Nel caso in esame, secondo quanto si evince dalla documentazione integrativa prodotta dalla società istante, il rapporto di lavoro dei dipendenti in esubero è cessato, per effetto dell'attivazione della procedura di mobilità, il 23 giugno 2006.

Si ritiene, pertanto, che il regime transitorio debba applicarsi alle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo erogate a favore di detti lavoratori, in quanto si tratta di somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006).

In sostanza, il caso rappresentato dall'istante corrisponde alla fattispecie di cui al punto 1) alla quale si applica il regime transitorio e, quindi, la previgente disciplina fiscale più favorevole ai fini della tassazione degli incentivi all'esodo.

Si fa presente, inoltre, che il verbale di conciliazione in sede sindacale, pur essendo stato sottoscritto dai singoli dipenden-



Sindacale

ti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, fa riferimento all'accordo sindacale tra la società istante e le rappresentanze sindacali recante una data (27 maggio 2005) anteriore all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Detto accordo sindacale costituisce un "accordo" di cui all'art. 36, comma 23, del decreto-legge n. 223 del 2006, nell'accezione sopra citata, chiarita dalla richiamata circolare n. 10 del 2007.

Pertanto, anche qualora la risoluzione del rapporto di lavoro non sia intervenuta per tutti i dipendenti interessati dalla procedura di mobilità in data anteriore al 4 luglio 2006, la disciplina transitoria trova, comunque, applicazione, in quanto il verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dai singoli lavoratori interessati, avente ad oggetto, tra l'altro, la risoluzione del rapporto di lavoro, si pone in attuazione del suddetto accordo sindacale tra la società e le rappresentanze sindacali avente data anteriore al 4 luglio 2006.

Poiché emerge dall'istanza di interpello che la società istante, in via cautelativa, non ha applicato il regime agevolato in relazione alla fattispecie in esame, sorge il problema concernente le modalità di restituzione delle maggiori ritenute operate.

Al riguardo, la scrivente, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di consentire anche un più rapido recupero delle ritenute, ritiene che, prima della presentazione del modello 770/2007, la società istante, in qualità di sostituto possa rimborsare direttamente i lavoratori interessati delle ritenute operate in misura maggiore e provvedere ad emettere nuovamente il Cud ai dipendenti, con l'indicazione, nella sezione "annotazioni", che i dati corretti riguardano le somme tassate separatamente.

Il sostituto dovrà successivamente indicare nel modello 770/2007 il credito nei confronti dell'Erario che potrà essere compensato ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del Dl 26 aprile 2001, n. 209.

## **Irpef - Assoggettabilità ticket trasporto**

L'Agenzia delle Entrate, ha preso in esame un interpello volto a definire l'assoggettabilità di una somma, pari a euro 258,23, erogata, dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, per l'acquisto di un abbonamento ordinario alla rete del trasporto pubblico locale al fine di incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici, in alternativa all'auto privata, da parte di questi ultimi. Al riguardo, l'Agenzia ha precisato che tale somma non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 51, comma 2, lettera d) del Tuir il quale dispone che non concorrono alla formazione del reddito "le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici" in quanto manca il requisito indispensabile dell'affi-

damento a terzi del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro così che il dipendente rimanga del tutto estraneo al rapporto con il vettore ma bensì rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale "non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".

► **RISOLUZIONE** dell'Agenzia delle Entrate n. 126/E del 5 giugno 2007. **Istanza di interpello . Provincia di (...).** - **Erogazione "ticket trasporto" di importo annuo pari a euro 258,23. Art. 51, comma 3, del Dpr n. 917/1986.**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51, comma 3, del Tuir è stato esposto il seguente

### **Quesito**

La provincia di (...) intende incentivare, nell'ambito della cosiddetta mobilità sostenibile, l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte del proprio personale dipendente in alternativa all'auto privata.

In particolare, l'ente istante ha intenzione di stipulare una convenzione con le aziende di trasporto pubblico locale al fine di offrire alla generalità dei propri dipendenti un "ticket trasporto". Il "ticket trasporto" che l'ente istante distribuirà ai propri dipendenti ha un valore annuo non superiore a euro 258,23 ed è totalmente a carico della provincia.

A seguito dell'erogazione del ticket il dipendente è legittimato ad acquistare l'abbonamento ordinario alla rete del trasporto pubblico locale mediante il pagamento di un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo dell'abbonamento e il valore facciale del buono stesso.

L'abbonamento così acquistato potrà essere utilizzato anche per percorsi estranei al tragitto casa-lavoro ed anche nei giorni non lavorativi.

Tale iniziativa nel primo anno avrebbe carattere esclusivamente sperimentale, mentre negli anni successivi al primo dovrebbe rientrare nella contrattazione decentrata aziendale.

Tanto premesso, l'ente istante chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento fiscale cui assoggettare il suddetto "ticket trasporto", e in particolare se lo stesso concorra a formare il reddito di lavoro dipendente.

### **Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente**

L'ente istante ritiene che il valore del "ticket trasporto" non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del Tuir, oppure, in subordine, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera d), del Tuir, e che, quindi, non debba essere assoggettato a ritenuta ai sensi dell'art. 23 del Dpr n. 600 del 1973.

### **Parere dell'Agenzia delle Entrate**

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori (dei beni e servizi) in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Leggi decreti circolari

In altri termini, la richiamata disposizione sancisce il principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro dipendente, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo art. 51.

In particolare, ai sensi del comma 2, lettera d), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente "le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

Al riguardo, la circolare n. 326 del 1997, al paragrafo 2.2.4, ha precisato che la disposizione da ultimo citata sancisce l'irrelevanza ai fini reddituali per il dipendente delle prestazioni di servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro e viceversa.

Per quanto riguarda la possibilità per il datore di lavoro di affidare a terzi la gestione del servizio di trasporto, la circolare ha chiarito che ciò può avvenire sulla base di apposita convenzione o accordo stipulato dallo stesso datore di lavoro, purché il dipendente resti del tutto estraneo al rapporto con il vettore.

Infatti, non rileva la circostanza che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro, attraverso l'utilizzo di mezzi aziendali, ovvero sia fornito da soggetti terzi sulla base di apposita convenzione stipulata dallo stesso datore di lavoro, purché il dipendente resti del tutto estraneo al rapporto con il vettore.

Inoltre, eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono da assoggettare interamente a tassazione, così come è interamente assoggettato a tassazione l'eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto. In entrambi i casi manca, infatti, il requisito indispensabile dell'affidamento a terzi del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro.

Tanto premesso, si osserva che relativamente al "ticket trasporto" in esame manca il suddetto requisito dell'affidamento a terzi del servizio di trasporto collettivo, condizione necessaria al fine di garantire che il dipendente rimanga del tutto estraneo al rapporto negoziale intercorrente con il vettore, in quanto il dipendente stesso utilizza il ticket stesso per ottenere una riduzione del costo dell'abbonamento ordinario alla rete del trasporto pubblico locale.

È opportuno rilevare, inoltre, che con l'acquisto dell'abbonamento "scontato", il personale della provincia potrà usufruire del trasporto pubblico locale "anche per percorsi estranei al tragitto casa-lavoro e in giorni non lavorativi".

Pertanto, atteso che il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di un servizio di trasporto per la tratta casa-sede di lavoro, ma piuttosto beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di lavoro pari a euro 258,23.

Per tali motivi la scrivente ritiene che il caso prospettato non rientri nell'ambito applicativo dell'art. 51, comma 2, lettera d) del Tuir.

La fattispecie sottoposta all'esame della scrivente va invero

ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".

Al riguardo, si fa presente che la circolare n. 326 del 1997, p. 2.3., riferendosi specificamente ai fringe benefit, ha precisato che il comma 3 dell'art. 51 del Dpr 917/1986 impone di valorizzare i beni ceduti e i servizi prestati al dipendente secondo il criterio del valore normale, di cui all'art. 9 dello stesso Tuir, e chiarisce che tale criterio sostituisce il precedente che stabiliva, invece, la valutazione di detti beni e servizi sulla base del costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.

La circolare sopra citata ha, inoltre, precisato che

- la verifica che il valore sia non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 258,23 va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d'imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta;

- ai fini del calcolo del limite in questione, non devono essere considerate le erogazioni liberali di importo complessivamente non superiore nel periodo di imposta a euro 258,23 concesse in occasione di festività o ricorrenze;

- in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la predetta soglia di euro 258,23 e che se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell'intero periodo d'imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga.

Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore annuo del "ticket trasporto", che la provincia di (...) intende erogare ai propri dipendenti, non superi di per sé l'importo di euro 258,23, poiché la norma richiede che tale soglia non venga superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d'imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti.

Infatti, qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d'imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tanto premesso, la scrivente ritiene che il valore del "ticket trasporto", di importo pari a euro 258,23, non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, a condizione, però, che nel periodo d'imposta siano rispettate le condizioni sopra precisate. In tal caso, così come prospettato dall'ente istante, il valore del "ticket trasporto" non deve essere assoggettato a ritenuta, ai sensi dell'art. 23 del Dpr n. 600 del 1973.

La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.



Sindacale

## COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Infortunio in itinere ed uso del mezzo privato

► CASSAZIONE Sez. lav. 27 luglio 2006, n. 17167 (da Dir. & Prat. Lav. n. 14/07, pag. 938). **Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Uso del mezzo di trasporto privato - Indennizzabilità dell'infortunio - Condizioni - Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad una lavoratrice part-time.** In materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro che quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso ad una lavoratrice part-time, aveva evidenziato che la peculiare condizione di lavoro era volta per sé a conciliare le esigenze lavorative con altre specifiche esigenze comprese quelle familiari e che il mancato risparmio di tempo derivante da una soluzione diversa da quella dell'uso del proprio motociclo non fosse di entità tale da incidere in maniera rilevante sulle sue comuni esigenze di vita familiare, sicché non si configurava una necessità di detto uso capace di giustificare e legittimare le rivendicazioni avanzate in giudizio) (Rigetta, App. Bologna, 27 maggio 2003).

## ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Trasferimento d'azienda e licenziamento

► CASSAZIONE Sez. lav. 11 luglio 2006, n. 15678 (da Dir.

& Prat. Lav. n. 13/07, pag. 870). **Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Licenziamento intimo dal cedente - Efficacia alla stregua dell'art. 1334 cod. civ. - Fondamento - Onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei sessanta giorni - Sussistenza - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Decadenza - Trasferimento d'azienda - Efficacia alla stregua dell'art. 1334 c.c. - Fondamento - Onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei sessanta giorni - Sussistenza.** Alla stregua dell'art. 1334 c.c., - secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati - la dichiarazione di volontà, espressa con l'atto unilaterale di recesso, si perfeziona con la sola emissione e a tale momento occorre risalire per valutare la capacità e volontà del dichiarante. Conseguentemente, il cessionario dell'azienda subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano, ivi compreso il rapporto caratterizzato da un licenziamento intimato dal cedente, con onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei sessanta giorni per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966. (Rigetta, App. Torino, 3 febbraio 2003).

### Riorganizzazione aziendale e licenziamento del dirigente

► CASSAZIONE Sez. lav. 26 luglio 2006, n. 17013 (da Dir. & Prat. Lav. n. 13/07, pag. 872). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere - Dirigenti d'azienda - Licenziamento dovuto ad esigenze aziendali di riassetto organizzativo - Ingiustificata - Nozione - Fattispecie.**

Ove vengano dedotte esigenze di riassetto organizzativo finalizzato ad una più economica gestione dell'azienda - la cui scelta imprenditoriale è insindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità - può considerarsi licenziamento ingiustificato del dirigente, cui la contrattazione collettiva collega il diritto all'indennità supplementare in ipotesi non definite dai principi di correttezza e buona fede, solo quello non sorretto da alcun motivo (e che quindi sia meramente arbitrario) ovvero sorretto da un motivo che si dimostri pretestuoso e quindi non corrispondente alla realtà, di talché la sua ragione debba essere rinvenuta unicamente nell'intento di liberarsi della persona del dirigente e non in quello di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all'imprenditore. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del dirigente, motivato con la chiusura, per effettiva antieconomicità della gestione, della filiale in cui quegli operava). (Rigetta, App. Milano, 14 febbraio 2003).

SINDACALE



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

##### Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

##### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Terzo elemento	Totale	Ivc (3)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Terzo elemento	Totale	Ivc (3)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tabloctista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della forma-disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	{ datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	{ lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	{ datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	{ lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2007)		Inail (1/1/2007)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 41,43 giorn. € 1077,18 mensili	€ 6,21 orari	Impiegati / operai € 42,74 giorn. € 1068,55 mensili	€ 6,41 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2007)	Limite massimo (1/1/2007)	Riduzione contributiva (1/1/2007)
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 844,06 mensili	5,84%
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1014,48 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.  
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: [www.fondorest.it](http://www.fondorest.it) - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione <sup>(1)</sup>	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE  
 Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: [fonte@previnet.it](mailto:fonte@previnet.it) - sito internet: [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
<b>Quadri</b>	2,82	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,59	1a categoria	1,89
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente  
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro  
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

### Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente  
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro  
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		Indennità base più indennità integrativa %
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# 'l'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

### Deduzioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \times \text{il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, le detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente.
	D		D 900	Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C		5B00	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%).
	B e C		5B0P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%).
	B e C		5B10	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%).
	B e C		5B1P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%).
	B e C		5B20	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
	B e C		5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D	Prestampata A.N.F. arr.	35	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare.
	D		L 036	
ASSISTENZA AI DISABILI	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007).
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
				Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CO.VE.I.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

# L'Informatore

settembre 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1994</b>	Dicembre	110,3	4,057	4,543
<b>ANNO 1995</b>	Dicembre	116,7	5,802	5,852
<b>ANNO 1996</b>	Dicembre	104,9	2,564	3,423
<b>ANNO 1997</b>	Dicembre	106,5	1,525	2,644
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Gennaio	128,5	0,078	0,183
	Febbraio	128,8	0,311	0,483
	Marzo	129,0	0,467	0,725
	Aprile	129,2	0,623	0,967
	Maggio	129,6	0,934	1,325

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

# L'Informatore

settembre 2007

## Previdenza complementare

WELFARE

### Indice

#### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Fondi pensione e cessione del Tfr in garanzia . . . . . **Pag. 29**
- ▶ Prestazioni dei Fondi pensione. . . . . **Pag. 31**

#### PREVIDENZA

- ▶ Instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con il presidente di cooperativa. . . . . **Pag. 32**

#### ASSISTENZA

- ▶ La distribuzione delle competenze nel procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile. . . . . **Pag. 33**

#### ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Vidimazione registro infortuni. . . . . **Pag. 34**
- ▶ Infortunio in itinere e rendita vitalizia. **Pag. 34**
- ▶ Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani . . . . . **Pag. 34**
- ▶ Insorgenza del diritto all'indennità di mobilità. . . . . **Pag. 34**

### IN PRIMO PIANO

#### Fondi pensione e cessione del Tfr in garanzia

La Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha esaminato l'ipotesi del lavoratore che, pur avendo destinato il Tfr a garanzia di un finanziamento, abbia deciso di conferire, esplicitamente o tacitamente, il medesimo Tfr ad una forma di previdenza complementare. ▼

- ▶ DOCUMENTO Covip del 30 maggio 2007. **Orientamenti in materia di cessioni dei diritti di credito verso le forme pensionistiche complementari.**

#### Premessa

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute in merito

alle modalità applicative dell'art. 11, comma 10, del Dlgs n. 252/2005 relativo alla cessione delle prestazioni maturate presso le forme pensionistiche complementari, la Commissione reputa opportuno fornire alcune indicazioni che possono costituire un utile punto di riferimento nell'attuazione della normativa richiamata.

L'art. 11, comma 10, del Dlgs n. 252/2005 dispone che "Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni di cui al comma 7, lett. a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria (...). I crediti relativi a somme oggetto di riscatto parziale o totale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7 lett. b) e c) non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità".

Dalle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 10 si rileva che:

la posizione individuale durante la fase di accumulo non è aggredibile da parte dei creditori del lavoratore né disponibile da parte del lavoratore stesso;

le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria; i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'iscritto sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli.

#### Limiti alla cedibilità delle prestazioni

I limiti normativi alla cedibilità della pensione di base sono disciplinati nell'art. 1 del Dpr n. 180/1950, come modificato dall'art. 13 bis del Dl n. 35/2005, secondo il quale i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni, facendo salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

Le prestazioni in rendita e in capitale e le anticipazioni per spese sanitarie erogate dalle forme pensionistiche complementari risultano quindi cedibili nella misura di un quinto al netto delle ritenute fiscali e del trattamento minimo Inps.

#### Effettuazione della scelta circa la destinazione del Tfr

Si ritiene, in primo luogo, utile rilevare che la cessione in garanzia del Tfr non può considerarsi preclusiva della possibilità di conferire il Tfr alle forme pensionistiche complementari in forma esplicita o tacita, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 7, del Dlgs n. 252/2005. Ovviamente, nell'effettuare le proprie scelte, il lavoratore dovrà valutare anche le possibili implicazioni derivanti dall'applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento, con particolare riguardo alle fattispecie di inadempimento contrattuale, nonché gli effetti, sempre sotto il profilo del rapporto contrattuale con la società finanziaria, delle possibili riduzioni della



Welfare

garanzia prestata. Resta, inoltre, ferma l'opportunità che i datori di lavoro, ai quali fossero stati notificati atti di cessione in garanzia del Tfr, diano informativa all'istituto mutuante della scelta del lavoratore di destinare il Tfr maturando alla previdenza complementare, che determina il venir meno dell'accantonamento presso il datore di lavoro medesimo dei flussi futuri di Tfr.

#### **Conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro**

La normativa in esame viene in particolare in rilievo nel caso in cui il lavoratore contraente un prestito da estinguere con cessione del quinto dello stipendio e cessione in garanzia del Tfr cessi il rapporto di lavoro – e quindi le trattenute sullo stipendio – avendo conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare.

Al riguardo, si reputa utile elaborare due distinte ipotesi, la prima relativa al caso in cui l'iscritto cessi il rapporto di lavoro senza maturare il diritto a pensione (Ipotesi n. 1); la seconda, avendo maturato il diritto a pensione (Ipotesi n. 2).

#### **Ipotesi 1 (Cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti per la prestazione di previdenza complementare)**

- il lavoratore in occasione della stipula del finanziamento (o attraverso un patto accessorio al contratto originario) cede al mutuante i diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare cui è iscritto;
- l'Istituto mutuante notifica la cessione alla forma pensionistica complementare;
- in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'iscritto presenta al fondo domanda volta ad ottenere il riscatto della posizione;
- il fondo chiede all'Istituto mutuante il benessere alla liquidazione (nel frattempo infatti il credito potrebbe essere estinto anche attraverso la cessione del quinto dello stipendio) o, in alternativa, l'iscritto stesso, in sede di presentazione della richiesta di riscatto, presenta il benessere della società alla liquidazione;
- se il credito non è stato estinto, essendo le somme dovute per riscatto cedibili senza vincoli, la forma pensionistica complementare, in caso non fossero concordate modalità diverse di pagamento del debito residuo, può liquidare all'Istituto mutuante anche l'intero importo dovuto all'aderente a titolo di riscatto, fino all'ammontare del credito residuo (ovviamente, il presupposto perché possa determinarsi l'effetto traslativo all'Istituto mutuante e la conseguente liquidazione allo stesso è che vi sia l'inadempimento da parte del debitore).

#### **Ipotesi 2 (Cessazione del rapporto di lavoro avendo maturato il diritto alla prestazione di previdenza complementare)**

- il lavoratore, in occasione della stipula del contratto di finanziamento (o attraverso un patto accessorio al contratto originario), cede al mutuante i diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare;
- l'Istituto mutuante notifica la cessione alla forma pensionistica complementare;
- in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'iscritto presenta al fondo domanda volta ad ottenere la liquidazione della prestazione;
- il fondo chiede all'Istituto mutuante il benessere alla liquidazione (nel frattempo infatti il credito potrebbe essere estinto) o,

# L'Informatore

settembre 2007

## Previdenza complementare

in alternativa, l'iscritto stesso in sede di presentazione della richiesta della prestazione presenta il benessere della società alla liquidazione;

- se il credito non è stato estinto, essendo le prestazioni pensionistiche sottoposte agli stessi limiti di cedibilità delle pensioni di base, la forma pensionistica complementare, in caso non fossero concordate modalità diverse di pagamento del debito residuo, può liquidare all'Istituto mutuante il quinto della prestazione in capitale, in rendita o di entrambe le formule, fino alla soddisfazione del credito residuo.

#### **Considerazioni in materia di anticipazioni**

Secondo l'art. 11, comma 10, le somme a titolo di anticipazione non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, tranne quelle relative alle spese sanitarie, cedibili solo nella misura del quinto (al pari delle prestazioni).

Si ritiene che dal principio di libera cedibilità dei crediti discenda anche la libera disponibilità degli stessi da parte dell'iscritto; può dunque ammettersi la facoltà dell'iscritto di impegnarsi contrattualmente verso l'Istituto mutuante a non richiedere anticipazioni alla forma di previdenza complementare, con l'eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie, in relazione alle quali l'impegno potrà riguardare unicamente la quota disponibile dall'iscritto, vale dire il quinto dell'ammontare dovuto dal fondo.

Nel contempo, si osserva che un simile impegno potrebbe risultare eccessivamente oneroso per l'iscritto, sia con riguardo alla rilevanza sociale delle esigenze che le anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lett. a) e b) sono volte a soddisfare, sia in relazione all'ammontare del debito ancora da pagare. Si ritiene, quindi, che l'impegno a non chiedere anticipazioni non possa valere in termini assoluti ma solo con riferimento all'ammontare del prestito contratto e, progressivamente, man mano che viene rimborsato ratealmente, riferirsi al solo debito residuo. In altri termini, ben potrebbe l'iscritto, pur in presenza di un impegno a non chiedere anticipi, ottenere dal fondo le somme eccedenti la parte di debito ancora da pagare.

Si osserva infine che l'impegno dell'aderente a non chiedere anticipi al fondo, ponendo dei limiti alla libertà contrattuale del contraente nei rapporti con i terzi (il fondo) può essere collocato nella categoria delle cd. clausole vessatorie di cui all'art. 1342, comma secondo, cod. civ., le quali, per avere effetto, devono essere specificamente approvate per iscritto.

#### **Legittimazione all'esercizio dei diritti ceduti**

Sul punto, occorre effettuare alcune precisazioni relative all'Istituto della cessione e alle peculiari norme in materia di previdenza complementare.

Si osserva, infatti, che la cessione di un credito realizza una modificazione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, in quanto al creditore originario si sostituisce un terzo estraneo al rapporto giuridico di base, il quale può esercitare direttamente nei confronti del debitore ceduto il diritto acquisito. Trattandosi di credito esigibile, l'effetto traslativo sarà quindi immediato; mentre nell'ipotesi di credito futuro, il diritto potrà essere esercitato una volta venuto ad esistenza il credito medesimo.

Nella fattispecie rappresentata, invece, la cessione dei diritti verso la forma pensionistica complementare è effettuata allo scopo di garantire l'obbligazione principale. Il primo presup-



Welfare

# L'Informatore

settembre 2007

## Previdenza complementare

WELFARE

posto affinché si verifichi l'effetto traslativo del credito in capo all'Istituto mutuante è l'inadempimento da parte del debitore dell'obbligo di restituire la somma avuta in prestito dall'Istituto mutuante.

Il secondo presupposto consiste nella maturazione dei requisiti per ottenere la liquidazione da parte del fondo, essendo intangibile la posizione nella fase di accumulo. Verificatisi tali due presupposti occorre accertare se il creditore possa agire direttamente verso il fondo chiedendo la liquidazione della prestazione che spetterebbe all'iscritto o se il credito possa ritenersi esigibile dall'Istituto mutuante solo a seguito del relativo esercizio da parte dell'aderente.

Sul punto si osserva che la liquidazione delle prestazioni di previdenza complementare, a differenza del Tfr di cui all'art. 2120 c.c. che spetta automaticamente alla cessazione del rapporto di lavoro, non è effettuata direttamente dalla forma pensionistica al verificarsi dei presupposti ma è subordinata ad apposita domanda dell'iscritto. Va infatti considerato che l'ordinamento di settore attribuisce all'iscritto che abbia maturato i requisiti per ottenere le prestazioni diverse opzioni alternative (mantenimento della posizione in assenza di contribuzione, trasferimento ad altra forma, prosecuzione volontaria della contribuzione) la cui scelta, incidendo sul futuro previdenziale, è di esclusiva competenza dell'aderente.

Solo a seguito della domanda dell'iscritto al fondo diretta ad ottenere le prestazioni (riscatti, anticipazioni e prestazioni pensionistiche) può verificarsi l'effetto traslativo del credito in capo all'Istituto mutuante, non ritenendosi ammissibile la sostituzione dell'Istituto mutuante nell'esercizio delle scelte di competenza dell'iscritto.

### Oggetto dei diritti ceduti

L'art. 11, comma 10, disciplina la cessione delle prestazioni pensionistiche, delle anticipazioni e dei riscatti, riferendosi dunque a quanto dovuto all'iscritto per tali prestazioni senza distinguere la fonte di finanziamento (che, a seconda dei casi, potrà consistere nel Tfr e/o nei contributi propri e datoriali). In relazione a ciò, si precisa che la cessione dell'iscritto all'Istituto mutuante potrà riguardare, in generale, i diritti di credito dell'aderente verso la forma pensionistica piuttosto che essere riferita al solo Tfr.

## Prestazioni dei fondi pensione

Con il documento che segue, la Covip fornisce chiarimenti relativamente all'erogazione in forma di capitale della prestazione pensionistica, nonché alla disciplina delle anticipazioni.

► DOCUMENTO Covip 30 maggio 2007. **Orientamenti in materia di prestazioni (articolo 11 del decreto n. 252/2005).**

Con riferimento al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, è stata rappresentata alla Commissione, da parte di esponenti di varie forme pensionistiche complementari, l'esigenza di precisazioni con

riguardo ad alcune previsioni dell'articolo 11 in tema di prestazioni. Si forniscono, pertanto, gli opportuni chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti.

Si ha in primo luogo presente, come anche precisato nelle direttive generali alle forme pensionistiche complementari di cui alla deliberazione Covip del 28 giugno 2006, che significative novità sono state introdotte dal legislatore nell'articolo 11, comma 3 del decreto n. 252/2005 relativamente alle modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Il predetto comma conferma la possibilità, già prevista dall'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 124/1993, di ottenere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato e nel contempo introduce l'obbligo di sottrarre dal computo dell'importo complessivamente erogabile in capitale le somme già erogate a titolo di anticipazioni e non reintegrate da parte dell'iscritto.

In relazione alla nuova formulazione del comma in questione è stato chiesto di conoscere se il "montante finale accumulato" corrisponda al totale dei versamenti effettuati, a qualunque titolo, ivi comprese le somme già percepite a titolo di anticipazioni e non reintegrate ovvero al "valore attuale" della posizione in essere presso la forma pensionistica al momento dell'esercizio del diritto alla prestazione, come in precedenza previsto dal sopra citato articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 124/1993.

Al riguardo, si ritiene che il decreto n. 252/2005 non abbia innovato sul punto rispetto all'analoga disposizione contenuta nel decreto n. 124/1993, dovendosi, pertanto, considerare quale "montante finale accumulato" quello effettivamente esistente presso la forma pensionistica e non già l'importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate.

È, infatti, da tenere in considerazione che l'espressione "montante" è contenuta anche in altre disposizioni del decreto (articolo 1, comma 5 e 23, comma 7 lett. c) sempre con chiaro riferimento alla posizione reale esistente al momento.

Inoltre, occorre rilevare che laddove il legislatore ha inteso introdurre il concetto innovativo di "totalità dei versamenti effettuati a decorrere dal primo momento di iscrizione", lo ha fatto in maniera esplicita (come in riferimento alle anticipazioni). Al di fuori di tali ipotesi, pertanto, non appare possibile replicare il predetto concetto per fattispecie di diversa natura. Il chiarimento sopra fornito con riguardo all'espressione "montante finale accumulato", utilizzata per il calcolo del capitale massimo erogabile in capitale, vale anche per l'analoga espressione utilizzata nell'ultimo periodo del citato comma ai fini del raffronto con l'importo dell'assegno sociale. Come sopra accennato, costituisce invece una novità di rilievo la prevista sottrazione, nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale, delle somme già percepite a titolo di anticipazione e non reintegrate, contemplata dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo. Tale previsione fa sì che dal "montale finale accumulato" (e, cioè, dal montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica) si debbano sottrarre le somme già percepite dall'iscritto per anticipazioni e non restituite alla forma pensionistica. Sul montante residuale,



Welfare

risultante a seguito del predetto scomputo, dovrà quindi calcolarsi il 50% per individuare l'importo massimo erogabile in capitale.

Altra tematica che ha formato oggetto di richieste di chiarimenti è quella delle anticipazioni, ora disciplinate dall'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto n. 252/2005. Al riguardo, è stato chiesto di conoscere se sia da ritenersi ammissibile la presentazione di reiterate richieste di anticipazioni, anche in riferimento ad una medesima causale, e quali modalità di calcolo applicare ai fini della verifica di congruità della richiesta rispetto ai diversi massimali previsti dal comma 7, lettere a) b) e c).

Con riferimento alla generale questione inerente la possibilità di percepire anticipazioni più di un volta si ritiene di poter confermare, anche con riguardo al decreto n. 252/2005, quanto a suo tempo precisato, rispetto alla corrispondente disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto n. 124/1993, nell'orientamento in materia di anticipazioni adottato con deliberazione Covip del 16 ottobre 2002. Il decreto n. 252/2005 non sembra, infatti, aver innovato sul punto. In assenza di contrarie indicazioni normative si ritiene che continui ad essere ammessa la presentazione, nel corso del periodo di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, di una pluralità di richieste di anticipazioni, anche eventualmente per lo stesso titolo. Ciò ovviamente, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell'iscrizione ed il massimale erogabile.

Quanto alla durata dell'iscrizione, poi, si ribadisce l'avviso che il raggiungimento dei previsti 8 anni di iscrizione, ora richiesto per la fruizione delle anticipazioni di cui al comma 7, lettere b) e c) del decreto, sia da intendersi unicamente come periodo minimo per formulare per la prima volta una richiesta di anticipazione per le relative causali. Una volta maturato siffatto periodo, l'iscritto ha facoltà di esercitare il suo diritto alle anticipazioni, anche reiterando successivamente la richiesta. Non si rilevano infatti, nella normativa, limitazioni di ordine temporale tra una richiesta e l'altra.

Si conferma, comunque, che in tale ambito permangono margini di autonomia per gli organi delle forme pensionistiche complementari nel regolare il concreto esercizio del diritto all'anticipazione, in modo da contemperare, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, il conseguimento

## Instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con il presidente di cooperativa

L'Inps chiarisce i motivi secondo i quali non è consentito instaurare un valido rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore che ricopre la qualità di presidente di cooperativa.

# L'Informatore

settembre 2007

## Previdenza complementare

delle finalità cui è preposto l'istituto dell'anticipazione con le esigenze di corretto svolgimento dell'attività amministrativa della forma.

Non si rilevano, inoltre, ostacoli particolari alla concessione delle anticipazioni anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza (ipotesi ammessa dall'articolo 8, comma 11 del decreto n. 252/2005). L'iscritto può sempre chiedere l'erogazione delle anticipazioni fino al momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, purché si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 11 comma 7 del decreto.

Circa i massimali, è da tenere, innanzitutto, presente che quelli di cui al comma 7 devono essere, di norma, calcolati sul montante effettivamente in essere presso la forma pensionistica complementare al momento della richiesta (ovvero al momento dell'erogazione dell'anticipazione).

In caso di reiterata richiesta di anticipazioni, ipotesi che come sopra detto è da ritenersi ammissibile, occorre anche procedere ad alcune verifiche di compatibilità dell'importo come sopra determinato rispetto ai limiti percentuali complessivamente previsti dal legislatore.

Innanzitutto dovrà essere verificato il rispetto del massimale di cui all'articolo 11, comma 8 del decreto, prendendo a riferimento, come precisato nelle direttive generali alle forme pensionistiche complementari del 28 giugno 2006, la posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

Con specifico riguardo, poi, all'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7 lett. c), al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, dovrà, altresì, essere verificato che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

## Previdenza

► MESSAGGIO Inps n. 15031/2007. **Rapporto di lavoro subordinato e presidente di cooperativa. Legge n. 142/2001.**

Il presente messaggio chiarisce alcuni dubbi interpretativi sollevati da parte di alcune sedi dell'Istituto, concernenti la possibilità dell'instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra una società cooperativa ed il presidente della medesima.

Prima dell'entrata in vigore della legge 142/2001, l'attività



**Welfare**

# **L'Informatore**

settembre 2007

**Previdenza**

**WELFARE**

lavorativa svolta dai soci di cooperativa, volta al perseguimento di fini istituzionali della società, non si riteneva assimilabile ad un rapporto di lavoro, ma solo ad un rapporto meramente associativo.

La giurisprudenza in mancanza di una chiara legislazione di riferimento, ha provveduto all'estensione ai soci lavoratori di cooperativa di alcune specifiche tutele del lavoro subordinato che in caso contrario non avrebbero trovato applicazione.

Per quanto riguarda la tutela previdenziale, le norme relative ai lavoratori subordinati in base alla previsione dell'art. 2 del Rd 28.8.1924, n. 1422 e successive modifiche Dpr 30.4.1970, n. 602, sono state sempre applicate dall'Istituto, oltre che nei confronti dei soci addetti ad attività amministrativa, alle condizioni e nei limiti specificati dall'art. 2 lettera e) del Dpr n. 602/70, anche nei confronti dei presidenti di cooperative sulla base di direttive impartite dal ministero del Lavoro (Cfr. Cir. n. 179 del 8.8.1989 e Cir. n. 89 del 15.4.1999).

La legge 142/2001 all'articolo 1, comma 3, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo concetto di mutualità, che discende dalla separazione dello status di lavoratore da quello di socio, infatti la prestazione di lavoro è oggetto di un rapporto giuridico totalmente autonomo da quello mutualistico.

Le recenti abrogazioni apportate dalla legge 30/2003 non contribuiscono ad eliminare la predetta distinzione, in quanto la prestazione di lavoro non può essere identificata nella prestazione mutualistica, la prima è strumentale al raggiungimento della mutualità medesima.

Pertanto la progressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l'applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell'incompatibilità di prestazione d'attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i presidenti del cda, gli amministratori unici e i consiglieri delegati.

## **La distribuzione delle competenze nel procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile**

Il procedimento teso alla erogazione di provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità si articola in una fase amministrativa di accertamento, dedicata alla verifica della sussistenza dei requisiti medico-sanitari ed economico-amministrativi (residenza, limiti di reddito ecc.), a cui può seguire una fase amministrativa contenziosa (ora pesantemente limitata) ed una fase giudiziaria.

Per quanto attiene alla fase amministrativa di accertamento, essa si attiva tramite la domanda dell'interessato (in carta semplice) alla commissione medica dell'Asl di residenza e deve essere corredata dalla necessaria certificazione medica. Anche in ipotesi di revisione di un precedente giudizio, per aggravamento delle condizioni, è necessaria la domanda dell'interessato.

Contestualmente, il proponente può inoltrare l'istanza per ottenere la provvidenza economica all'organo competente alla concessione del trattamento.

L'accertamento eseguito dalla citata commissione dell'Asl, con l'individuazione del grado di invalidità, viene trasmesso ad un organo deputato alla verifica del requisito sanitario. Attualmente, a seguito della recente normativa (Dpcm 30 marzo 2007), l'ente in questione è l'Inps, che si avvale di commissioni mediche di verifica provinciali costituite dai medici dell'Istituto. Queste ultime devono esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento del verbale dell'Asl.

Esse possono:

a) approvare il verbale, nel qual caso l'esito positivo è comu-

nicato all'interessato e, contestualmente, in ipotesi di richiesta di trattamenti economici, anche all'organo deputato alla concessione del beneficio, affinché siano valutati i requisiti economico-amministrativi;

b) sospendere la procedura di accertamento per promuovere approfondimenti in via diretta o tramite l'Asl.

Relativamente ai requisiti economico-amministrativi, l'istruttoria è di competenza della Regione dall'anno 2001; tuttavia, quest'ultima può delegare altri enti: accade, pertanto, che la competenza a concedere il beneficio richiesto può essere attribuito ad enti diversi, variando da regione a regione (Regioni, Comuni, Inps, Asl).

Resta, in ogni caso, ferma la competenza dell'Inps ad erogare gli importi in questione.

L'esito della fase amministrativa sopra descritta può scontentare l'interessato, il quale ha la facoltà di opporsi.

A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, così come interpretato dal messaggio Inps n. 26427/2005, il ricorso amministrativo non è più esperibile contro l'accertamento medico-sanitario, impugnabile, ora, esclusivamente davanti al giudice del lavoro entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto; viceversa, contro il provvedimento che nega la sussistenza dei requisiti economico-amministrativi è ammesso il ricorso amministrativo da proporre al comitato provinciale Inps competente per territorio, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Per quanto riguarda la fase contenziosa in sede giudiziaria, basti segnalare che per molto tempo si è posto il problema di individuare con certezza il soggetto pubblico, nei confronti del quale promuovere il giudizio (titolare della legittimazione passiva).

Con l'entrata in vigore del già citato Dpcm del 30 marzo 2007, è stato chiarito che i ricorsi depositati dopo il 1 aprile 2007 vanno notificati all'Avvocatura dello Stato e alla Direzione provinciale Inps competente per territorio.



Welfare

## Vidimazione registro infortuni

► **NOTA** Direzione regionale del lavoro della Lombardia nr. 215/D del 3/5/2007. **Vidimazione registro infortuni.**

A partire dal 7 aprile 2007, con l'entrata in vigore della legge Regionale n° 8 del 2 aprile 2007 – Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie - è stato soppresso l'obbligo di vidimazione del registro infortuni.

Con questa modifica viene abrogato l'articolo 2 comma 2 del decreto ministeriale del 12 settembre 1958 che disponeva quanto segue:

"Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato all'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio, il quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito con il presente decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio".

Rimangono invece in vigore tutti gli altri obblighi relativi all'istituzione del registro, previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale del 12 settembre 1958.

Dovrà pertanto essere cura del datore di lavoro accertare che il registro riporti la numerazione progressiva delle pagine e la data in cui lo stesso viene messo in uso.

Sotto il profilo sanzionatorio, da tale soppressione consegue che in Lombardia, nei casi di omessa vidimazione dei registri, avviati dai datori di lavoro dopo il 7 aprile 2007, non sarà più applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 89 comma 3 del Dlgs 626/2004.

Per quanto riguarda le altre regioni rimane in vigore l'obbligo della vidimazione.

Si ricorda che, in ogni caso, la presentazione di false documentazioni ad un pubblico ufficiale è perseguita in base agli articoli 495 e 496 del codice penale.

## Infortunio in itinere e rendita vitalizia

Una sentenza del tribunale di Cremona esclude il riconosci-

# L'Informatore

settembre 2007

## Orientamenti e giurisprudenza

mento ai superstiti di una rendita vitalizia, in quanto gli stessi (ascendente e fratelli) non si trovavano senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al loro mantenimento non concorreva in modo efficiente la lavoratrice deceduta. Era, dunque carente il requisito della vivenza a carico.

La decisione è importante anche sotto un altro aspetto, in quanto afferma che l'eccezionale lasso di tempo intercorso tra la fine dell'attività lavorativa ed il ritrovamento del corpo esanime della lavoratrice non è sufficiente ad impedire la qualificazione dell'incidente come infortunio in itinere.

## Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani

In forza della L. n. 29/1979, è possibile la ricongiunzione presso il fondo al quale il pensionato risulti iscritto all'atto della domanda, oppure presso quello nel quale risultino versati almeno 8 anni di contributi.

La massima in esame, tuttavia, ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge, i lavoratori autonomi devono far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno 5 anni, immediatamente antecedenti, presso l'Ago dei lavoratori dipendenti, oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.

## Insorgenza del diritto all'indennità di mobilità

Il diritto all'indennità di mobilità sorge quando al lavoratore viene comunicato il licenziamento. Ne consegue che la riduzione dell'indennità, disposta da un provvedimento di legge entrato in vigore prima della cessazione del rapporto di lavoro ma successivamente alla intimazione del licenziamento, non produce effetto alcuno sull'importo di tale indennità, salvo che si tratti di disposizione sicuramente retroattiva.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

**L'Informatore**

settembre 2007

**Ambiente**

## Indice

### AMBIENTE

- Norme in materia ambientale – Deposito temporaneo di rifiuti – Nuova tipologia di operazione di recupero – All. C – Parte IV Dlgs 152/2006. . . . . **Pag. 35**

### SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- Sicurezza sul lavoro – Modifiche all'art. 7 Dlgs 626/1994 – Pacchetto sicurezza. . . . . **Pag. 36**

### PREVENZIONE INCENDI

- Decreto ministeriale recante direttive per il superamento del nulla osta provvisorio – Fine del periodo transitorio a maggio 2009. . . . . **Pag. 37**

**In  
PRIMO  
PIANO**

## Deposito temporaneo di rifiuti Nuova tipologia di operazione di recupero

### Allegato C Parte IV Dlgs 152/2006

Con riguardo al deposito temporaneo, abbiamo già accennato (cfr. precedente articolo sull'argomento, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 176, giugno 2007, pag. 45) al fatto che esso, in quanto fase preventiva ed autonoma della gestione di rifiuti, si colloca al di fuori di questa, costituendo un'ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio, cioè alla gestione stessa. Sembrerebbe pertanto errato inquadrarlo tra le operazioni di recupero, le quali si pongono invece dentro l'ambito della gestione dei rifiuti. ►

Il nuovo Codice dell'ambiente, il Dlgs 152/2006, ha però introdotto una rilevante novità, inserendo nell'All. C "Operazioni di recupero", il codice R14, cui corrisponde la seguente definizione: "deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente". In pratica, con la specificazione "prima della raccolta", viene confermata l'estraneità del deposito temporaneo rispetto alla gestione dei rifiuti; ma, allo stesso tempo, si stabilisce che, qualora le condizioni normative prescritte per la liceità del deposito temporaneo non siano rispettate, si ha una (nuova) ipotesi di operazione di recupero, individuata appunto con il codice R14.

Quindi, mentre prima, la mancata osservanza delle predette condizioni determinava l'illegittimità della condotta a titolo di abbandono di rifiuti, ex art. 50 del Decreto Ronchi, ovvero di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ex art. 51, o ancora di discarica abusiva, attualmente sarebbe configurabile un'operazione di recupero, autorizzata "a priori".

Questa considerazione non solo discende dalla logica, ma è anche rinvenibile nel dato normativo.

L'art. 208, comma 17, relativo alla "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", stabilisce infatti espressamente che le disposizioni "...del presente articolo non si applicano (vale a dire: non è richiesta autorizzazione) al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m)."

Se dunque un operatore ottiene di poter inserire nel proprio provvedimento autorizzatorio anche il codice R14, procedendo al deposito nel luogo di produzione, la possibilità di accedere all'istituto del deposito temporaneo è sempre assicurata. Resta ovviamente il vincolo della permanenza dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti.

Ed è inoltre necessario l'inserimento espresso del codice R14 nel provvedimento di autorizzazione, dato che il mero riferimento al codice R13 concernente la messa in riserva non sarebbe di per sé sufficiente, trattandosi di un istituto assolutamente differente anche se sempre relativo all'ambito delle operazioni di recupero.

Queste previsioni normative contengono, in pratica, una sorta di "condono preventivo", in quanto la legge fissa bensì le condizioni legittimanti il deposito temporaneo, ma, allo stesso tempo, fornisce le soluzioni per superare eventuali scostamenti dalle predette condizioni di legittimità.

Facciamo infine notare come il sopra richiamato codice R14 faccia riferimento al mancato rispetto di condizioni stabilite dalla normativa vigente, riferendosi quindi a tutte le previsioni legislative esistenti e non solo alla specifica normativa sul deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lett. m), né tanto meno al solo Dlgs n. 152/2006 (si pensi, ad es., al Dlgs 36/2003 sulle discariche di rifiuti).

Pertanto, ai fini del deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183, comma 1, lettera m) non sono necessarie né autorizzazione, né comunicazione.

Quando invece sia posta in essere una condotta di mancato rispetto delle suddette condizioni di legge, e però sussista un provvedimento autorizzatorio al recupero (con codice R14) -

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

e non ci sia stata fuoriuscita dall'area di produzione dei rifiuti - non si realizzerà alcun illecito: si ricadrà nell'ambito delle operazioni di recupero.

La nuova disciplina relativa al deposito temporaneo ha quindi l'effetto di determinare un notevole rafforzamento ed allargamento dell'istituto del deposito temporaneo, al punto da "sconfinare" nell'ambito del recupero dei rifiuti.

Si ritiene da ultimo opportuno segnalare che negli allegati alla nuova direttiva europea sui rifiuti n. 2006/12/Ce, sono riconfermate le operazioni di recupero da R1 a R13; manca invece l'operazione di cui al codice R14, che risulta essere stata discrezionalmente introdotta ad opera del legislatore italiano (la qual cosa induce molti operatori del settore a temere che l'Italia possa incorrere in una nuova procedura di infrazione).

## **Modifiche all'articolo 7 Dlgs 626/1994 Pacchetto sicurezza**

In attesa dell'emanazione del Testo unico di riordino della materia della sicurezza sul lavoro, il legislatore, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto un nuovo "pacchetto sicurezza" (dopo quello relativo all'art. 36 bis Dl 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006 - Legge Bersani).

Si tratta di una serie di misure incidenti -più o meno direttamente - il panorama normativo della sicurezza sul lavoro, che riguardano essenzialmente: le modifiche apportate alla disciplina del contratto d'appalto e d'opera di cui all'art. 7 Dlgs 626/1994; l'aumento esponenziale delle sanzioni amministrative; la sicurezza negli edifici scolastici; gli incentivi Inail per le imprese "virtuose"; l'estensione generalizzata del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) -ora agganciato direttamente anche alla tutela delle condizioni di lavoro- e della obbligatorietà della comunicazione preassuntiva; la riesumazione dell'istituto del riallineamento retributivo con la sospensione delle ispezioni in materia di sicurezza.

Di maggiore e preminente interesse sono, per il momento, e per quanto riguarda le aziende di nostro interesse, le novità relative ai primi due temi.

### **Art. 7 Dlgs 627/1994, come modificato dal comma 910 art. 1 L. 296/2006:**

"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

Verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;  
Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e prote-

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

zione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto:

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

3 bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

Come appare evidente, queste nuove disposizioni introdotte dal comma 910 dell'art. 1 L. 296/2006 citata, perseguono il fine di contrastare il fenomeno degli appalti illeciti, spesso fonte degli infortuni sul lavoro, e di rafforzare la posizione di responsabilità del committente.

In particolare, il comma 1 dell'art. 7, così come riformulato e ampliato, ribadisce il concetto, ormai consacrato dalla stessa giurisprudenza, secondo cui, in tutti i casi di esternalizzazione (es. distacco, o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), il committente assume una posizione di garanzia primaria dell'integrità psico-fisica del lavoratore di terzi (cioè delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi), ponendosi, in pratica, sullo stesso piano del datore di lavoro.

L'altra più rilevante modifica è quella introdotta dal nuovo comma 3 bis, il quale dispone che l'imprenditore committente sia responsabile in solido con l'appaltatore (nonché con gli eventuali subappaltatori) per i danni per i quali il dipendente dell'appaltatore non è "coperto" dall'Inail; così disponendo una ulteriore garanzia, sul piano del risarcimento del danno, a favore del lavoratore: costui potrà, infatti, agire nei confronti di ciascuno dei soggetti indicati dalla norma per ottenere ristoro. Onde evitare ciò, il committente dovrà allora attivarsi per svolgere le opportune verifiche sulla regolarità o meno della posizione dei lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice. In sostanza, secondo quanto sostengono i primi commentatori, in capo al committente al quale, in ipotesi, nulla si possa rim-



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

proverare per l'infortunio del lavoratore, sembrerebbe configurabile una sorta di responsabilità oggettiva, cioè senza colpa, a titolo di risarcimento del danno.

Del resto, la linea della responsabilità solidale volta a rafforzare la lotta contro le forme di irregolarità nel campo del lavoro, è proprio la linea scelta da questo legislatore, che ha novellato anche l'art. 29, comma 2 Dlgs 26/2003, stabilendo che in caso di appalto di opere o servizi l'imprenditore committente è responsabile in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

#### **Art. 1 L. 296/2006, comma 1177**

"Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178".

Il comma 1177 stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati.

Così, per fare un esempio, la sanzione amministrativa per l'omessa comunicazione alla Asl e alla Direzione provinciale del lavoro del nominativo del Rspp (art. 8, comma 11, Dlgs n. 626/1994) passa dai vecchi importi di € 516,00 (minimo) e € 3.098,00 (massimo) ai nuovi, da € 2.580,00 (minimo) a € 15.490,00 (massimo).

Si tratta di importi evidentemente sproporzionati rispetto alla natura meramente formale della violazione (questi valori, poi,

## **Decreto ministeriale recante direttive per il superamento del nulla osta provvisorio Fine del periodo transitorio a maggio 2009**

È previsto per il maggio 2009 il termine di validità del nulla osta provvisorio (Nop), documento che certifica, per le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (Cpi) che ancora non ne erano entrate in possesso all'entrata in vigore della legge 818/1984, la rispondenza dell'attività stessa alle misure di prevenzione e protezione dagli incendi.

A seguito dell'entrata in vigore il 1° giugno 2006 del Dm 29.12.2005, comprensivo dell'allegato A (pubblicato in Gu n. 26 del 1° febbraio 2006), il ministro dell'Interno ha infatti fissato in tre anni il termine per il passaggio dal regime del nulla osta provvisorio a quello definitivo per il certificato di prevenzione incendi.

# **L'Informatore**

settembre 2007

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

si applicano anche per le altre principali violazioni di natura amministrativa in materia antinfortunistica).

Verrebbe quasi da dire, con l'occhio che guarda dal punto di vista del trasgressore, che in molti casi è per lui più conveniente sottostare ad una sanzione penale di tipo contravvenzionale, estinguibile attraverso l'istituto della prescrizione di cui al Dlgs 758/1994, piuttosto che riceverne una di tipo amministrativo.

Resta inoltre aperta la questione sul potere di diffida obbligatoria (art. 13, comma 1, Dlgs 124/2004) che, per effetto delle nuove e pesanti sanzioni, diventa ancora più rilevante.

Il Dlgs 124/2004, prevede infatti che gli Ispettori del lavoro dispongano di questo strumento che non è invece previsto per quelli delle Asl.

Il risultato è il seguente: nell'ipotesi di un controllo effettuato nei confronti di due imprese che hanno entrambe omesso di comunicare il nominativo del Rspp, può accadere che, se la prima è controllata dagli Ispettori del lavoro, questi, in virtù della disciplina sulla diffida obbligatoria, devono irrogare obbligatoriamente la sanzione ridotta; mentre la seconda, controllata dalla Asl, deve versare una sanzione pecuniaria superiore al minimo.

Innegabile la disparità di trattamento, in aperto contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

È auspicabile che siano fatti tutti gli sforzi perché l'emanando Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro raggiunga effettivamente l'obiettivo della razionalizzazione dell'intero sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, e che, improntato al riordino e al coordinamento di tutta la normativa vigente, elimini le contraddizioni attualmente esistenti come quella sopra illustrata.

## **Prevenzione incendi**

Il suddetto decreto ministeriale detta precise disposizioni che consentiranno, entro il 1° giugno 2009, l'adeguamento alla normativa vigente e il conseguimento del certificato di prevenzione incendi a tutte le attività soggette ai controlli antincendio (di cui all'Allegato al Dm 16.2.82) in possesso del solo nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive.

Il decreto medesimo chiude una fase "transitoria" (iniziata con la legge 818/1984, volta a sanare situazioni di irregolarità, durante la quale, al fine di raggiungere il necessario livello di sicurezza in tempi ragionevoli, erano state emanate regole applicabili a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, e costituenti l'intero corpus delle misure di prevenzione e protezione in osservanza delle quali si poteva ottenere un'autorizzazione temporanea: il cosiddetto nulla osta provvisorio.

Recentemente, il legislatore ha optato per un sistema flessibile, adattabile alle varie tipologie di attività, basato sulla necessaria, preliminare valutazione del rischio di incendio e sulla conseguente individuazione di misure idonee ad abbattere il rischio.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

Con il Dm 29.12.05 viene dunque stabilito, all'art. 2, che i titolari delle attività soggette ai controlli antincendio, in possesso del nulla osta provvisorio, sono tenuti a presentare al comando provinciale dei Vigili del fuoco la domanda di parere di conformità sui progetti e la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

A questo proposito, la documentazione progettuale (allegata alla domanda di parere di conformità) deve poter assicurare il rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio e, in mancanza di queste, dei criteri generali di prevenzione incendi, compresi quelli stabiliti con Dm 10.3.98 (art. 2, comma 2). Va sottolineato che l'adeguamento si riferisce ad attività già esistenti, alle quali pertanto non possono essere applicati integralmente gli stessi criteri adottati per gli edifici di nuova realizzazione. È per questo che il citato comma 2 rinvia, oltre che ai criteri generali, anche a quelli stabiliti dal Dm 10.3.98.

Nell'allegato A al Dm in questione sono state riportate le regole particolari per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse e agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas. Per queste attività, considerato che le specifiche normative di settore non contengono disposizioni transitorie, è stato previsto un apposito rinvio a queste normative, con le necessarie precisazioni ed esclusioni. L'art. 3 del decreto dispone che, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e cioè dal 1° giugno 2009, i nulla osta rilasciati dai Vigili del fuoco provinciali decadono e la prosecuzione delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati, entro questo termine, abbiano ottenuto il certificato di prevenzione incendi, ovvero abbiano provveduto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5 del Dpr 12 gennaio 1998, n° 37, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività.

Pubblichiamo, qui di seguito, l'allegato A al Dm 29 dicembre 2005.

#### **Allegato A**

##### **Direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità**

###### **1. Autorimessa**

Le autorimesse individuate al punto 92 dell'elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, devono essere rese conformi alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del ministro dell'Interno 1° febbraio 1986, e successi-

ve modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i seguenti punti dell'allegato:

0., limitatamente alla definizione di "box";

3.1, 2° comma;

3.2, 1° comma, in quanto è ammesso che l'altezza minima sia pari almeno a 2.00 m a condizione che:

a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superfici non inferiore a 1/20 della superficie in pianta della stessa autorimessa;

b) l'altezza minima di 2,00 m sia rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;

c) il percorso massimo per raggiungere le uscite sia non superiore a 30 m.

3.6.3;

3.7.2;

3.8.0;

il punto II si applica alle autorimesse esistenti al 10 dicembre 1984.

E inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e delle porte siano inferiori di una classe (così come definite all'art. 3 della circolare del ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91) rispetto ai valori richiesti dal decreto del ministro dell'Interno 1° febbraio 1986, con un minimo di R e REI/ EI30.

###### **2. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas**

Per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso di cui al punto 91 dell'elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, il titolare dell'attività può scegliere tra le due seguenti opzioni alternative:

a) osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti alla data del rilascio del nulla osta provvisorio (circolare del ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del punto 2.4 dell'allegato A). L'altezza minima dei locali di installazione degli apparecchi deve essere conforme a quanto previsto all'ultimo comma del punto 7.1 dell'allegato al decreto del ministro dell'Interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60;

b) osservanza del Titolo VII dell'allegato al decreto del ministro dell'Interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60.



Tributario

# **L'Informatore**

settembre 2007

## **Imposte dirette e indirette**

**TRIBUTARIO**

### **Indice**

#### **IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE**

- ▶ Studi di settore – Il punto della situazione. . . . . **Pag. 39**
- ▶ Studi di settore – Cause o circostanze prefiguranti condizioni di “non normalità economica” e/o “marginalità economica”. . . . . **Pag. 40**
- ▶ Studi di settore – Annotazione separata – Approvazione dei modelli – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2007. . . . . **Pag. 42**
- ▶ Studi di settore – Indicatori di normalità economica – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 del 12 giugno 2007. . . . . **Pag. 43**
- ▶ Acquisto di medicinali – Scontrino fiscale “parlante” – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2007. . . . . **Pag. 46**

#### **IMPOSTE DIRETTE**

- ▶ Spese di ristrutturazione – Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 124 del 4 giugno e n. 127 del 5 giugno 2007. **Pag. 47**

#### **IMPOSTE INDIRECTE**

- ▶ Elenco clienti e fornitori – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007. . . . . **Pag. 49**

settore con l’impiego di indicatori di coerenza, si tenga anche conto dei noti indicatori di normalità economica);

- definire detti indicatori “con l’ausilio irrinunciabile delle associazioni di categoria interessate” per ripristinare la loro valenza di semplici “segnali di anomalia” (come si sa, invece, l’introduzione dei nuovi indici è avvenuta ope legis, al di fuori dei consueti schemi concertativi che hanno guidato per anni i rapporti con l’amministrazione per costruire in modo condiviso gli studi di settore);
- utilizzare gli indicatori soltanto per definire gli elenchi di eventuali soggetti da sottoporre a controllo “senza nessun automatismo accertativo”;
- diramare ulteriori istruzioni applicative per individuare “criteri oggettivi” per le situazioni di marginalità alle quali non saranno applicati gli indicatori di normalità economica;
- emanare direttive per “una visibile e forte azione di informazione e formazione volta a migliorare il contraddittorio tra i contribuenti e gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate”.

Occorre attendere l’emanazione di provvedimenti che traducano in disposizioni operative gli impegni per depotenziare gli indicatori di normalità economica come promesso, o le indicazioni agli uffici per gestire in modo più razionale ed equo la delicata fase dell’eventuale contraddittorio con i contribuenti.

IN PRIMO PIANO

### **Studi di settore Il punto della situazione**

Il Senato, il 26 giugno 2007, ha approvato un’importante mozione di maggioranza con la quale, in estrema sintesi, si impegna formalmente il governo a:

- considerare soltanto come “sperimentale” la norma della Finanziaria 2007 sugli indicatori di normalità economica (si tratta della disposizione che prevede, in via transitoria, che fino all’elaborazione e revisione degli studi di

Consta, comunque, che al riguardo sono in preparazione alcuni provvedimenti di cui si darà tempestivamente notizia. Nell’attesa si richiama, infine, l’attenzione sulle principali proposte espresse nel comunicato stampa dal viceministro dell’Economia in ordine:

- per l’anno d’imposta 2006 (dichiarazioni 2007), alla possibilità di effettuare l’adeguamento previsto in ciascuno studio di settore “tenendo conto del livello minimo dei ricavi derivante dall’applicazione degli indicatori di normalità economica, a condizione che tale livello minimo non sia inferiore al livello di congruità puntuale previsto dagli studi senza tener conto dell’effetto dei medesimi indicatori”;
- alla circostanza che per l’anno d’imposta 2006 (dichiarazioni 2007), in fase di eventuale accertamento, l’Agenzia



Tributario

delle Entrate dovrà motivare in riferimento allo specifico contribuente, l'utilizzo degli indicatori di normalità economica tenuto conto che sugli stessi non c'è stato il parere della commissione degli esperti;

- alla possibilità che, per dare maggiori certezze ai contribuenti, nella fase di eventuale accertamento, l'Agenzia delle Entrate avrà a disposizione una procedura per rendere uniformi le fasi del contraddittorio;
- al fatto che ai contribuenti che dichiarano ricavi entro l'intervallo di confidenza indicato dallo studio di settore tenendo conto degli indicatori di normalità economica e non inferiori al livello di congruità puntuale previsto dagli studi di settore senza tener conto degli indicatori, si applica la seguente tutela: l'accertamento non può essere effettuato nei confronti di coloro che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, tenuto altresì conto di valori di coerenza, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 €, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. Detta disposizione viene in rilievo sempreché vengano indicati in maniera veritiera i dati per l'applicazione degli studi di settore.

## Studi di settore Cause o circostanze prefiguranti condizioni di "non normalità" o "marginalità economica"

Si informa che la SoSe (Società per gli studi di settore), l'Agenzia delle Entrate e le associazioni di categoria hanno elaborato un elenco meramente esemplificativo di cause e circostanze che possono giustificare il mancato raggiungimento delle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore.

L'obiettivo è quello di fornire una serie di circostanze o cause, non esaustive, che gli intermediari possono indicare nel riquadro "Annotazioni" del modello studi di settore, al fine di attestare plausibili situazioni di non congruità e/o non normalità. Si ricorda che nella circolare n. 38 del 2007 l'Agenzia delle Entrate evidenzia come il ricorrere di queste condizioni, attestato direttamente da funzionari delle associazioni abilitati al contenzioso in rappresentanza del contribuente o dal responsabile fiscale del Caf – laddove esistente –, dovrà essere preso in considerazione dall'ufficio in sede di applicazione degli studi di settore e, soprattutto, in occasione del contraddittorio e dell'eventuale successivo accertamento, anzi, se ne dovrà tener conto già in occasione della selezione delle posizioni da sottoporre ad accertamento sulla base degli studi di settore.

Qui di seguito si riporta l'elenco.

**Cause o circostanze, che possono essere oggetto di attestazione, prefiguranti condizioni di "non normalità" e/o "marginalità economica" che possono rendere non attendibili le**

# L'Informatore

settembre 2007

## Imposte dirette e indirette

### risultanze dell'applicazione degli studi di settore

Obiettivo: fornire indicazioni utili alla compilazione del riquadro "Annotazioni" del modello studi di settore, al fine di riportare le informazioni, in modalità strutturata e uniforme, anche se in formato libero. Inoltre viene fornito un elenco di riferimento, aperto e integrabile, di fattori che descrivono le possibili circostanze indicative di situazione di marginalità e/o di non normalità, che potrebbero rendere non attendibili le risultanze dell'analisi di congruità.

La struttura dell'attestazione si articola su quattro sezioni.

#### S1 Non normalità economica

##### I01 (Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali):

- Vendita di beni strumentali nel corso dell'anno
- Rilevanza di ammortamenti anticipati e/o accelerati
- Rilevanza di costi per beni in leasing
- Altro (da descrivere in formato libero)

##### I02 (Rotazione del magazzino o durata delle scorte):

- Consistenti approvvigionamenti "debitamente documentati" di beni di magazzino, eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato (previsione di aumento dei prezzi di materie e/o campagne sconto promosse dai fornitori etc.)
- Significativa riduzione della clientela di riferimento
- Ipotesi di inizio di attività a seguito di subentro in attività precedentemente esercitata da altro soggetto in regime di neutralità fiscale (Es: donazione)
- Altre situazioni particolari (da descrivere)

##### I03 (Valore aggiunto per addetto):

- Ciclo produttivo pluriennale (ad esempio l'impresa che non ha realizzato la vendita dell'immobile in corso di costruzione)
- Strutturale assenza o minima presenza di fattore lavoro (es: piccole immobiliari di gestione)
- Periodo d'imposta inferiore a 12 mesi per il quale non è previsto il ragguglio del peso del titolare
- Presenza significativa di apprendisti
- Compensi corrisposti a soci amministratori ed ad amministratori non soci e rilevati in righe del quadro F del modello studi di settore diversi dal rigo F19 (Spese per lavoro dipendente)
- Significativa presenza di perdite su crediti commerciali o minusvalenze patrimoniali non di natura straordinaria
- Numero di giornate retribuite ed esposte nel quadro A del modello studi di settore (desunte dal mod. DM10) non corrispondente alle effettive giornate lavorative (Es: esistenza documentabile di giornate di maternità, malattia etc. con indennità a carico del datore di lavoro)
- Altro (da descrivere)

##### I04 (Redditività dei beni strumentali):

- Ciclo produttivo pluriennale (ad esempio l'impresa che non ha realizzato la vendita dell'immobile in corso di costruzione)
- Investimenti operati in fase di avvio dell'attività che non hanno dato luogo a ricavi
- Utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già completamente ammortizzati
- Valore elevato di compensi corrisposti agli associati in partecipazione
- Altro (da descrivere)



Tributario

# L'Informatore

settembre 2007

## Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

### S2 Marginalità economica

#### M01 (Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare):

- Età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta
- Stato di salute del titolare
- Problemi di natura familiare
- Attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di lavoro dipendente
- Altro da descrivere

#### M02 (Situazioni riferibili all'impresa):

- Ridotte dimensioni della struttura
- Attività esercitata nell'immobile adibito anche ad uso abitativo
- Assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete
- Assenza di personale dipendente e collaboratori
- Assenza di spese per formazione professionale
- Assenza di spese per promozione dell'attività (pubblicità, propaganda, ecc.)
- Impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi
- Debole competitività dei prodotti/servizi erogati
- Altro (da descrivere)

#### M03 (Situazioni riferibili al mercato):

- Clientela privata di fascia economicamente debole
- Scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti (Es: terzisti)
- Incapacità/impossibilità di diversificare la clientela
- Ridotta articolazione del processo produttivo
- Monocliente in posizione dominante che impone le regole di mercato
- Situazione di crisi del settore economico di riferimento, con impossibilità di operare una riconversione
- Altro (da descrivere)

#### M04 (Localizzazione d'impresa):

- Area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico
- Scarso presenza di infrastrutture etc.
- Situazione d'impedimento al normale svolgimento dell'attività (ridotta accessibilità al luogo di esercizio dell'attività o altro)
- Altro (da descrivere)

### S3 Congruità e coerenza

#### Ce (altre cause non direttamente correlate alle situazioni precedenti e che possono comportare la inattendibilità del ricavo stimato):

- Descrivere, in formato libero, condizioni particolari o specifiche situazioni che hanno connotato l'esercizio di impresa (non normale revisione al ribasso dei prezzi di vendita imposta dalla concorrenza, lavori pubblici che hanno ridotto l'accessibilità al luogo di esercizio dell'attività, delocalizzazione delle attività produttive da parte del committente, ecc.)
- Riportare la eventuale presenza di condizioni particolari specifiche per il singolo studio di settore e previste nelle prassi ministeriali

### S4 Simulazione di applicazione di Gerico

Qualora sia opportuno evidenziare i risultati di una applicazione simulata di Gerico, sulla base della riassegnazione di nuovi valori per talune variabili, va indicata la nuova valoriz-

zazione delle variabili interessate, facendo riferimento ai corrispondenti righe del modello studi di settore e vanno indicati il nuovo valore del ricavo puntuale e del ricavo minimo risultante dalla simulazione stessa.

Al fine di favorire l'acquisizione delle informazioni, la compilazione del riquadro "Attestazione" del modello Studi di settore può essere effettuata con le modalità e secondo la sintassi (negli esempi messe in evidenza con sfondo di giallo) indicate negli esempi sottostanti (in alternativa ai codici possono essere riportate le denominazioni, ad es. quelle indicate tra parentesi, con ricorso ai separatori ":" e "-" come sotto evidenziato, con la raccomandazione di descrivere con dettaglio ed con elementi specifici le singole circostanze).

#### Esempio n. 1

Con riferimento alla condizione di non normalità, nel caso di non applicabilità dell'indicatore "incidenza dei costi di disponibilità di beni mobili strumentali" la sintassi da utilizzare in sede nel riquadro "Annotazioni" potrebbe essere la seguente:

#### I01 (Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali):

- Vendita, nel corso dell'anno, di beni strumentali per un ammontare di 125.000 euro
- Prevalenza dei costi per canoni di leasing (leasing triennale sull'autogru, del valore di 180.000 euro)

#### Esempio n. 2

Con riferimento alla condizione di "marginalità", nel caso di situazioni soggettive riferibili al titolare, alla struttura di impresa ed al mercato di riferimento, la sintassi da utilizzare nel riquadro "Annotazioni" potrebbe essere la seguente:

#### M01 (Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare):

- Stato di salute precario (oltre tre mesi di inattività per malattia nel corso dell'anno).

#### M02 (Situazioni riferibili all'impresa):

- Attività svolta in un locale della propria abitazione, utilizzando soltanto un mescolatore, vecchio di oltre 10 anni.

#### M03 (Situazioni riferibili al mercato):

- L'impresa chimica, committente quasi esclusivo, sta riducendo progressivamente l'attività.

#### Esempio n. 3

Altro esempio di marginalità economica:

#### M01 (Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare):

- Pensionato

#### M02 (Situazioni riferibili all'impresa):

- svolge attività con un unico automezzo di portata non superiore a 35 quintali
- non si avvale di collaboratori né di dipendenti

#### M03 (Situazioni riferibili al mercato):

- Divieto da parte del consorzio-committente di svolgere attività verso terzi diversi
- Compensi prefissati e di basso importo rispetto al mercato

#### Esempio n. 4

Con riferimento ad una situazione specifica, di ricarico basso dovuto ad una politica di sconti imposta dal mercato e a situazione temporanea di ostacolo all'esercizio dell'attività:

#### Ce (Altre cause di non normalità ai fini della congruità):

- Sconti del 20% applicato su tutto il non farmaco oltre che su sop e otc, per 10 mesi dell'anno, per sostenere la concorrenza locale (apertura di un supermercato, presenza di centri



Tributario

benessere e di erboristeria)

- Chiusura al traffico della via in cui è situato l'esercizio commerciale a causa dei lavori per costruzione della linea del tram

- Inizio attività, in prosecuzione di attività preesistente, con mancato mantenimento della clientela (- 50%)

#### **Esempio n. 5**

Altro esempio di condizioni di non normalità economica

#### **Ce (Altre cause di non normalità ai fini della congruità):**

- Autotrasportatore con due automezzi e un collaboratore

- Perdita del committente principale con significativa contrazione dei ricavi

- Utilizzo degli automezzi, in misura ridotta del 40%, per 10 mesi dell'anno, con possibilità di documentare il ridotto utilizzo

#### **Esempio n. 6**

In presenza di numero di giornate retribuite diverse da quelle lavorate, a causa di assenza per malattia:

#### **I03 (Valore aggiunto per addetto):**

- Assenza per malattia di un dipendente per sei mesi, con indennità a carico azienda

#### **S4 (Simulazione con Gerico):**

- A02 = 478

- Ricavo puntuale = 134.752

- Ricavo minimo = 130.167

## **Studi di settore Annotazione separata Approvazione modelli Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2007**

Sul supplemento ordinario n. 122 alla Gazzetta ufficiale n. 119 del 24 maggio 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2007, recante: "Approvazione dei modelli di comunicazione dei dati, riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2006."

#### **Approvazione dei modelli**

Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli M e N per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2007, anche in forma unificata.

I modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attività esercitate, attenendosi alle indicazioni fornite nelle istru-

# **L'Informatore**

settembre 2007

## **Imposte dirette e indirette**

zioni di compilazione.

I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione.

Con la compilazione dei suddetti modelli si assolve, per il periodo d'imposta 2006, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.

#### **Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa**

I modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati, prelevandoli dal sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al provvedimento in esame.

I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del provvedimento stesso.

È autorizzata la stampa dei modelli nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al provvedimento in esame.

#### **Modalità per la trasmissione dei dati**

I modelli, in base ai decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle Entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet ovvero avvalendosi degli incaricati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il provvedimento in esame.

#### **Asseverazione**

I soggetti che effettuano l'asseverazione (art. 35, comma 1, lettera b) del Dlgs n. 241/1997) devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili, indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
- b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
- c) relativi alle unità immobiliari utilizzati per l'esercizio dell'attività.



Tributario

## Studi di settore Indicatori di normalità economica Circolare n. 38 dell'Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2007

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 38 del 12 giugno 2007, recante: "Studi di settore - Periodo d'imposta 2006".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce ai contribuenti indicazioni per quanto riguarda i nuovi "indicatori di normalità economica per i contribuenti soggetti agli studi di settore".

Qui di seguito si riporta il testo della circolare della Confcommercio.

Per sostenere una sostanziale inapplicabilità degli indicatori, deve essere opportunamente vagliata l'esistenza di alcune circostanze, verificatesi per cause dipendenti o indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, che fanno fondatamente presumere una presenza dell'impresa non in linea con le normali logiche di mercato.

Gli elementi da valutare caso per caso, così come definiti dall'Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:

- limiti dimensionali e organizzativi per la struttura di impresa;
- arretratezza/ inadeguatezza delle infrastrutture strumentali e assenza di investimenti anche legati alla promozione dell'attività;
- assenza di spese per servizi esterni (non esternalizzazione delle fasi di lavorazione e di produzione);
- modalità organizzative di vendita tradizionali e assolutamente estranee a sistemi di rete (assenza di rapporti di franchising, affiliazione ovvero associazione a gruppi di acquisto);
- ridotta articolazione del processo produttivo e bassa capacità di penetrazione sul mercato;
- limiti del mercato di riferimento (ampiezza territoriale e tipologia di clientela);
- scarsa competitività dei prodotti/servizi erogati e/o non sufficiente capacità produttiva;
- debolezza rispetto ai canali di approvvigionamento; età avanzata del titolare;
- localizzazione territoriale (geografica e di contesto produttivo).

Il ricorrere di queste condizioni, asseverato direttamente da funzionari delle Associazioni abilitati al contenzioso in rappresentanza del contribuente o dal responsabile fiscale del Caf - laddove esistente -, dovrà essere preso in considerazione dall'ufficio in sede di applicazione degli studi di settore e, soprattutto, in occasione del contraddittorio e dell'eventuale successivo accertamento, anzi - afferma l'Agenzia - se ne dovrà tener conto già in occasione della selezione delle posizioni da sottoporre ad accertamento sulla base degli studi di settore.

In questo senso gli uffici finanziari saranno dotati di un apposito software in grado di evidenziare i profili di marginalità così come sopra descritti, per consentire una valutazione pon-

# L'Informatore

settembre 2007

## Imposte dirette e indirette

derata della reale collocazione dell'impresa nel contesto della disciplina degli studi di settore.

Nel triennio 2007-2009 tutti gli studi vigenti per il periodo d'imposta 2006 formeranno oggetto delle revisioni evolutive che dovranno tener conto di indicatori di normalità economica non più generici ma "specifici"; queste revisioni saranno elaborate secondo la ordinaria procedura che contempla il parere della commissione degli esperti, nella quale - come per gli anni precedenti - è presente anche Confcommercio.

La circolare, inoltre, per particolari settori di attività economiche e per situazioni specifiche, detta istruzioni mirate, ai fini di una corretta applicazione degli indicatori di normalità economica.

Data l'importanza dei chiarimenti forniti, se ne riporta di seguito il testo integrale.

### Elevata dotazione di beni mobili strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria

L'indicatore "Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi", potrebbe determinare esiti di "non normalità", con conseguente determinazione di maggiori ricavi, nell'ipotesi in cui il contribuente utilizzi, esclusivamente o prevalentemente, beni mobili strumentali utilizzati per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing). Tale situazione richiede un'attenta valutazione in quanto l'incidenza dei canoni di locazione finanziaria (in rapporto al valore del bene strumentale) generalmente risulta più elevata. In sede di contraddittorio, pertanto, l'ufficio dovrà tener conto di tale circostanza, a condizione, naturalmente, che essa venga debitamente documentata dal contribuente.

### Applicazione degli studi di settore alle imprese con periodo d'imposta inferiore ai 12 mesi

L'applicazione degli studi di settore alle imprese con periodo d'imposta inferiore ai 12 mesi prevede un meccanismo di calcolo che tiene in considerazione il minor numero di mesi nei quali è esercitata l'attività d'impresa durante il periodo d'imposta. L'indicazione di tale ultima informazione nello specifico campo posto nel frontespizio dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi consente infatti di effettuare in maniera automatica un ragguglio ad anno delle cosiddette variabili a "stock", ossia di quelle variabili (come ad esempio il valore dei beni strumentali, la superficie dei locali, etc.) che, poiché riferite a valori presenti ad una data prefissata (generalmente 31 dicembre), non risultano proporzionate al numero di mesi di esercizio dell'attività. L'operazione in parola viene effettuata ovviamente anche ai fini dell'indicatore di coerenza economica "Valore aggiunto per addetto", mediante la commisurazione specifica del numero degli addetti al periodo d'imposta inferiore ai 12 mesi.

Tale commisurazione non riguarda, tuttavia, l'apporto del titolare dell'impresa individuale o familiare. Per tali imprese, quindi, l'applicazione dell'indicatore in parola potrebbe determinare risultati non calibrati sulla situazione effettiva, qualora le stesse abbiano esercitato l'attività per pochi mesi nel corso dell'anno e siano caratterizzate soprattutto dall'apporto lavorativo del titolare dell'impresa.

### Compensi per soci amministratori di società di capitali

Il calcolo del "Valore aggiunto" viene effettuato sottraendo

TRIBUTARIO



Tributario

dall'ammontare dei ricavi una serie di costi tra i quali non rientrano le "Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa". Per le società di persone i compensi corrisposti ai soci amministratori sono compresi nelle dette "Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e dunque non concorrono all'applicazione dell'indicatore, mentre lo stesso non accade nel caso di compensi corrisposti:

- agli amministratori non soci delle società di persone medesime

- agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires, in quanto tali spese sono incluse tra le "Spese per acquisti di servizi" che incidono, in diminuzione sull'indicatore "Valore aggiunto per addebito".

Quest'ultima circostanza, qualora gli importi attribuiti ai predetti soggetti siano elevati, va tenuta presente nella valutazione dei maggiori ricavi emergenti dalla applicazione dell'indicatore in questione.

#### **Indicatore "Redditività dei beni strumentali" - studio SM80U (Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione)**

La formula di calcolo dell'indicatore "Redditività dei beni strumentali" prevede che al denominatore della frazione sia considerato il valore dei beni strumentali indicato al rigo F29 del quadro degli elementi contabili del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; a sua volta tale valore comprende il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato. Tale ultimo importo assume spesso valori molto elevati nelle attività di Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione (studio SM80U), poiché generalmente è uso delle compagnie petrolifere concedere in comodato ai titolari di tale attività, l'impianto di distribuzione di carburanti il cui valore è normalmente molto elevato.

Tale circostanza va tenuta presente nella valutazione dei maggiori ricavi emergenti dalla applicazione dell'indicatore in questione, dato che lo stesso presuppone, dal punto di vista logico, che la redditività sia commisurata ad investimenti nell'azienda da parte del titolare.

Ne consegue che la presenza elevata o esclusiva di tali beni nel "Valore dei beni strumentali", considerato ai fini del calcolo dell'indicatore "Redditività dei beni strumentali", potrebbe comportare un risultato di incoerenza dell'indicatore. Anche in questi casi, gli uffici dovranno, pertanto, valutare se l'incoerenza sia attribuibile a tale ipotesi.

#### **Componenti negative di carattere fiscale**

Ai fini della corretta valutazione della posizione del contribuente e dell'indicatore relativo al "Valore aggiunto per addebito" e alla "Redditività dei beni strumentali", l'ufficio dovrà tenere in considerazione le ipotesi in cui gli indicatori citati presentino situazioni di "non coerenza" derivante dall'indicazione in dichiarazione di talune componenti negative di reddito, di carattere esclusivamente fiscale (es. determinate tipologie di agevolazioni fiscali), indicate nel rigo F23 "Altri componenti negativi" del quadro F. In tali fattispecie, infatti, dette componenti di carattere puramente fiscale, riducono il valore del numeratore e, conseguentemente, riducono il risul-

# L'Informatore

settembre 2007

## Imposte dirette e indirette

tato dell'indicatore di normalità economica.

#### **Valutazione delle rimanenze finali "a costo" - Studio TG69U**

Per le attività caratterizzate da cicli produttivi che investono più periodi d'imposta (come nel caso delle attività rientranti nello studio di settore TG69U), ai fini dell'applicabilità degli indicatori "Valore aggiunto per addebito" e "Redditività dei beni strumentali mobili", occorre aver riguardo a quelle imprese che effettuano la valutazione delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in base al criterio del "costo" (previgente articolo 93, comma 5, del Tuir). Tali imprese infatti potrebbero risultare incoerenti ai predetti indicatori, qualora il valore di tali rimanenze sia particolarmente elevato in rapporto ai ricavi dichiarati nel corso del periodo d'imposta.

Gli uffici, di conseguenza, avranno cura di valutare, in sede di applicazione del singolo studio di settore, se nel caso concreto tale incoerenza sia attribuibile a tale particolare modalità di valutazione delle rimanenze.

#### **Imprese che realizzano immobilizzazioni per lavori interni**

Le imprese che effettuano incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - Voce A4 del conto economico (generalmente si tratta di imprese appartenenti al comparto dei servizi o delle manifatture) devono indicare i relativi incrementi nel rigo F04 del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, per un ammontare corrispondente ai costi sostenuti, nel periodo d'imposta considerato, per la realizzazione di tali beni. È possibile, in queste circostanze, che si rilevi una situazione di non congruità derivante dall'indicazione di tali costi nelle varie voci presenti nel quadro F dell'allegato studi di settore. Pertanto, gli Uffici, in sede di contraddittorio, valuteranno, una volta verificata l'esistenza di costi imputati ad incremento delle immobilizzazioni per lavori interni, di procedere ad una nuova stima dei ricavi, scomputando tali costi dalle relative componenti negative e, quindi, riapplicare lo studio attraverso il software Gerico. Analogamente, andrà valutato con attenzione il risultato di "normalità economica" del contribuente considerato che la realizzazione di immobilizzazioni per lavori interni può avere un impatto anche sul valore dei diversi indicatori.

#### **Valorizzazione, locazione e vendita di beni immobili - Studio TG40**

Per le attività di valorizzazione, locazione e vendita di immobili, oggetto dello studio TG40U, si evidenzia che, nel caso di affitto di terreni ad uso agricolo, potrebbero verificarsi delle situazioni di non congruità a seguito dell'applicazione degli indicatori di normalità economica, a causa della particolare determinazione del componente fiscalmente rilevante di questo tipo di attività, che viene calcolato su base catastale. Tale "non congruità" può essere anche di notevole entità nei casi di contribuenti che effettuano esclusivamente "affitto di terreni ad uso agricolo".

Si evidenzia inoltre l'esistenza di piccole imprese che svolgono l'attività di locazione di un numero esiguo di immobili (se non di un solo immobile), per gestire la quale non è necessario un particolare e continuativo apporto lavorativo. In tal caso, dato che l'applicazione dell'indicatore di normalità economica "valore aggiunto per addebito" presuppone sempre



Tributario

l'esistenza di almeno 1 addetto, ciò potrebbe comportare una stima di maggiori ricavi non aderente alla effettiva situazione del contribuente.

#### Situazioni particolari riguardanti gli addetti

Nella circolare n. 31/E del 2007 è stato già evidenziato che l'applicazione dell'indicatore "Valore aggiunto per addetto" potrebbe portare a risultati non adeguati alla effettiva posizione del contribuente, laddove tra gli addetti siano compresi apprendisti o soggetti per i quali si siano verificate prolungate assenze per malattia o per maternità. In tal caso, va tenuto presente che l'indicatore non consente di discernere la minore consistenza del fattore lavoro determinata dalle menzionate situazioni. Pertanto, qualora la detta, minore consistenza sia dimostrabile ed incida in modo sostanziale sulla effettiva forza lavoro che ha prodotto valore aggiunto, i relativi effetti vanno presi in considerazione ai fini della determinazione dei maggiori ricavi derivanti dall'applicazione dell'indicatore in parola (ad es., in presenza di una lavoratrice in maternità per l'intero periodo d'imposta, sostituita da altra con contratto a tempo determinato, andrà considerato un addetto invece di due).

#### Ulteriori precisazioni in merito alla compilazione e trasmissione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

##### Cessazione dell'attività

Nella circolare 31/E del 22 maggio 2007, al paragrafo 6.1, è stato specificato che nel caso in cui il contribuente cessi l'attività nel corso del periodo d'imposta 2006 e, ai sensi dell'art. 1, comma 19, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2007, sia tenuto all'invio del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, egli dovrà fornire l'indicazione del numero dei mesi di esercizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

In questi casi, il contribuente trasmetterà il modello Unico 2007 allegando il modello studi di settore compilato, nel suo frontespizio, con la sola indicazione del numero dei mesi di esercizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta, senza tener conto della segnalazione fornita dal diagnostico in sede di trasmissione della dichiarazione, con la quale si richiede anche l'informazione (contenuto nel frontespizio medesimo) relativa all'inizio e/o alla cessazione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, nonché alla mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti."

Per completezza di documentazione e comodità di consultazione, si riporta, infine, qui di seguito l'indice analitico dell'Allegato n. 3 annesso alla circolare n. 38, dedicato ai singoli studi revisionati in vigore dal periodo d'imposta 2006.

#### Allegato 3

##### 1. Comparto delle manifatture

- 1.1 Valutazioni di carattere generale
- 1.2 Studi monitorati e studi approvati in via definitiva.
- 1.3 Aggiornamento dei correttivi specifici (c.d. non automatici) previsti per gli studi TD18U, TD20U, TD32U e TD35U.
- 1.4 Utilizzo delle giornate di sospensione dell'attività lavorativa, Cig ed istituti simili per il personale dipendente.
- 1.5 L'introduzione di un "fattore di modulazione" del valore

# L'Informatore

settembre 2007

## Imposte dirette e indirette

dei beni strumentali per gli studi: TD11U, TD13U e TD17U.

1.6 Informazioni inserite nel quadro Z - Dati Complementari. Studi di settore TD16U, TD28U e TD35U.

1.7 Ulteriori informazioni richieste nei quadri C e D degli studi di settore già in vigore da precedenti periodi d'imposta: TD19U e TD47U.

1.8 Studio di settore TD05U - Produzione e conservazione di carne

1.9 Studio di settore TD11U - Fabbricazione di olio di oliva e di semi.

1.10 Studio di settore TD13U - Finissaggio dei tessuti

1.11 Studio di settore TD15U - Produzione di latte.

1.12 Studio di settore TD17U - Fabbricazione di altri prodotti in gomma, lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, ecc.

1.13 Studio di settore TD23U - Laboratori di cornici

1.14 Studio di settore TD30U - Riciclaggio e commercio all'ingrosso di rifiuti e rottami.

1.15 Studio di settore TD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi, specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione, profumi e cosmetici, oli essenziali.

##### 2. Comparto del commercio

2.1 Valutazioni di carattere generale

2.2 Aggiornamento del fattore correttivo per lo studio TM04U - Farmacie.

2.3 Studio di settore TM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

2.4 Studio di settore TM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici

2.5 Studio di settore TM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

2.6 Studio di settore TM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria

2.7 Studio di settore TM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce

2.8 Studio di settore TM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio

2.9 Studio di settore TM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento

2.10 Studio di settore TM40B - Commercio ambulante di fiori, piante e sementi

2.11 Studio di settore TM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici

2.12 Studio di settore TM43U - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio.

2.13 Studio di settore TM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio.

2.14 Studio di settore TM45U - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato.

2.15 Studio di settore TM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici

2.16 Studio di settore TM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Studio di settore SM87U - Commercio al dettaglio di prodotti

TRIBUTARIO



Tributario

n.c.a. e prodotti usati

Studio di settore SM88U – Commercio all'ingrosso di altri prodotti n.c.a.

### 3. Comparto dei servizi

3.1 Valutazioni di carattere generale

3.2 Studio di settore SG98U - Riparazione di altri beni di consumo.

3.3 Studio di settore SG99U - Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.; Altri servizi alle famiglie.

3.4 Studio di settore TG38U- Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio

3.5 Studio di settore TG40U – Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri

3.6 Studio di settore TG42U – Agenzie di concessione di spazi pubblicitari

3.7 Studio di settore TG48U - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

3.8 Studio di settore TG52U – Confezionamento di generi alimentari e non

3.9 Studio di settore TG53U – Traduzioni e interpretariato

3.10 Studio di settore TG54U – Sale giochi e biliardi

3.11 Studio di settore TG69U - Costruzioni

3.12 Studio di settore TG73A - Movimento merci e magazzinaggio

3.13 Studio di settore TG73B - Spedizionieri, intermediari dei trasporti, corrieri

3.14 Studio di settore TG76U – Fornitura di pasti preparati, mense

3.15 Studio di settore TG77U – Trasporti marittimi, costieri e per vie d'acqua interne

3.16 Studio di settore TG78U - "Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator"

3.17 Studio di settore TG79U – Noleggio di autovetture, di mezzi di trasporto marittimi, di altri mezzi di trasporto

3.18 Studio di settore TG81U – Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia

3.19 Studio di settore TG82U – Studi di promozione pubblicitaria, pubbliche relazioni

3.20 Studio di settore TG83U – Gestione di impianti sportivi

3.21 Studio di settore TG85U - Sale da ballo e simili

3.22 Studio di settore TG87U - Consulenze finanziarie, amministrative, pianificazione aziendale, agenzie di informazioni commerciali.

3.23 Studio di settore TG88U - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, richiesta certificati e disbrigo pratiche

3.24 Studio di settore TG89U – Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura.

### 4. Comparto delle attività professionali

4.1 Valutazioni di carattere generale

4.2 Applicazione definitiva degli studi di settore

4.3 Applicazione monitorata degli studi di settore

4.4 Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore

# L'Informatore

settembre 2007

## Imposte dirette e indirette

4.5 Inesistenza di cause di inapplicabilità

4.6 Principali novità degli studi dei professionisti

4.7 Le evoluzioni degli Studi di Settore relativi alle attività professionali

4.8 I correttivi

4.9 Studio di settore TK23U - Servizi di ingegneria integrata

4.10 Studi di settore TK24U - Consulenze fornite da agronomi e periti agrari; TK25U - Consulenze fornite da agronomi

4.11 Studio di settore UK03U – Attività tecniche svolte da geometri

4.12 Studio di settore UK04U – Attività degli studi

4.13 Studio di settore UK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenza del lavoro

4.14 Studio di settore UK18U – Studi di architettura

4.15 Studio di settore UK21U – Servizi degli studi odontoiatrici

4.16 Studio di settore SK30U - Attività tecniche e aerofotogrammetria.

## Acquisto di medicinali Scontrino fiscale "parlante" Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2007

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 28 giugno 2007, recante: "Farmacisti non in grado di emettere scontrino "parlante" potranno autocertificare farmaci venduti".

Come noto, la legge Finanziaria 2007 ha stabilito che, ai fini della deduzione/detrazione Irpef delle spese relative all'acquisto di medicinali, dal 1° luglio 2007 il contribuente deve documentare il relativo onere tramite la fattura o lo scontrino fiscale "parlante", cioè recante l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché del codice fiscale del destinatario".

Fino al 31 dicembre 2007, qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale può essere aggiunto a mano sullo scontrino da parte dell'interessato.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate dispone che, tenuto conto delle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori del settore, per il periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2007 l'attestazione potrà avvenire anche con un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino fiscale nel quale andranno specificate la natura, qualità e quantità dei farmaci venduti.



Tributario

## Spese di ristrutturazione Risoluzioni n. 124 e n. 127 dell'Agenzia delle Entrate del 4 e 5 giugno 2007

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risoluzioni n. 124 datata 4 giugno recante: "Articolo 35, commi 20 e 35 quater, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 – Spese di ristrutturazione su immobili" e n. 127 datata 5 giugno 2007, recante: "Istanza di interpello. XY spa Acquisto di box pertinenziali. Indicazioni del costo della manodopera in fattura. Art. 35, comma 19, del d.l. n. 223 del 2006".

In materia di recupero del patrimonio edilizio sugli immobili adibiti ad abitazioni, per le spese sostenute nel periodo 1° ottobre 2006 – 31 dicembre 2006 è stato stabilito quanto segue:

- la misura della detrazione è pari al 36%;
- il limite massimo di spesa agevolabile, pari a € 48.000, è riferito all'immobile oggetto dell'intervento e non più ai singoli interessati.

Si ricorda, inoltre, che a decorrere dal 4 luglio 2006 l'agevolazione in esame è subordinata all'indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata.

Con i provvedimenti in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti.

### **Il nuovo limite di spesa di € 48.000 fissato per abitazione**

Un Caf chiede chiarimenti in relazione al calcolo del limite di spesa nel caso in cui sullo stesso immobile abbiano titolo alla detrazione due o più soggetti, con particolare riferimento all'ipotesi in cui le spese siano state sostenute da uno o da entrambi i soggetti, in parte nel periodo precedente al 1° ottobre 2006 e in parte nel periodo successivo.

Al riguardo occorre innanzitutto chiarire se le spese sostenute ante 30 settembre 2006, per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro da uno dei contitolari, precludono in ogni caso le detrazioni all'altro soggetto, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia sostenuto alcuna spesa prima della suddetta data.

Se nel periodo precedente al 1° ottobre 2006 alcuni dei soggetti contitolari hanno raggiunto o superato il limite di 48.000 euro di spesa, tali soggetti non avranno diritto ad usufruire di ulteriori detrazioni, con riferimento alle spese sostenute per la medesima unità immobiliare nel periodo successivo a tale data.

Per i soggetti che, invece, alla data del 30 settembre 2006, non abbiano raggiunto detto limite di spesa e, nel periodo successivo, proseguano i lavori di ristrutturazione per la medesima unità immobiliare, permane il diritto a fruire in una certa misura della detrazione in esame.

In particolare, per le spese sostenute dopo il 1° ottobre 2006, il limite massimo complessivo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari 48.000 euro da suddividersi tra i contitolari dell'immobile che non hanno individualmente raggiunto il suddetto limite nel periodo precedente.

Al fine di permettere ai Caf di verificare l'ammontare delle spese sostenute dal contribuente e dagli altri contitolari del-

l'immobile prima e dopo il 30 settembre 2006, è necessario che l'interessato produca una dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, diretta ad attestare l'importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari distintamente nei due periodi.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi numerici utili alla comprensione dei principi da applicare per l'individuazione della detrazione spettante ai comproprietari.

Si consideri l'ipotesi di tre soggetti, comproprietari del medesimo immobile, di cui il primo (A) ha effettuato pagamenti per euro 48.000 fino al 30 settembre e pagamenti per 30.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006; il secondo (B) ha effettuato pagamenti per euro 48.000 fino al 30 settembre e pagamenti per 30.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006; il terzo (C) ha effettuato pagamenti per euro 20.000 fino al 30 settembre e pagamenti per 30.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006.

In tale situazione i soggetti A e B non potranno usufruire di un'ulteriore detrazione delle spese effettuate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, in quanto nel periodo precedente è stato già superato, da ciascuno di loro, il limite di spesa sul quale la detrazione può essere calcolata, in base alle nuove disposizioni.

Il soggetto C, non avendo superato il limite di spesa di 48.000 euro nel periodo fino al 30 settembre, ha a disposizione, dal 1° ottobre 2006, un'ulteriore detrazione per un importo risultante dalla differenza tra il limite massimo di 48.000 euro (che a partire da questa data deve essere riferito all'abitazione e non al singolo comproprietario) e l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta fino al 30 settembre 2006 (28.000 euro).

Si consideri l'ulteriore ipotesi di tre soggetti, comproprietari del medesimo immobile, di cui il primo (A) ha effettuato pagamenti per euro 9.000 fino al 30 settembre e pagamenti per 30.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006; il secondo (B) ha effettuato pagamenti per euro 10.000 fino al 30 settembre e pagamenti per 15.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006; il terzo (C) ha effettuato pagamenti per euro 20.000 fino al 30 settembre e pagamenti per 15.000 euro nel periodo successivo al 1° ottobre 2006.

In tale situazione i tre soggetti, non avendo raggiunto il limite massimo di spesa di 48.000 euro per abitazione sul quale è possibile calcolare la detrazione, potranno usufruire di un'ulteriore detrazione in relazione alle spese sostenute nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006.

Poiché il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione a partire dal 1° ottobre 2006 è di 48.000 euro per abitazione, tale limite deve essere suddiviso tra i comproprietari.

Nel seguente esempio si suppone che la suddivisione tra i comproprietari venga eseguita in proporzione alla spesa sostenuta nel periodo a partire dal 1° ottobre 2006, ma è ipotizzabile qualsiasi altra ripartizione tra gli stessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle norme.

In base al criterio di ripartizione ipotizzato, poiché nel secondo periodo A ha sostenuto spese per 30.000 euro, potrà usufruire di un'ulteriore limite di spesa, sul quale calcolare la detrazione spettante, pari a:

$$30.000 : 60.000 \times 48.000 = 24.000$$



Tributario

Per quanto riguarda B e C, che nel secondo periodo hanno sostenuto spese per 15.000, l'ulteriore detrazione risulterà dal seguente calcolo:

$$15.000 : 60.000 \times 48.000 = 12.000$$

#### **La certificazione dell'amministratore del condominio**

La quietanza, che l'amministratore del condominio deve rilasciare per attestare il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, deve indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino.

Si rammenta che, nel caso di titolarità, da parte di un condomino, di più appartamenti, il limite massimo di spesa (48.000 euro) relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione.

Inoltre, nella medesima quietanza dovrà essere specificato l'ammontare delle spese per il quale è teoricamente possibile fruire della detrazione del 36 per cento e la parte delle spese per la quale, invece, è possibile fruire della detrazione del 41 per cento.

Al fine di individuare la percentuale di detraibilità (41 o 36), deve farsi riferimento alla data di fatturazione dei lavori di ristrutturazione.

Pertanto, la detrazione dall'Irpef del 41 per cento può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con applicazione dell'aliquota Iva del 20 per cento.

Coerentemente, per i lavori fatturati con l'aliquota Iva del 10 per cento dovrà essere applicata la detrazione dall'Irpef nella misura del 36 per cento.

Si ricorda, altresì, che la detrazione compete con riferimento al bonifico bancario da parte dell'amministratore, nel limite delle rispettive quote imputate da questo ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente alla data di effettuazione del bonifico.

#### **Il limite di spesa in relazione alle pertinenze dell'abitazione**

In ordine alle pertinenze, viene chiesto se, ai fini del calcolo del limite di spesa complessivo, il concetto di abitazione si possa estendere anche alle pertinenze.

Il legislatore tributario ha inteso collegare il limite massimo di spesa all'abitazione escludendo che per le pertinenze si possa computare un ulteriore autonomo limite di spesa.

In sostanza, il limite di 48.000 euro va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.

#### **Indicazione della mano d'opera nella fattura**

Per quanto riguarda l'individuazione delle spese in relazione alle quali vige l'obbligo dell'indicazione in fattura del costo della manodopera, l'Agenzia delle Entrate precisa quanto segue.

Le agevolazioni fiscali Irpef per le ristrutturazioni edilizie sono state prorogate per tutto l'anno 2006 e sono state ulteriormente prorogate a tutto il 2007; spettano a condizione che il costo della manodopera utilizzata per i lavori di costruzione e ristrutturazione sia evidenziata in fattura in maniera distinta. Quest'obbligo sorge in relazione alle spese sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006.

Sebbene le spese sostenute dal committente dal 4 luglio 2006 in genere trovano documentazione in fatture emesse a partire dalla medesima data, può accadere anche che le medesime spese possono riguardare fatture emesse precedentemente al 4 luglio 2006 e, quindi, in un momento in cui, ai fini della detraibilità delle spese, non era obbligatoria la distinta indicazione in fattura del costo della manodopera.

Ciò posto, un Caf chiede se in tale ultima ipotesi competa il beneficio della detrazione.

In presenza di fatture prive dell'indicazione del costo della manodopera, in quanto emesse precedentemente al 4 luglio 2006, il contribuente non decade dall'agevolazione fiscale e può continuare a detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione, senza che sia necessario, a tal fine, richiedere all'emittente un'integrazione delle fatture medesime.

Pertanto, l'indicazione in fattura del costo della manodopera è un requisito che va verificato solo con riferimento alle fatture emesse successivamente al 4 luglio 2006.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 127 datata 5 giugno 2006, ha esaminato la problematica dell'indicazione del costo della manodopera in presenza della cessione di box pertinenziali realizzati in subappalto entro il 4 luglio 2006 e ha precisato quanto segue.

Anche il subappalto rientra tra le tipologie contrattuali interessate dall'obbligo di evidenziazione in fattura del costo della manodopera.

Tale obbligo, sorge, però, in relazione alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (4 luglio 2006) e, per tale motivo, viene richiesto solo per le fatture emesse a decorrere da tale data.

Nella fattispecie in esame i contratti di appalto relativi alla costruzione dell'opera hanno avuto invece esecuzione, ultimazione, fatturazione e pagamento entro il primo semestre del 2005, cioè, prima dell'entrata in vigore del DL n. 223 del 2006.

Ne consegue che, per la fruizione della detrazione d'imposta del trentasei per cento prevista in favore degli acquirenti dei box e dei posti auto già realizzati nel 2005 e destinati a pertinenza di unità abitative, la società dovrà provvedere alla sola attestazione delle spese di realizzazione dei box e dei posti auto e non far alcun riferimento specifico ai costi di manodopera, tra l'altro non più determinabili.



Tributario

## Elenco clienti e fornitori Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007

Sul supplemento ordinario n. 139 alla Gazzetta ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007 recante: "Individuazione degli elementi informativi e definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2006, n. 248".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate riassume quanto segue.

### Soggetti obbligati

Sono obbligati alla trasmissione degli elenchi tutti i soggetti passivi Iva.

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive è necessario distinguere le seguenti ipotesi.

Per le operazioni straordinarie avvenute durante l'anno cui si riferiscono gli elenchi:

- nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, ecc.) si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc.) deve trasmettere due distinte comunicazioni degli elenchi:

- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione;

- nel caso in cui invece il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

Per le operazioni straordinarie avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di trasmissione degli elenchi:

- nel caso in cui il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, il soggetto avente causa deve trasmettere due distinte comunicazioni:

- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa, sempre che l'adempimento non sia stato già assolto da quest'ultimo soggetto;

- nel caso in cui invece il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

### Elementi informativi da indicare negli elenchi

Gli elementi informativi da indicare negli elenchi sono:

- il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- l'anno cui si riferisce la comunicazione;
- il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distinta-

mente per ogni cointestatario;

- l'eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione;

- il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

- per ciascun soggetto cliente o fornitore l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;

- per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo dell'imposta afferente;

- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti.

Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita Iva.

Limitatamente a tali anni, è possibile indicare anche solo la partita Iva del soggetto cliente o fornitore.

Nella individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione.

La trasmissione avviene in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame.

### Operazioni escluse

Sono escluse, ai fini della compilazione e trasmissione degli elenchi, le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'Iva:

- cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del Dpr n. 633/1972.

Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, è inoltre possibile non comunicare i dati riferiti alle seguenti operazioni:

- operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 €, registrate cumulativamente;
- operazioni relative a fatture emesse, per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva;
- operazioni relative a fatture ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva;
- operazioni relative a fatture emesse, i cui corrispettivi sono stati computati ai sensi dell'art. 24 del Dpr n. 633/1972.

### Modalità di trasmissione dei dati

I soggetti tenuti alla trasmissione degli elenchi utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni.

Per la trasmissione dei dati, è possibile avvalersi degli intermediari abilitati.

La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame.

### Ricevute

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la rice-



## Tributario

zione del file contenente i dati medesimi.

L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline) generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate. La ricevuta non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
- b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo;
- d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario abilitato.

Le circostanze sopra elencate sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

### Tempistica di trasmissione dei dati

La trasmissione è effettuata entro il 29 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli elenchi.

Limitatamente al solo anno 2006, il termine è fissato al 15 ottobre 2007.

Limitatamente allo stesso anno, il termine è fissato al 15 novembre 2007 per i soggetti che nell'anno di riferimento hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai limiti di 516.000 per le cessioni di beni e 309.000 per le prestazioni di servizi.

È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo anno e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

### Trattamento dei dati

I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. "data warehouse", che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati

# L'Informatore

settembre 2007

## Imposte indirette

personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

Per quanto concerne alcune categorie di soggetti obbligati (es.: medici), potenzialmente in grado di conferire dati di natura sensibile relativamente ai propri clienti (pazienti), non si prevede che gli stessi indichino la tipologia di attività svolta, ciò al fine di evitare riferimenti allo stato di salute dei clienti (pazienti).

L'acquisizione di dati sensibili potrà aver luogo soltanto nel corso di un eventuale e successivo procedimento accertativo, in piena conformità con quanto indicato nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Agenzia delle Entrate, attraverso un incrocio dei dati reso possibile dal collegamento dei codici fiscali contenuti negli elenchi inviati dai soggetti obbligati con le categorie Atecofin dei medesimi contenute in altra sezione dell'Anagrafe tributaria.

Durante la fase di raccolta ed archiviazione i dati comunicati verranno custoditi all'interno di una specifica area dedicata dell'Anagrafe tributaria.

All'interno della predetta area i dati trasmessi confluiranno separatamente, in modo tale da consentire in via primaria la visualizzazione – per il soggetto obbligato alla trasmissione dell'elenco – di un dato riepilogativo dello stesso, in cui non saranno evidenziati i codici fiscali dei soggetti "clienti".

In un secondo momento, attraverso una ulteriore interrogazione sarà possibile acquisire l'informazione relativa ai singoli codici fiscali dei soggetti "clienti".

L'accesso all'area dedicata sarà comunque consentito ai soli soggetti che svolgono le attività relative al procedimento accertativo, le cui operazioni sono compiutamente tracciate. Verrà escluso l'accesso a soggetti che svolgono attività diverse da quelle del procedimento accertativo.

### Sicurezza dei dati

La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password.

Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.

Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento.

La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi "asimmetriche" che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

### Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del provvedimento in esame.



Legale

# L'Informatore

settembre 2007

In primo piano

LEGALE

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Disegno di legge "Liberalizzazioni" – Approvazione in prima lettura della Camera dei deputati ..... **Pag. 51**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

► **Commercio**  
Risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico ..... **Pag. 58**

► **Disciplina igienico-sanitaria**  
Oggetti di alluminio e relative leghe soggetti a venire a contatto con gli alimenti: disposizioni precauzionali ..... **Pag. 59**

► **Turismo**  
Nuova disciplina regionale dell'agriturismo – Lr n. 10/2007 ..... **Pag. 60**

### VARIE

► Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese ..... **Pag. 60**

novità: alcune disposizioni sono state modificate, altre aggiunte, altre ancora stralciate o soppresse.

Si indicano di seguito le principali novità introdotte dalla Camera dei deputati, precisando che al momento non è disponibile la numerazione ufficiale dell'articolato per la quale occorre attendere necessariamente il coordinamento formale che avverrà al momento della trasmissione del testo al Senato. ▼

### Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali ed alle prestazioni di servizi

Si introduce il divieto di limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza e di sicurezza stradale, ambientale, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro e fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare. La disposizione si applica anche ai distributori di carburante.

Sempre riferito a questo contesto, viene introdotto il principio per cui l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi ed a contingentamenti numerici.

Viene demandata alle Regioni nell'ambito dei propri poteri di programmazione, l'individuazione dei criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, nonché a promuovere la diffusione di carburanti eco-compatibili e l'efficienza energetica anche nei nuovi impianti, nonché i criteri per la regolamentazione degli orari.

Ulteriore modifica rispetto al testo presentato originariamente alla Camera, è la previsione di un termine maggiore riconosciuto alle Regioni ed agli enti locali per adeguare le loro normative ai principi sopradetti, che passa dagli originari 6 mesi agli attuali 12 mesi.

Infine per agevolare l'utilizzo del gas metano per autotrazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante tenendo conto della sua specificità. Al fine di assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio nazionale, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.

IN PRIMO PIANO

## Disegno di legge "liberalizzazioni" Approvazione in prima lettura della Camera dei deputati

La Camera dei deputati il 13 giugno 2007 ha approvato in prima lettura il disegno di legge recante "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali nonché inerenti in settori di rilevanza nazionale" (cd. Ddl liberalizzazioni).

Il provvedimento proseguirà il suo iter in Senato dove sarà possibile intervenire presentando istanze volte ad apportare al testo le modifiche necessarie a risolvere i profili critici per il sistema.

Rispetto alla proposta governativa, il testo licenziato dalla Camera contiene molte



Legale

# L'Informatore

settembre 2007

In primo piano

## **Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica**

Viene introdotto un nuovo articolo con cui si riserva, in via esclusiva, ai farmacisti la vendita al pubblico dei medicinali a dose o forma di medicamento.

Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicinali composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.

Tali medicinali composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

Viene inoltre stabilito che gli assistiti possono acquistare solo nelle farmacie convenzionate con il Sistema sanitario nazionale, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.

Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, secondo i criteri di contingentamento previsti dalle norme in materia (articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362). Negli esercizi commerciali di vicinato, nelle medie e grandi strutture di vendita possono essere venduti i farmaci di fascia C ovvero quelli privi delle caratteristiche di farmaco essenziale (fascia A), di farmaco per malattie croniche nonché di farmaci di rilevante interesse terapeutico (fascia B) (articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537). La norma prosegue prevedendo, in maniera non del tutto chiara, che i farmaci di fascia C che possono essere posti in vendita negli esercizi commerciali debbano essere "dispensati nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci" da parte del pubblico e del personale non addetto, sia negli orari di apertura al pubblico che di chiusura.

La disposizione dà luogo a differenti interpretazioni: da un lato sembrerebbe riferirsi ai luoghi di conservazione dei farmaci in quanto l'inaccessibilità al pubblico che si intende tutelare è prevista anche negli orari di chiusura degli esercizi. L'ipotesi più accreditata tuttavia è che faccia riferimento alla creazione di un locale riservato e chiuso da collocare dentro l'esercizio commerciale per impedire il self-service al pubblico di detta categoria di farmaci.

È abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto nel presente articolo.

## **Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare**

Ulteriore novità è rappresentata dall'inserimento di un nuovo articolo che consente alle imprese di produzione e trasformazione alimentare, purché in possesso dei requisiti professionali previsti dal 114/98 per il settore alimentare, l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato.

Tale attività può essere esercitata utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

## **Eliminazione di vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione**

Viene introdotto un nuovo articolo che ribadisce l'applicazione all'attività di panificazione, delle disposizioni del Dlgs 114/98 in materia di orari (art.11 commi 4 e 5, 12 e 13), al fine di favorire la promozione di condizioni di pari opportunità ed un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione, nonché di assicurare ai consumatori una più ampia accessibilità ai relativi prodotti.

Le previsioni riguardano l'applicazione di deroghe in materia di chiusura domenicale e festiva di cui all'articolo 11 comma 5 del Dlgs 114/98 nonché la regolamentazione degli orari nelle città d'arte e nei comuni turistici.

Tale previsione era già presente nel secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, senza il richiamo alle deroghe comunali alla chiusura domenicale, che di conseguenza viene soppresso.

## **Cancellazione di ruoli e applicazione della Dia per le attività di intermediazione di affari.**

Le attività di intermediazione commerciale e di affari, dalle quali vengono esclusi gli spedizionieri, possono essere svolte previa presentazione della Dia alla Camera di commercio competente corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi morali, professionali, tecnici e finanziari ove prescritti (con esclusione delle attività di recupero crediti e pubblici incanti per le quali continua ad applicarsi l'art.115 del Tulp). Sono soppressi i ruoli e gli albi per gli agenti di affari in mediazione, agenti immobiliari, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi.

Inoltre per il raccomandatario marittimo viene soppresso l'elenco interprovinciale (legge 35/77 art 6) e per lo spedizioniere viene soppresso l'elenco autorizzato legge 1442/1941, articolo 2.

Con decreto del ministero Sviluppo economico sono disciplinate le modalità di trascrizione nel registro delle imprese e nel Rea dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione per i nuovi operatori, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

Rispetto alla stesura iniziale dell'articolo 2 viene modificato il comma 10 che prevede, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abrogazione delle disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

Resta fermo l'obbligo di iscriversi al Fondo di previdenza dell'Enasarco (ente di cui all'art. 5 della L 2 febbraio 1973, n. 12) per coloro che svolgono, o intendono svolgere le attività di

- a) agente di affari in mediazione;
- b) agente immobiliare;
- c) agente d'affari;



Legale

# L'Informatore

settembre 2007

In primo piano

LEGALE

- d) agente e rappresentante di commercio;
- e) mediatore marittimo;
- g) raccomandatario marittimo.

A corollario di quanto sancito dal precedente articolo viene aggiunto l'articolo 3-bis con cui viene sancito che le imprese di spedizione non rientrano tra le agenzie di affari di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

### Misure per la distribuzione del Gpl

L'articolo viene completamente riscritto eliminando quindi la precedente previsione che sanciva l'obbligo per le aziende di distributrici di Gpl, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti, di concedere tali apparecchiature in locazione.

Le nuove misure confermano, chiarendone i contenuti, le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 che di fatto viene abrogato.

Nello specifico, restano valide le opzioni dell'acquisto del serbatoio, della locazione e del comodato dello stesso. Spetterà però all'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilire con proprio provvedimento i parametri massimi da rispettare nel caso in cui l'utente decida di optare per una modalità diversa da quella inizialmente prescelta, prevedendo ad esempio il riscatto del serbatoio o l'acquisto in locazione.

È inoltre chiarito che, nel caso dell'acquisto del serbatoio ad opera del cliente e in caso di locazione, il prodotto non possa essere venduto in regime di esclusiva. Alla scadenza del contratto di comodato o di locazione, a seguito di disdetta, la ditta proprietaria del serbatoio ha diritto o, se richiesto, ha l'obbligo, di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio.

In materia di certificazione, la nuova disposizione prevede che, nel caso dell'acquisto del serbatoio da parte dell'utente finale, fermo restando l'obbligo di rilascio della prescritta certificazione da parte dell'installatore, l'installazione del serbatoio e la relativa manutenzione, ove il contratto non preveda altrimenti, è a carico del proprietario, che può richiedere la predetta certificazione ad uno dei soggetti previsti dal citato testo unico n. 380 del 2001 a spese del soggetto eventualmente inadempiente.

Negli altri casi, i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti spettano alle aziende distributrici le quali sono tenute a rilasciare apposita certificazione ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990 n.46).

### Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto

Viene introdotta una nuova disposizione con cui si prevede, in materia di disciplina del sistema di risarcimento diretto di cui all'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che nell'ambito dei principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, sia inserita anche la "previsione di rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate a norma di legge, secondo parità di condizioni e ferma restando la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia".

### Delega governativa per il riassetto delle prescrizioni e procedure applicabili alle imprese

Si prevede una delega per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La delega dovrà seguire inoltre i seguenti principi:

- selezione e coordinamento delle disposizioni che devono essere rispettate ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;
- individuare tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definite per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine e che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;
- l'abrogazione delle norme statali non necessarie.

Per quanto riguarda le materie di competenza esclusiva dello Stato, il Governo provvederà a completare il riassetto predisponendo una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

Le regioni e gli enti locali si adeguano quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge.

### Rafforzamento delle azioni di contrasto alla contraffazione di prodotto

Viene introdotto un nuovo articolo che rafforza gli strumenti investigativi nell'ambito della lotta alla contraffazione.

La norma, prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto alla circolazione ed alla vendita di merci contraffatte, e per poter acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere, occultare tali merci.

Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili.

L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento



Legale

# L'Informatore

settembre 2007

In primo piano

dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore».

## **Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale**

Viene introdotto un nuovo articolo che con la finalità di favorire la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade introduce un regime fiscale agevolato ai fini delle imposte dirette, dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.

Sarà un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che avrà il compito di definire la natura e la misura del regime fiscale agevolato nel rispetto delle norme comunitarie e nel limite delle risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro.

## **Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa**

Viene inserito un nuovo articolo che riproduce esattamente la disposizione sulle reti di impresa già contenuto nel Ddl Industria 2015.

Il Governo, per agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti, a:

a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;

b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);

c-bis) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionali dei prodotti italiani. (Nuovo rispetto ad Industria 2015);

d) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva, e in materia di mercato del lavoro, gli effetti giuridici della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;

e) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in diversi Paesi, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

f) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d'impresa.

Il parere delle commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

## **Disposizioni in materia di cooperative**

Viene inoltre inserita una nuova previsione che aggiunge un comma all'articolo 2511 del codice civile e prevede che le società cooperative debbano essere iscritte nell'Albo delle società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, secondo comma del cc e 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione.

Lo stesso comma aggiunto, prevede che qualora le cooperative presentino all'ufficio del Registro delle imprese la comunicazione unica prevista dall'articolo 9 della legge 2 aprile 2007, n. 40, viene effettuata l'automatica iscrizione all'Albo di cui sopra.

L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo la domanda unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria ai fini della immediata cancellazione dal suddetto Albo.

Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese e non iscritte all'Albo, alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 della legge n. 40 del 2007, devono chiedere entro il 30 giugno 2008 al registro di provvedere all'iscrizione all'Albo delle cooperative, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria.

Le società cooperative comunicano annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo con gli strumenti informatici.

All'articolo 2515 del codice civile è soppresso il terzo comma che prevedeva per le società cooperative a mutualità prevalente l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è effettuata senza spese ed in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente.

## **Interventi a favore delle imprese di spettacolo e di cultura, nonché di istituti culturali**

Alle imprese dello spettacolo, alle attività cinematografiche, teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché quelli che operano nel campo dei servizi, o beni culturali, costituiti in forma di impresa viene applicata ai soli fini della disposizione in esame la definizione di piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria e viene riconosciuta la possibilità di usufruire, entro un limite di spesa, delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalle normative vigenti per le piccole e medie imprese in applicazione del decreto del ministero delle Attività produttive 18 aprile 2005.

È trasferito al ministero dello Sviluppo economico, l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, in base a modalità di trasferimento, nonché di tenuta ed aggiornamento dell'elenco disposte con decreto del ministro stesso, di concerto con il ministro per i Beni e le attività culturali e con il ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigo-



Legale

# L'Informatore

settembre 2007

In primo piano

LEGALE

re della presente legge.

## **Privacy - Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali**

La disposizione prevede l'esonero dall'applicazione delle misure minime di sicurezza previste dagli art 33-34-35 nonché dall'allegato B del Codice della privacy (dlgs n. 196/2003) per le imprese fino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per i quali non sia necessario il consenso dell'interessato (per esempio adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o da un contratto del quale è parte l'interessato, trattare dati relativi lo svolgimento di attività economiche nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale) e sempre che i trattamenti avvengano nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda. Pertanto restano esclusi dalla disposizione tutti i trattamenti relativi per esempio all'attività di marketing o promozionale/pubblicitaria in genere.

## **Previsioni sulla rappresentanza dell'imprenditore**

Confermata l'integrazione all'art. 2209 cc la pubblicità dei poteri di rappresentanza dell'imprenditore ai procuratori è attuata attraverso deposito del verbale della delibera dell'organo collegiale con cui sono stati attribuiti detti poteri, presso il Registro delle imprese.

Viene inoltre sancito che il conferimento di poteri per atti verso la Pa anche in via telematica sia provato con procura in forma scritta non autenticata e fotocopia documento identità firmata dal rappresentato.

Le imprese che vogliono compiere operazioni telematiche verso la Pa, effettuano una previa richiesta sottoscritta congiuntamente dall'imprenditore e dal procuratore, mediante rilascio e trasmissione al Registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato.

La disposizione va collegata al decreto legge "liberalizzazioni" che introduce la comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

## **Tenuta libri obbligatori ed abolizione tenuta dell'elenco soci**

Viene sostituito l'articolo 2470 del cc sull'efficacia e pubblicità del trasferimento delle partecipazioni societarie. Il trasferimento delle partecipazioni nelle srl ha effetto dinanzi alla società dal momento dell'iscrizione nel registro e non più dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. Di conseguenza l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro venti giorni, e non più trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese dove è stabilita la sede sociale.

Vanno altresì depositati nei termini di cui sopra a cura del notaio rogante o autenticante tutti gli atti che comportano variazione della compagine sociale. Di tali depositi il notaio dà contestualmente notizia alla società. In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per i trasferimenti in materia di società per azioni.

Il secondo comma tramite abrogazione stabilisce che la società non deve più tenere il libro dei soci che indica gli stessi, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni rela-

tive alle persone dei soci.

## **Modifiche all'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori**

Viene sostituito l'articolo 144-bis del Codice del consumo relativo alla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori.

La nuova disposizione prevede che il ministero dello Sviluppo economico svolga le funzioni di autorità competente, in materia di:

- a) servizi turistici;
- b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;
- c) garanzia nella vendita dei beni di consumo;
- d) credito al consumo;
- e) commercio elettronico;
- f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali;
- h) contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili.

Il ministero dello Sviluppo economico esercita tutti i poteri sopraindicati anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, avvalendosi anche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché della guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (Ce) n. 2006/2004, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (materie di cui alla parte II, titolo III, capo II,) esercitando i poteri investigativi ed esecutivi conformemente alla legislazione nazionale anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi dei consumatori in ambito nazionale.

Per lo svolgimento di detti compiti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte e sui redditi.

Ferma restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione di prezzi di cui all'articolo 17 del codice del consumo e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (Ce) n. 2006/2004 il ministero dello Sviluppo economico per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli può avvalersi, in particolare, dei comuni.

Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 3 sono stabilite con regolamento in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste dal ministero dello Sviluppo economico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie nonché nel caso in cui siano esibiti documenti



Legale

o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 11.

Nei casi di inottemperanza degli impegni assunti dai soggetti interessati di porre fine ad infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 10.

10. Il ministero dello Sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (Ce) n. 2006/2004.».

#### **Diffusione dati ipotecari e catastali, semplificazioni nelle comunicazioni**

Si prevede che al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, l'Agenzia del territorio, gratuitamente ed in via istituzionale, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'agenzia del territorio entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge, si incarichi di fornire i servizi denominati «ricerca continuativa per via telematica» e «elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno».

#### **Liberalizzazione del prezzo dei libri**

Introdotta, nonostante il parere contrario del Governo, una norma volta a liberalizzare la fissazione del prezzo dei libri, abrogando alcune disposizioni che li sottoponevano a regolamentazione sanzionata.

La prima abrogazione riguarda l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che fissava alcune condizioni per la determinazione del prezzo dei libri quali:

- la possibilità di applicare uno sconto fino al 10% del prezzo al consumatore;
- la riduzione massima consentita per i libri di testo scolastici non superiore al 5 per cento;
- la possibilità di vendere libri ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100 per cento: in occasione di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali, in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, ed altre associazioni e quando sono venduti per corrispondenza.

La seconda abrogazione riguarda invece l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 e successive modifiche che prevedeva l'entrata in vigore della regolamentazione sui prezzi dei libri, dopo un periodo di sperimentazione.

#### **Legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori**

Ulteriore novità è rappresentata dall'inserimento di un articolo che prevede una legge annuale per la promozione della concorrenza e per la tutela dei consumatori da presentarsi in Parlamento dal presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con gli altri ministri interessati, entro il 31 luglio di ogni anno.

La legge annuale contiene:

- a) disposizioni modificative o abrogative, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa, di disposizioni statali vigenti in contrasto con i rilievi, i pareri e le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché con i rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;
- a-bis) disposizioni volte a garantire i consumatori, in ambito di servizi pubblici liberalizzati, da aumenti tariffari ingiustifi-

cati o non correlati ad aumenti di costo del bene fornito;

b) le ulteriori misure ritenute necessarie per favorire la competitività del sistema produttivo nazionale e l'apertura dei mercati, con particolare attenzione alle nuove generazioni, per garantire la libertà di scelta e la tutela dei consumatori, in particolare se posti in condizioni di particolare svantaggio o in condizioni di mercato asimmetriche, nonché per assicurare la concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

c) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per correggere le situazioni distorsive del mercato e assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori.

Il ministro dello Sviluppo economico, entro il 30 maggio di ogni anno convoca pubblicamente le parti sociali e le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori e degli utenti ai fini dell'acquisizione di osservazioni e proposte.

Al disegno di legge annuale per la promozione della concorrenza è allegata una relazione del ministro dello Sviluppo economico sui limiti, gli ostacoli e le distorsioni alla concorrenza e alla tutela dei consumatori e sulle misure adottate e da adottare per il loro superamento.

Spetta alla Conferenza unificata (articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni):

- assicurare attraverso apposite intese e di accordi fra le regioni, gli enti locali ed il Governo, la piena attuazione della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori e delle altre disposizioni dell'ordinamento in materia di liberalizzazione, concorrenza e tutela dei consumatori e promuove ulteriori livelli di apertura dei mercati e tutela dei consumatori in ogni ambito territoriale;
- approvare e trasmettere al Parlamento entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione con l'indicazione delle misure, delle intese e degli accordi con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a correggere situazioni distorsive e ad assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori.

#### **Posta elettronica certificata**

L'articolo prevede che le imprese, costituite in forma societaria, debbano indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese e che, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, debbano comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli



Legale

# L'Informatore

settembre 2007

In primo piano

albi od elenchi avviene liberamente e senza oneri. L'articolo dispone, infine, che l'uso della posta elettronica certificata è comunque facoltativo.

### Conservazione ottica sostitutiva

L'articolo prevede che, ai fini della conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da parte delle imprese e degli iscritti agli ordini professionali, si applica l'articolo 23, comma 4, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che dispone che le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale. A tal fine si richiede che il responsabile della conservazione sia rispettivamente il legale rappresentante dell'impresa, o persona da lui delegata per iscritto, ovvero il professionista.

### Misure a favore della concorrenza nel mercato delle connessioni Internet

L'articolo infine dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni Internet a larga banda anche con tecnologia Adsl e derivate, adotti ogni iniziativa affinché l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato assicuri una paritaria fornitura dei servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni dati, volta a garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità.

### Imprese detentrici di un significativo potere di mercato nel settore delle comunicazioni elettroniche

L'articolo introduce una importante modifica al codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs n. 259, del 1° agosto 2003) affidando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di assicurare che l'amministrazione e la gestione di tutti gli elementi che compongono la rete di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura di servizi a larga banda, siano sottoposte, nei riguardi dell'operatore titolare di notevole forza di mercato, ad un regime improntato a criteri di autonomia, di neutralità e di separazione funzionale dalle altre attività dell'impresa, con la piena garanzia della parità di trattamento esterna ed interna per

tutti gli operatori che chiedono accesso.

### Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento

Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari ed amministrativi derivanti dalla gestione del contante e di assegni, il Governo è delegato ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, nell'ambito di alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali:

- progressiva introduzione a carico delle pubbliche amministrazioni dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipula di convenzioni senza oneri o aggravii finanziari per i cittadini e per le imprese;
- graduale estensione di obblighi di accettazione di moneta elettronica ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;
- introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione ed i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere corrisposti in contanti o con assegni;
- previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni;
- introduzione di incentivi, inclusi quelli di natura fiscale, per favorire l'acquisto, anche per i soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica;
- revisione della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, in modo da agevolare il trattamento tributario di quelle effettuate in via telematica ed elettronica;
- superamento progressivo dell'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti e fornitori in ragione della graduale introduzione dell'emissione della fattura in forma elettronica;
- individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure da realizzare in via regolamentare.

LEGALE



Legale

# L'Informatore

settembre 2007

## Leggi e provvedimenti

### Risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico

Si segnalano, per opportuna conoscenza, alcuni importanti chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico mediante l'emanazione di recenti risoluzioni.

Il testo integrale di tali determinazioni è rinvenibile sul sito internet del ministero al seguente indirizzo:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf\\_upload/documenti/phpsylHOM.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpsylHOM.pdf)

**Edicole.** La legislazione in materia di vendita di quotidiani e periodici (Dlgs 170/2001 e 114/98) non prevede la possibilità di revoca o sospensione dell'autorizzazione, né altre sanzioni nel caso in cui le edicole non assicurino una parità di trattamento tra le diverse testate, come invece stabilito dall'art. 4 del Dlgs 170/2001. Il comune può tuttavia - avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6 del Dlgs 170/01, in base al quale agli enti locali compete la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi - autorizzare ulteriori punti vendita esclusivi "al fine di promuovere ed incentivare l'attività commerciale in tale settore, stimolando gli effetti economici derivanti da un regime di libera concorrenza". Risoluzione del 7/3/2007 prot. n. 0002445.

Il commercio di materiale pornografico in forma riservata e destinato ai soli adulti è consentito sempre che sia svolto in modo da impedire la indiscriminata visibilità da parte dei minori ovvero di chi non sia specificatamente interessato. L'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico è infatti vietata dall'art. 5 del d.lgs. 170/01 ed è censurata penalmente in base al disposto di cui all'art. 528 cp nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 17 luglio 1975, n. 355. Ai sensi di tale legge n. 355, i titolari e gli addetti alla rivendita di giornali e riviste sono esentati dalla responsabilità penale di cui agli artt. 528 e 725 c.p. nel caso in cui l'esposizione di pubblicazioni oscene non sia tale da essere immediatamente visibile al pubblico. Risoluzione del 12/4/2007 prot. n. 0003722

**Prodotti alimentari.** Per "involgente protettivo", ai sensi dell'art. 12 del Dm 21 dicembre 1984 di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 441, si intende tutto ciò che, destinato ad avvolgere prosciutti cotti e crudi disossati, mortadelle ed altri salumi, è a diretto contatto con il prodotto e che non può essere separato da quest'ultimo senza danneggiarne l'integrità o esporlo al contatto diretto con l'ambiente esterno, anche nel caso in cui il prodotto non sia sottoposto al processo di pastorizzazione. Risoluzione del 15/3/2007 prot. n. 0002723.

**Attività artigianale.** Per effettuare la vendita di bevande congiuntamente all'esercizio dell'attività artigianale (nella specie pizzeria da asporto) occorre attenersi alle disposizioni di cui al decreto n. 114. (art. 5, comma 5 e art. 7). È pertanto necessario presentare il MOD.COM.1 previa verifica della possibilità del rispetto delle condizioni igienico sanitarie e dei regolamenti locali adottati dall'ente competente per territorio. In alternativa, è possibile installare presso il locale un distributore automatico. In tal caso, sussiste l'obbligo di rispettare le dis-

posizioni di cui all'art. 17 del decreto n. 114 in materia di apparecchi automatici. Risoluzione del 15/3/2007 prot. n. 0002725.

**Merce usata.** Sussiste attività di intermediazione, disciplinata dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel caso di vendita di merce usata di proprietà di terzi i quali, una volta venduta, incassano il relativo corrispettivo corrisposto dall'acquirente all'esercente. Tale fattispecie soggiace altresì alla disciplina dettata dagli artt. 126 e ss. del Tulpis per i profili connessi al commercio di cose usate le quali, dopo l'uso, conservano un intrinseco valore. Risoluzione del 15/3/2007 prot. n. 0002726.

**Esercizi di vicinato.** Non è consentito chiedere all'interessato informazioni o documenti aggiuntivi (nel caso di specie cartografia in scala) rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del Dlgs 114/98 e dalle istruzioni di compilazione del MOD.COM.1. Tali documenti possono infatti essere direttamente acquisiti dal comune tramite gli uffici comunali collegati. Risoluzione del 4/4/2007 prot. n. 0003526.

**Vendita farmaci.** Un locale esterno al punto vendita adibito a contenere, sotto la responsabilità del farmacista, le scorte di farmaci di automedicazione destinati esclusivamente al punto non necessita di essere autorizzato come deposito all'ingrosso di medicinali. Qualora, invece, detto deposito debba servire come magazzino di farmaci di automedicazione destinati ad altri punti vendita, anche se di proprietà dello stesso titolare, dovrà essere autorizzato come magazzino all'ingrosso, ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 219 del 24 aprile 2006.

Trattandosi di una particolare tipologia di deposito destinato a contenere farmaci, ancorché di automedicazione, tale deposito non deve essere fisicamente separato dal punto vendita ma annesso allo stesso: viene considerato come annesso anche un magazzino posto all'esterno del punto vendita ma contiguo allo stesso. Il magazzino non può essere posizionato lontano dal punto vendita in quanto l'art. 5 del decreto legge 223/2006 richiede nel punto vendita la presenza di un farmacista, responsabile della gestione del reparto e della vendita dei medicinali e quindi anche dello stoccaggio dei medicinali. Si tratta di responsabilità che non possono essere esercitate in un magazzino posto lontano dal punto vendita e quindi al di fuori del controllo del farmacista. Risoluzione del 5/4/2007 prot. n. 0003575.

Il titolare di un esercizio di vicinato per il settore non alimentare, che ha inoltrato la comunicazione di inizio attività di vendita al pubblico di farmaci ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, non è tenuto a presentare una ulteriore comunicazione per l'aggiunta del settore alimentare, salvo che non intenda avviare anche l'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, nel qual caso egli dovrà dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 5, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114. Risoluzione del 10/5/2007 prot. n. 4630.

**Somministrazione.** Ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione, per quanto riguarda i titoli professionali, non sono idonei i diplo-



Legale

mi di ragioniere o similari, mentre sono da considerarsi idonei i diplomi di scuola alberghiera od a specifico indirizzo professionale. Per quanto riguarda questi ultimi, sono idonei i corsi in grado di garantire una sufficiente qualificazione professionale anche se in un numero di anni inferiore a quelli previsti per le scuole alberghiere. In caso di dubbio sulla validità di alcuni particolari titoli si può chiedere, inviando un dettagliato piano di studi, una valutazione al ministero. Risoluzione del 5/4/2007 prot. n. 0003580.

Possiede la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione l'amministratore o il socio accomandatario di una società in accomandita semplice che ha esercitato l'attività di ristorazione. Risoluzione del 12/4/2007 prot. n. 0003723.

Per quanto riguarda il riconoscimento della qualificazione professionale acquisita presso una impresa estera esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre distinguere tra soggetti comunitari ed extracomunitari. Nel primo caso si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, il quale prevede il riconoscimento delle conoscenze e competenze attestata da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea o il superamento di un tirocinio o di una prova attitudinale nel caso in cui il rilascio di tali attestati dipenda da argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano. Il superamento della prova attitudinale è altresì richiesto nel caso di riconoscimento di attività che siano state esercitate in uno Stato dell'Unione europea a titolo autonomo o con mansioni direttive. In tal caso occorre anche dimostrare l'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea secondo i criteri e le modalità indicate dallo stesso decreto 229 (v. in particolare art. 3 comma 6).

Nel caso di soggetti extracomunitari, invece, occorre far riferimento ai decreti legislativi nn. 115/92, 319/94 e 286/98, nonché al Dpr 394/99. Nessuno di tali decreti richiama ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio di determinate attività la fattispecie del possesso dell'esperienza professionale. Di conseguenza, la pratica commerciale, nel caso di soggetto extracomunitario, non può essere ritenuta sufficiente a dimostrare il possesso del requisito professionale ai fini dell'avvio di somministrazione di alimenti e bevande. Mentre, può essere fatto valere il possesso di un titolo di studio o di qualificazione professionale sulla base della dichiarazione di valore e di legalità rilasciata dagli uffici diplomatici italiani all'estero e di una valutazione da parte del ministero. Nel caso in cui il soggetto extracomunitario, invece, non sia in possesso di alcun titolo di studio o di qualificazione professionale, è tenuto a frequentare il corso di formazione professionale previsto dalla legge n. 287 o dalle disposizioni regionali eventualmente dettate in materia di somministrazione. Risoluzione del 23/5/2007 prot. n. 5118.

# L'Informatore

settembre 2007

## Leggi e provvedimenti

### Oggetti di alluminio e relative leghe soggetti a venire a contatto con gli alimenti Disposizioni precauzionali

Nel quadro della disciplina generale degli oggetti, destinati a venire a contatto con gli alimenti e le bevande, il ministero della Salute ha ritenuto opportuno definire una regolamentazione più specifica per gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di alluminio.

Il ministero ha, infatti, pubblicato nella Gazzetta n. 141, del 20 giugno, il decreto 18 aprile 2007, n. 76, intitolato "Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti" ed ha disposto, all'articolo 5, che tali materiali e oggetti possono essere impiegati solo alle seguenti condizioni:

- a) contatto breve con gli alimenti: tempi inferiori alle 24 ore, in qualunque condizione di temperatura;
- b) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore, a temperatura refrigerata;
- c) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore, a temperatura ambiente, limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento.

Conseguentemente (articolo 6) i materiali e gli oggetti in alluminio devono riportare in etichetta una, o più istruzioni, indicanti:

1. la non idoneità al contatto con alimenti fortemente acidi, o fortemente salati;
2. la destinazione al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
3. la destinazione al contatto con alimenti a temperature non refrigerate, per tempi non superiori alle 24 ore;
4. la destinazione al contatto con gli alimenti, di cui all'allegato IV, a temperatura ambiente, anche per tempi superiori alle 24 ore.

Sotto il profilo produttivo, ogni partita deve essere corredata dalla dichiarazione del produttore, attestante che i materiali ed oggetti in esame sono conformi alle norme vigenti. Gli utilizzatori, industriali e commerciali devono accertare la conformità alle norme vigenti, nonché l'idoneità tecnologica allo scopo, cui gli oggetti in alluminio sono destinati.

L'impresa commerciale deve essere, pertanto, fornita della dichiarazione di conformità, rilasciata dal produttore ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore, o il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato.

Il decreto n. 76 è entrato in vigore il 5 luglio 2007 e non si applica ai materiali ed agli oggetti di alluminio ricoperti, purché lo strato a diretto contatto espliciti un effetto barriera.

LEGALE



Legale

## Nuova disciplina regionale dell'agriturismo Lr n. 10/2007

Si informa che sul 1° supplemento ordinario al Burl n. 24 del 12 giugno 2007, è stata pubblicata la legge regionale n. 10/2007, recante la nuova disciplina regionale dell'agriturismo.

È opportuno, dunque, segnalare gli aspetti di maggiore interesse della nuova legge regionale.

Nello specifico sono considerate attività agrituristiche (purché siano rispettate le modalità ed i limiti previsti dalla Legge regionale in esame) le seguenti attività:

- fornire ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di 60 ospiti al giorno;
- somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di 160 pasti al giorno (costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico);
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
- organizzare, nell'ambito dell'azienda o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale (ad es. attività ricreative, culturali, educative, seminari, di pratica sportiva ecc.).

È consentito, altresì, svolgere l'attività agrituristiche in forma familiare, attraverso anche l'utilizzazione dell'abitazione e della cucina dell'imprenditore, a condizione che la somministrazione dei pasti non superi i 40 pasti al giorno e la ricezione non superi i 10 ospiti al giorno.

Le aziende agrituristiche che svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande devono, comunque, garantire che almeno il 30% dei prodotti utilizzati sia ricavato da materie

## Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese

Si rende noto che sulla Gazzetta ufficiale n. 142 del 21 giugno 2007 è stata pubblicata la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 24.5.2007, inerente l'adozione della "Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese".

Tale guida intende fornire uno strumento utile per la cura degli adempimenti derivanti dal Dlgs 196/2003 ed indica alcune soluzioni semplificate.

# L'Informatore

settembre 2007

## Leggi e provvedimenti

prime dell'azienda agricola direttamente trasformate (oppure attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali), e che almeno il 70% sul totale dei prodotti utilizzati deve essere costituito dall'insieme dei prodotti aziendali ricavati (almeno il 30%) dalle materie prime dell'azienda agricola e da prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della zona trasformati utilizzando materie prime di origine locale.

A tal fine l'imprenditore agrituristico deve esporre nei locali destinati alla ristorazione l'indicazione della provenienza dei prodotti.

Si precisa, inoltre, che gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristiche devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristiche rispetto a quella agricola, nonché devono presentare, unitamente agli allegati previsti dalla legge, una dichiarazione di avvio di attività (Daa) al comune dove ha sede l'immobile destinato all'attività.

L'imprenditore può utilizzare per l'esercizio dell'attività agrituristiche gli edifici già esistenti facenti parte dell'azienda, nonché edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda.

La ristrutturazione degli immobili rurali esistenti da destinare ad uso agrituristiche, nonché dei fabbricati distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento ed attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.

È, inoltre, consentito per l'esercizio dell'attività l'utilizzo di soggetti esterni esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Si rammenta, infine, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere approvato il Regolamento di attuazione.

## Varie

Si pubblica, per opportuna conoscenza, il testo della deliberazione.

### Allegato 1

#### Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese

Con la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l'ordinamento italiano si è dotato di un quadro organico per attuare obblighi internazionali nascenti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Strasburgo, 28 gennaio 1981) e per recepire direttive comunitarie (95/46/Ce e 2002/58/Ce).

Specie nello svolgimento delle ordinarie attività d'impresa, e in particolare per le realtà produttive di piccole dimensioni,



Legale

# L'Informatore

settembre 2007

Varie

LEGALE

alcuni adempimenti contenuti nella disciplina di protezione dei dati personali vengono reputati talvolta onerosi. Una giusta protezione dei dati personali e della riservatezza può in verità rappresentare una risorsa per l'impresa, rendendone più efficiente l'attività in modo da incrementare la fiducia di consumatori e utenti.

Questa guida intende fornire a chi opera nella realtà delle medie e piccole imprese uno strumento utile per curare gli adempimenti derivanti dalla normativa vigente, indicando le soluzioni semplificate a disposizione.

La guida, integrata da una check list e pubblicata sul sito web dell'Autorità, potrà subire aggiornamenti nel tempo.

## 1. I soggetti che effettuano il trattamento

Nello svolgimento dell'attività di impresa è normale che vengano trattati dati personali, vale a dire informazioni riferibili a soggetti identificati o identificabili (ad esempio, dipendenti, clienti e fornitori). I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto a finalità legittime, esatti e aggiornati (art. 11 del Codice). Le operazioni di trattamento (quali la raccolta, comunicazione o diffusione di dati personali) sono effettuate anche a cura del responsabile (se designato) e degli incaricati del trattamento.

### 1.1. Chi è il titolare del trattamento?

Il "titolare del trattamento", è la "[ ... ] entità che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art. 28 del Codice). In particolare, nell'ambito dello svolgimento dell'attività economica, "titolare del trattamento" può essere la persona fisica (si pensi all'imprenditore individuale) o giuridica (ad esempio, la società) che tratta i dati (con la raccolta, la registrazione, la comunicazione o la diffusione). Il "titolare del trattamento" è chiamato ad attuare gli obblighi in materia (riassunti nella presente Guida) e, se ritiene di designare uno o più responsabili del trattamento, è tenuto a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni da impartire loro.

### 1.2. Chi sono i responsabili del trattamento?

Il "responsabile del trattamento" (possono essere più d'uno), è una figura che può essere designata a propria discrezione dal titolare del trattamento con un atto scritto nel quale vanno indicati i compiti affidati. Occorre scegliere persone fisiche od organismi che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 29 del Codice).

Tale figura, la cui designazione da parte del "titolare del trattamento" è quindi facoltativa, ricorre frequentemente in presenza di articolazioni interne delle realtà produttive dotate di una certa autonomia (ad es., possono essere designati responsabili del trattamento i dirigenti di funzioni aziendali, quali quelle del personale o del settore marketing) o, rispetto a soggetti esterni all'impresa, per svariate forme di outsourcing che comportino un trattamento di dati personali (ad es., per i centri di elaborazione dati contabili, per i servizi di postalizzazione, per le società di recupero crediti, etc.)

### 1.3. Chi sono gli incaricati del trattamento?

Gli "incaricati del trattamento" sono soggetti (solo persone fisi-

che) che effettuano materialmente le operazioni di trattamento dei dati personali e operano sotto la diretta autorità del titolare (o del responsabile) attenendosi a istruzioni scritte (art. 30 del Codice). Il "titolare del trattamento" è tenuto a designarli. È sufficiente assegnare un dipendente ad una unità organizzativa, a condizione che risultino per iscritto le categorie di dati cui può avere accesso e gli ambiti del trattamento.

## 2. La notificazione del trattamento

La notificazione è una dichiarazione con la quale il titolare del trattamento, prima di iniziarlo, rende nota al Garante (che la inserisce nel registro pubblico dei trattamenti consultabile da chiunque sul sito web dell'Autorità) l'esistenza di un'attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali.

### 2.1. È sempre necessario notificare il trattamento dei dati al Garante?

In linea di principio i trattamenti ordinari svolti presso piccole realtà produttive non vanno notificati: si pensi ai trattamenti di dati relativi ai dipendenti, ai fornitori o alla clientela. In particolare, non devono essere notificati i dati relativi agli inadempimenti dei propri clienti tenuti da ciascuna impresa.

In questo quadro la notificazione deve essere effettuata in ipotesi particolari (indicate all'art. 37 del Codice). Con specifico riguardo all'attività di impresa, i trattamenti soggetti a notificazione sono quelli relativi a:

- dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti; come detto, non rientrano in quest'ambito, i dati relativi agli inadempimenti dei propri clienti tenuti da ciascuna impresa.
- dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica (ad esempio, dati trattati mediante sistemi di geolocalizzazione installati su veicoli al fine di individuarne la posizione);
- dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo (c.d. profilazione), ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi (non, quindi, quelli trattati direttamente dall'imprenditore), nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie.

### 2.2. Come si effettua la notificazione al Garante?

Solo utilizzando l'interfaccia disponibile sul sito web dell'Autorità e seguendo le istruzioni ivi indicate (v. art. 38 del Codice).

### 2.3. Quando occorre fare una nuova notificazione?

Solo in caso di cessazione del trattamento o di mutamento di alcuni elementi dell'originaria notificazione.

## 3. L'informativa

Chi effettua operazioni di trattamento di dati personali deve rappresentare agli interessati le caratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati. L'informativa deve essere resa per i dati



Legale

raccolti presso l'interessato e per quelli reperiti presso terzi. La disciplina prevede alcune ipotesi di semplificazione e di esonero.

### 3.1. Cosa è l'informativa?

L'informativa, da rendersi con chiarezza e senza inutili formalità, anche in modo sintetico e colloquiale, contiene i seguenti elementi (art. 13 del Codice):

- finalità e modalità del trattamento;
- natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- diritti riconosciuti all'interessato dall'articolo 7 del Codice;
- estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento.

Se taluno di questi elementi è già noto all'interessato, non è necessario farlo presente nuovamente.

### 3.2. Quando deve essere resa l'informativa?

In caso di dati raccolti presso l'interessato, l'informativa deve essere resa, anche in forma orale, prima delle operazioni del trattamento. Nel rapporto con fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori non è necessario ripeterla in occasione di ogni contatto: è sufficiente fornirla con una formula generale una tantum, all'inizio delle operazioni di trattamento (che potranno anche protrarsi nel tempo).

L'informativa deve essere resa anche nel caso in cui i dati personali sono raccolti presso terzi; in tal caso, deve essere fornita al momento della registrazione dei dati o, se è prevista la comunicazione a terzi da parte del titolare, non oltre la prima comunicazione. Vanno indicate anche le categorie dei dati trattati.

### 3.3. È possibile rendere l'informativa in una forma semplificata?

È possibile fornire l'informativa anche oralmente, in modo sintetico e colloquiale, senza includere elementi già noti all'interessato (art. 13, comma 2, del Codice). Si può utilizzare anche uno spazio all'interno dell'ordinario materiale cartaceo e della corrispondenza.

Inoltre la disciplina prevede margini ulteriori di semplificazione (art. 13, comma 3, del Codice), tenendo conto delle circostanze concrete da rappresentare al Garante, formulando apposita istanza, anche tramite associazioni di categoria.

### 3.4. In quali casi non è necessario rendere l'informativa agli interessati?

In relazione ai dati raccolti presso terzi, tenuto conto delle circostanze concrete, si può omettere di fornire l'informativa se i dati sono trattati (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice):

- in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive (legge 7 dicembre 2000, n. 397) o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Inoltre, è prevista la possibilità di esonero totale o parziale dall'obbligo di fornire l'informativa:

- nei casi in cui renderla, a giudizio del Garante - cui può essere inviata apposita istanza -, risulti impossibile o manifestamente sproporzionato rispetto al diritto fatto valere.

## 4. Il consenso dell'interessato

Talora il soggetto privato che effettua operazioni di trattamento è tenuto a raccogliere il consenso dell'interessato per effettuare un trattamento di dati lecito (art. 23 del Codice). Più spesso, però, nello svolgimento dell'ordinaria attività d'impresa, il consenso dell'interessato non è necessario (art. 24 del Codice).

### 4.1. Nello svolgimento dell'attività d'impresa è necessario acquisire il consenso degli interessati?

Con particolare riferimento ai trattamenti di dati personali (non sensibili) nell'ordinaria attività d'impresa, non è necessario il consenso nei casi in cui (cfr. art. 24 del Codice):

- i dati vengono trattati nell'esecuzione di un contratto o in fase pre-contrattuale (art. 24, comma 1, letto b), del Codice);
- il trattamento viene posto in essere per dare esecuzione a un obbligo legale (art. 24, comma 1, letto a) del Codice);
- i dati provengono da registri ed elenchi pubblici (art. 24, comma 1, letto c), del Codice);
- i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche da parte dell'interessato (art. 24, comma 1, letto d), del Codice).

A queste macro-categorie, che comprendono larga parte dei trattamenti effettuati ordinariamente da un'impresa, devono essere aggiunte le ulteriori ipotesi di esonero enumerate all'art. 24 del Codice.

Nei casi restanti, l'interessato deve aver manifestato un consenso libero, specifico e informato in relazione al trattamento effettuato. Il consenso deve essere documentato per iscritto (art. 23 del Codice).

### 4.2. Quali sono gli adempimenti da osservare per trattare dati sensibili?

Cautele maggiori devono essere osservate nel trattamento dei dati sensibili: tali sono considerate le informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice),

Per il trattamento dei dati sensibili di regola è necessario il consenso scritto, oltre l'autorizzazione del Garante.

Il Garante ha rilasciato sette autorizzazioni generali che comprendono tutti i trattamenti abitualmente effettuati nell'ordinaria attività di impresa. Non vi è quindi bisogno di rivolgere una richiesta al Garante, che va presentata solo per casi del tutto eccezionali non contemplati dalle medesime autorizzazioni già rilasciate (questa ipotesi si è sinora verificata in casi rari).

Inoltre, per i dati sensibili il Codice non richiede il consenso dell'interessato se:

- il trattamento è necessario per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto. I dati vanno trattati solo per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art. 26, comma 4, lett. c) del Codice);
- il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge oppure da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di



Legale

# L'Informatore

settembre 2007

Varie

LEGALE

lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza. Occorre rispettare i limiti previsti dall'autorizzazione generale del Garante (art. 26, comma 4, lett. d) del Codice).

### 5. La sicurezza dei dati

Il profilo della sicurezza e dell'integrità delle informazioni oggetto di legittimo trattamento è un elemento qualificante delle discipline di protezione dei dati personali (artt. 31 ss. del Codice e disciplinare tecnico di cui all'All. B al Codice).

#### 5.1. Chi deve adottare le misure di sicurezza

L'obbligo generale di adottare idonee misure di sicurezza è posto dal Codice. Il titolare del trattamento può adempiervi avvalendosi anche di un responsabile (art. 29, comma 2, del Codice).

#### 5.2. Quali misure di sicurezza devono essere adottate?

Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare tutte le misure idonee, valutate alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento, a ridurre i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale dei dati o di accesso non autorizzato o non consentito ai dati (art. 31 del Codice).

In questo quadro vanno anche attuate le misure minime, applicabili a piccole e medie imprese (artt. 33-35 e all. B del Codice).

#### 5.3. Come e quando deve essere redatto il Dps?

In base alla vigente disciplina, in caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari attraverso sistemi informatici deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lett. g) e regola 19 dell'Allegato B al Codice). Si può tener conto dei suggerimenti già formulati dal Garante che -ricependo le esigenze e le istanze peculiari di professionisti e piccoli operatori, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese- ha già reso disponibile on-line, a far data dal 11 giugno 2004, una "Guida operativa".

Il Dps:

- va redatto o aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno;
- non deve essere comunicato al Garante, ma semplicemente conservato dal titolare presso la propria struttura per essere esibito in occasione di eventuali accertamenti ispettivi (art. 34, comma 1, lett. g) del Codice e regola 19 dell'Allegato B) al Codice);

- deve essere redatto dal "[...] titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari anche attraverso il responsabile, se designato [...]" (regola 19 dell'All. B) cit.).

### 6. Il trasferimento di dati personali in Paesi terzi

Nello svolgimento dell'attività di impresa può risultare necessario trasferire dati personali fuori dell'Unione europea (ad esempio relativi alla clientela o ai dipendenti). Il Codice prevede specifiche regole al riguardo.

#### 6.1 Quando si applica la disciplina del Codice in materia di trasferimento di dati fuori dall'Unione europea?

La disciplina in materia di trasferimento di dati fuori dall'Unione europea (Ue) riguarda principalmente i flussi di dati personali verso i c.d. Paesi terzi, considerato che i Paesi situati all'interno dell'Ue hanno attuato, nei rispettivi ambiti, la direttiva 95/46/Ce, adottando specifiche normative in mate-

ria di protezione dei dati personali. Il loro rispetto è considerato idoneo per trasferire dati nell'Ue (art. 42 del Codice).

#### 6.2. In quali casi è consentito il trasferimento dei dati fuori dall'Unione europea?

Il trasferimento è sempre consentito in varie ipotesi (art. 43 del Codice), tra le quali, con particolare riferimento alle attività d'impresa, possono ricordarsi i casi in cui:

- l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso e, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
- il trasferimento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
- il trasferimento è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento;
- è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive (legge 7 dicembre 2000, n. 397), o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

#### 6.3. Qualora non sussistano i presupposti sopra indicati, in quali circostanze il trasferimento è comunque autorizzato?

Il trasferimento è consentito anche quando è autorizzato dal Garante in presenza di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

- individuate dal Garante;
- in base alle decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea in ordine al livello di protezione dei dati garantito dall'ordinamento del Paese destinatario (artt. 25, par. 6, e 26, par. 4, della direttiva 95/46/Ce);
- in base alla decisione di adeguatezza delle garanzie contenute nel Safe Harbor per il trasferimento verso organizzazioni stabilite negli Stati Uniti d'America che ad esso aderiscono;
- in base all'adozione di clausole contrattuali standard tra "esportatore" e "importatore" di dati, il cui contenuto è stato ritenuto idoneo dalla Commissione europea (artt. 25, par. 6, e 26, par. 4, della direttiva 95/46/Ce).

#### 7. I doveri del titolare del trattamento in caso di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 del codice

La disciplina di protezione dei dati personali attribuisce a ciascun interessato il diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice<sup>14</sup>.

##### 7.1. Cosa si deve fare quando l'interessato esercita il diritto d'accesso?

Se l'interessato esercita il proprio diritto d'accesso ai dati che lo riguardano o uno degli altri diritti che gli sono riconosciuti, il titolare del trattamento (o il responsabile) deve fornire riscontro (di regola) entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza (art. 146 del Codice).

##### 7.2. Quali sono le conseguenze nel caso in cui non venga fornito il riscontro all'interessato?

In caso di omesso o incompleto riscontro, i predetti diritti possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante (art. 145 del Codice).



Legale

## 8. Check list

La seguente lista di controllo è predisposta per i "titolari del trattamento"; mira a riassumere, in forma interrogativa, i punti

sopra riassunti. La risposta negativa ad uno dei quesiti, denota un possibile profilo critico dal punto di vista della protezione dei dati personali.

	QUESITO	SI	NO
1.	E stata effettuata una valutazione circa le operazioni di trattamento di dati personali, anche sensibili, effettuate dall'impresa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I dati trattati sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle legittime finalità del trattamento, oltre che esatti e aggiornati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Le persone fisiche che all'interno dell'impresa trattano dati personali sono state designate tutte quali "incaricate del trattamento"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sono state fornite a tutti gli "incaricati del trattamento" istruzioni scritte circa i propri compiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se all'interno dell'impresa sono stati individuati soggetti che hanno ambiti di autonomia nel trattamento dei dati personali, sono stati designati per iscritto "responsabili del trattamento"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se fuori dell'impresa enti o persone fisiche trattano dati personali nel suo interesse, obbligati a seguirne le istruzioni (come accade per i casi di outsourcing), sono stati designati per iscritto quali "responsabili del trattamento"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Si è verificato, prima di intraprendere operazioni di trattamento, se l'impresa effettua i trattamenti da notificare al Garante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se sono intervenute modificazioni relativamente ai trattamenti già eventualmente notificati, è stato curato il loro aggiornamento in una nuova notificazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se cessano i trattamenti, ciò ha formato oggetto di specifica notificazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	E stata fornita l'informativa agli interessati in caso di dati raccolti presso di essi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E stata fornita l'informativa agli interessati in caso di dati raccolti presso soggetti diversi dagli interessati stessi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Il trattamento dei dati personali viene effettuato in presenza di uno dei presupposti di liceità indicati all'art. 24 del Codice?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se non ricorre uno dei presupposti di liceità indicati all'art. 24 del Codice, è stato raccolto il consenso dell'interessato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se sono trattati dati sensibili è stato raccolto il consenso scritto degli interessati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se sono trattati dati sensibili, è stato verificato se il trattamento rientra tra quelli già autorizzati dal Garante con le autorizzazioni generali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se il trattamento di dati sensibili non rientra tra quelli previsti dalle autorizzazioni generali, è stata richiesta al Garante un'autorizzazione ad hoc?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Sono state adottate idonee misure di sicurezza per proteggere i dati personali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sono state adottate le misure minime di sicurezza previste per proteggere i dati personali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se sono trattati dati sensibili e giudiziari, è stato redatto, quando è necessario, il documento programmatico per la Sicurezza e ne vengono osservate le previsioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Periodicamente, e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno, formano oggetto di rinnovata valutazione le misure di sicurezza individuate con il documento programmatico per la sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Se i dati personali trattati dall'impresa sono soggetti a trasferimento verso Paesi terzi (esterni all'Unione europea e all'atrasferimento avviene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in presenza di una delle condizioni previste dall'art. 43 del Codice? oppure</li> <li>• verso uno dei paesi che assicurano un livello adeguato di protezione (Svizzera, Argentina, Isola di Man, Baliato di Guernsey)? oppure</li> <li>• verso un'impresa statunitense che aderisce al Safe Harbor? oppure</li> <li>• in presenza di clausole contrattuali standard tra esportatore e importatore? oppure</li> <li>• in presenza di un'autorizzazione ad hoc da parte del Garante?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	In presenza dell'esercizio del diritto d'accesso, -viene dato riscontro all'interessato secondo le modalità previste dalla legge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Formazione

# L'Informatore

settembre 2007

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Piani formativi per le imprese aderenti a ForTe. Presentazione entro il 15 novembre ..... **Pag. 65**

**IN PRIMO PIANO**

### **Piani formativi per le imprese aderenti a ForTe Presentazione entro il 15 novembre**

L'avviso 2/07 pubblicato da ForTe e disponibile sul sito [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it) definisce le modalità di finanziamento dei piani formativi Individuali in favore di imprese che hanno aderito a ForTe entro la data del 31 maggio 2007.

Le risorse stanziare ammontano complessivamente a 3.830.000,00 euro di cui una quota pari a 2.000.000,00 euro è stata destinata al comparto del commercio, del turismo e dei servizi. ►

I piani formativi si rivolgono a lavoratori dipendenti (ad esclusione dei dirigenti per i quali si fa riferimento all'apposito Fondo Fondir) e vengono presentati direttamente dai datori di lavoro interessati a specifici corsi offerti da:

- Università pubbliche o private
- Organismi di formazione accreditati presso la Regione o presso ForTe
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità (Uni En Iso 9000:2000 settore EA 37)
- Società di consulenza con almeno 5 anni di presenza sul mercato e con un fatturato di almeno 1 milione di euro nell'ultimo bilancio approvato.

Il finanziamento massimo concesso da ForTe per ciascun piano individuale è di 3.000,00 euro e il singolo datore di lavoro può presentare fino ad un massimo di quattro piani.

Le imprese che intendono accedere a questa opportunità di finanziamento dovranno garantire un cofinanziamento la cui percentuale varia sulla base della dimensione aziendale: è richiesto un cofinanziamento di almeno il 30% per le Pmi e del 50% per le grandi imprese, a meno che l'azienda non faccia ricorso al regolamento Ce relativo al "de minimis" per il quale è sufficiente un cofinanziamento aziendale del 20%.

Per i piani ritenuti dal Fondo ammessi al finanziamento le azioni previste dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e concludersi entro 18 mesi. A partire dallo scorso 23 luglio è disponibile sul sito di ForTe il formulario per la predisposizione dei piani che potranno essere presentati al Fondo entro e non oltre il 15 novembre 2007 corredati da tutta la documentazione cartacea in originale prevista.

Nell'ambito dei documenti da allegare è obbligatorio produrre copia del modello DM 10/2 relativo al datore di lavoro che presenta il piano e l'accordo sindacale sulla base del format predisposto dal Fondo.

**FORMAZIONE**

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 178 settembre 2007  
anno LI

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter** Unione  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



**Unione**

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

## INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

### CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO  
(D.Lgs. 626/94)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it**

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)  
Tel. 02-76.00.63.96  
club.haccp@unione.milano.it**

**DIVISIONE  
PRIVACY  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it**

### CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it**

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it**

**SERVIZI PER  
BASILEA 2  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it**

**I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



## Bandi e finanziamenti

# L'Informatore

settembre 2007

## In primo piano

BANDI E FINANZIAMENTI

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Lombardia: il primo bando a sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese . . . . **Pag. 67**

### FINANZIAMENTI

- ▶ Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero . . . . . **Pag. 67**
- ▶ Bando per la sicurezza anticrimine . . . **Pag. 67**
- ▶ Voucher per l'accesso a servizi informativi, formativi, di verifica dei prodotti e della documentazione tecnica presso organismi notificati, laboratori specializzati con accreditamento Sinal . . . . . **Pag. 68**
- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento . . . . . **Pag. 68**
- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale . . . . . **Pag. 68**
- ▶ Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating . **Pag. 68**

la produzione di servizi innovativi; C) sostegno l'aggregazione di imprese per la produzione di servizi integrati. Hanno titolo per partecipare al bando le micro-Pmi operanti sul territorio dell'Unione Europea e i liberi professionisti operanti in Regione Lombardia nei settori indicati dai codici Istat (Ateco 2002): 72; dal 74.1 al 74.6; 74.81; 74.85; 74.86; dal 74.87.5 al 74.87.7. Le agevolazioni consistono in contributi al massimo del 60% (misure A e C), 40% (misura B), di cui il 30% (misure A e C) o 50% (misura B) a fondo perduto, e il 70% (misure A e C) o 50% (misura B) a rimborso.

## Finanziamenti

### Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero Scadenza ad esaurimento fondi

Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell'accordo di programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, Asse 2 internazionalizzazione. Possono accedere a questa opportunità le micro-Pmi di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all'estero in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (voucher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all'estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è sotto forma di voucher variamente distinto in: Voucher di tipo «A1» pari a 5.000€; Voucher di tipo «A2» pari a 2.500€; Voucher di tipo «D» pari a 2.500€ per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, USA e Canada;b), 2.000€ per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500€ per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura on-line per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 giorni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l'elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web [www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it) e aggiornato a cadenza quadrimestrale).

### Bando per la sicurezza anticrimine Scadenza 28 settembre 2007

Il comune di Milano ha approvato il bando per l'assegnazione di contributi in conto capitale finalizzati all'acquisto e all'instal-

IN PRIMO PIANO

## Lombardia: il primo bando a sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese

Con la dotazione finanziaria complessiva di 7 milioni di euro per quest'anno, la Regione Lombardia ha lanciato il primo bando mirante a favorire la produzione di servizi innovativi e l'aumento del contenuto di tecnologia dei servizi prodotti, stimolando in particolare l'utilizzo di tecnologie infotelematiche. ▼

Tre le misure oggetto di agevolazione: A) sostegno alla creazione di nuove imprese di produzione di servizi innovativi; B) sostegno all'innovazione dei processi e dell'organizzazione e



## Bandi e finanziamenti

lazione di impianti di sicurezza anticrimine, per cui è previsto uno stanziamento di 1.800.000€. Possono accedere al bando le imprese operanti nel comune di Milano, con non più di 15 dipendenti, appartenenti alle categorie del commercio al dettaglio e all'ingrosso (comprese le edicole, le farmacie, gli impianti di distribuzione carburante, le tabaccherie), della somministrazione in sede fissa, le imprese operanti nel settore del turismo, e dei servizi fronte strada e di accesso al pubblico. È prevista l'assegnazione di un contributo pari al 50% delle spese affrontate a partire dal 1° gennaio 2006, fino ad un limite 3.000€, per l'acquisto e installazione di beni e attrezzature di protezione attiva (telecamere) e passiva (casseforti a tempo, inferriate, porte blindate, vetri antisfondamento, etc.) comprese le opere murarie necessarie all'installazione; di rilevazione incendi; di protezione merci e valori dai furti. Le domande si presentano al comune a partire dal 1° giugno 2007.

### **Voucher per l'accesso a servizi informativi, formativi, di verifica dei prodotti e della documentazione tecnica presso organismi notificati, laboratori specializzati con accreditamento Sinal Scadenza 31 ottobre 2007**

Stanziate 80.000€ di contributi per promuovere una maggiore attenzione agli aspetti della sicurezza e qualità dei prodotti posti in commercio favorendo il ricorso ai servizi di organismi notificati e Laboratori specializzati con accreditamento Sinal. L'iniziativa è rivolta alle micro Pmi di produzione/assemblaggio/commercializzazione della provincia di Milano che intendono accedere ai differenti servizi degli organismi notificati e laboratori specializzati con accreditamento Sinal per verificare la sicurezza e/o qualità dei prodotti commercializzati nei settori elettrico, elettronico, tessile, delle calzature, dei giocattoli, dei dispositivi di protezione individuale di prima categoria e dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Sono interventi ammissibili: formazione per il personale su settori specifici quali le direttive Raee e Rhos, Atex, etc.; informazione sulla ai prodotti marcati Ce in fase di importazione; prove di conformità/composizione sui prodotti. Il voucher da spendibile presso gli organismi/laboratori potrà raggiungere un massimo di 3.000€, quale contributo pari al 50% delle spese ammesse.

### **Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento Scadenza 15 febbraio 2008**

# L'Informatore

settembre 2007

## Finanziamenti


La Camera di commercio di Milano pubblica il nuovo bando per agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa nella provincia di Milano. Il bando prevede uno stanziamento di 1.000.000 di euro per contributi in conto abbattimento di 1,5 punti percentuali (2 punti percentuali per le nuove imprese) del costo del finanziamento o del leasing garantito dal consorzio/cooperativa fidi a fronte della realizzazione di investimenti, quali: acquisto, rinnovo di immobili, impianti, attrezzature, acquisizione di aziende, marchi e brevetti, etc.

### **Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale Scadenza 31 gennaio 2008**

È aperto il nuovo bando camerale finalizzato a promuovere operazioni di patrimonializzazione aziendale. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale in provincia di Milano che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 provvedano, per un importo compreso tra 25.000 euro e 300.000 euro, alla realizzazione di uno dei tre interventi di patrimonializzazione: aumento di capitale sociale; emissione di prestito obbligazionario convertibile; versamento soci in conto capitale. Il beneficio consiste nell'abbattimento di 1,5 punti percentuali (elevato a 2,25 punti percentuali in caso di aumento di capitale sociale) del costo del finanziamento bancario garantito dai consorzi/cooperative fidi.

### **Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating Scadenza 31 dicembre 2007**

La Camera di commercio di Milano stanZIA 200.000€ per promuovere la realizzazione di percorsi di analisi orientati a migliorare la propria performance economico-finanziaria-gestionale e all'ottenimento del rating. Possono partecipare al bando le micro-Pmi aventi sede legale nella provincia di Milano che effettuano 3 tipologie di intervento: 1) check up economico-finanziario; 2) check up gestionale; 3) analisi per l'ottenimento del rating. Il contributo per ciascuna impresa è del 50% delle spese ammissibili sino ai seguenti massimali: 2.500€ per gli interventi 1 e 2; 1.500€ per l'intervento 3; 4.00€ per le combinazioni di interventi 1+2 o 1+3.



Commercio estero

# L'Informatore

settembre 2007

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Attivazione della fase 1 del sistema di controllo dell'esportazione Ecs (Export Control System) - Avvio dal 1° luglio 2007 delle funzionalità dell'ufficio di esportazione . . . . . **Pag. 69**

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Agenzia delle Dogane prot. n. 3945 del 27 giugno 2007 - Regolamento (Ce) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (Cee) n. 2454/93. Sistema comunitario di esportazione automatizzata Aes (Automated Export System). Attivazione della Fase 1 del Sistema di controllo all'esportazione Ecs (Export Control System) . . . . . **Pag. 70**
- ▶ Agenzia delle Dogane prot. n. 4538 del 27 giugno 2007 - Progetto comunitario Aes (Automated Export System) - Avvio dal 1° luglio 2007 delle funzionalità dell'ufficio di esportazione (a disposizione presso la Direzione) . . . . . **Pag. 72**

COMMERCIO ESTERO

membri devono obbligatoriamente procedere all'attivazione funzionale della prima e della seconda fase del progetto Ecs Export Control System.

La prima fase ha l'intento di fornire alle amministrazioni doganali il pieno controllo delle operazioni di esportazione tramite un sistema elettronico di scambio dei dati tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità, specialmente quando sono coinvolti differenti Stati membri.

Le operazioni interessate all'Ecs-Fase 1 sono le esportazioni per le quali la normativa prevede che l'esemplare 3 del Dau (documento amministrativo unico) scorti la merce dall'ufficio di esportazione all'ufficio di uscita presso il quale verranno espletate le relative formalità.

L'avvio di questa fase prevede l'utilizzo di un nuovo documento denominato "Documento di accompagnamento di esportazione "Dae che scorterà la merce sino alla dogana di uscita in sostituzione dell'esemplare 3 del Dau.

La prova dell'uscita delle merci non sarà più fornita dal timbro apposto sul documento cartaceo bensì costituita dal messaggio elettronico "risultato di uscita" che l'ufficio doganale di uscita invierà alla dogana di esportazione tramite il sistema Ecs e di cui l'operatore riceverà certificazione tramite il messaggio "notifica di esportazione".

La stampa di tale comunicazione non è rilevante al fine di dimostrare la prova dell'avvenuta esportazione. A tal fine è rilevante il dato contenuto nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell'Mrn (Mouvement Reference Number) assegnato dal sistema informatico Aida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale.

Non sono incluse nell'Ecs-Fase 1 le esportazioni abbinata a transito o le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa in quanto l'appuramento del documento di esportazione Dau e la sua riconsegna al soggetto che lo ha presentato sono effettuati direttamente dall'ufficio di esportazione e non dall'ufficio di effettiva uscita.

In tal caso, infatti, la merce è scortata sino all'uscita dal territorio comunitario non dall'esemplare 3 del Dau, ma rispettivamente: dal documento di transito nel primo caso e dal documento di accompagnamento accise (Daa) nel secondo caso.

**IN PRIMO PIANO**

## Attivazione della fase 1 del sistema di controllo dell'esportazione Ecs (Export Control System) Avvio delle funzionalità dell'ufficio di esportazione

Il Reg. (Ce) n. 1875/2006 fissa rispettivamente al 1 luglio 2007 e al 1 luglio 2009 le date a decorrere dalle quali gli Stati



Commercio estero

# L'Informatore

settembre 2007

## Legislazione nazionale

### **Sistema comunitario di esportazione automatizzata Aes Attivazione fase 1 del sistema Ecs Circolare Agenzia delle Dogane del 27.6.2007**

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane del 27 giugno 2007. Regolamento (Ce) n. 1875 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (Cee) n. 2454/93. Sistema comunitario di esportazione automatizzata Aes (Automated Export System). Attivazione della Fase I del Sistema di controllo all'esportazione Ecs (Export Control System).

(Omissis)

#### **1. Adempimenti degli uffici doganali e degli operatore interessati**

1.1 L'operatore è tenuto a presentare la dichiarazione doganale, completa in ogni sua parte, all'ufficio doganale di esportazione che, ai sensi dell'art. 796 bis delle Dac, una volta ricevuta detta dichiarazione ed autorizzato lo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il Documento di accompagnamento esportazione (Dae) di cui all'allegato 45 quater delle Dac.

Tale documento, che riporta gli estremi dell'Mrn cioè del numero elettronico di riferimento della dichiarazione doganale, sostituisce, quindi, la copia n. 3 del Dau, ed ha la funzione di "accompagnare la merce" dalla dogana di esportazione (o dal magazzino autorizzato per la partenza delle merci nel caso di svolgimento dell'operazione in procedura di domiciliazione) alla dogana di uscita.

Ai sensi dell'art. 796 ter delle Dac, l'ufficio di esportazione una volta svincolata la merce trasmette elettronicamente gli elementi della dichiarazione doganale all'ufficio di uscita indicato nella dichiarazione doganale alla casella 29.

Si ricorda che il sistema comunitario Ecs consiste nello scambio elettronico di messaggi dall'ufficio di esportazione all'ufficio di uscita; è quindi necessario che l'operatore economico presti la massima attenzione nella compilazione della dichiarazione doganale che formerà oggetto dell'operazione di esportazione in ambito Ecs con particolare attenzione alla corretta indicazione del codice tariffario della merce e dell'ufficio doganale presso il quale si realizzeranno le formalità per l'uscita della merce dal territorio comunitario.

1.2 L'operatore economico deve altresì assicurarsi che il vettore della merce presenti all'ufficio doganale di uscita, come primo adempimento, il documento Dae al fine di consentire al funzionario doganale l'immediato riconoscimento a sistema dell'operazione doganale e l'effettuazione degli ulteriori usuali adempimenti connessi all'uscita della merce. Il Dae è utilizzato dall'ufficio doganale di uscita e dagli altri enti ed autorità per espletare le medesime formalità a cui era assoggettato

l'esemplare 3 del Dau, con la differenza che, a conclusione delle predette formalità di uscita, non viene apposto alcun timbro di "visto uscire" sul retro del Dae. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie si dispone che, se l'ufficio di uscita è una dogana nazionale, il Dae non venga riconsegnato all'operatore e sia quindi trattenuto agli atti della dogana di uscita.

Ai sensi dell'art. 796 quinquies, l'ufficio doganale di uscita si assicura che le merci presentate corrispondano a quelle dichiarate. Al riguardo, nei casi di difformità, si richiama quanto disposto dall'art. 793 bis, par. 5 delle Dac in materia di deficienza, eccedenza e differenza tra merce dichiarata e merce presentata per l'uscita.

Effettuate le dovute formalità di uscita, l'ufficio doganale di uscita invia alla dogana di esportazione il messaggio "risultati di uscita" al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità, conformemente all'articolo 796 quinquies delle Dac.

È necessario sottolineare che l'effettiva efficacia del sistema comunitario Ecs dipende anche dal rispetto di tale termine e, pertanto, gli uffici doganali di uscita nazionali attiveranno le misure idonee a che lo stesso venga rispettato.

La data di uscita che deve essere indicata nel messaggio "risultati di uscita" è quella relativa al giorno in cui la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario.

#### **2. Prova di uscita della merce dal territorio nazionale**

2.1 Per le operazioni svolte in ambito Ecs, la prova dell'uscita delle merci è costituita dal messaggio "risultati di uscita" che l'ufficio doganale di uscita invia all'ufficio doganale di esportazione e che viene registrato nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (Aida). Il messaggio "risultati di uscita" contiene l'informazione relativa all'uscita effettiva della merce - con o senza eventuali difformità - o di uscita respinta per non conformità con la normativa doganale.

Il dato di cui è in possesso l'amministrazione doganale equivale alla prova di uscita fornita con il sistema cartaceo dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell'esemplare 3 della dichiarazione doganale.

2.2 È opportuno chiarire che il messaggio "notifica di esportazione" previsto dall'art. 796 sexies delle Dac è da intendere, in ambito nazionale, come informazione sull'esito dell'operazione doganale che viene trasmessa per via telematica agli utenti del servizio telematico doganale o resa consultabile sul web per la restante platea di utenti, secondo le modalità tecniche definite dalla competente area generale tecnologie per l'innovazione di questa Agenzia.

La stampa di tale comunicazione non è quindi, rilevante al fine di dimostrare la prova dell'avvenuta esportazione a tal fine rilevando, invece, come esposto in precedenza il dato contenuto nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell'Mrn (Movement Referente Number) assegnato dal sistema informativo Aida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale.

2.3 Si segnala, tuttavia, che, al verificarsi delle sotto elencate ipotesi, la dogana di uscita non può concludere una operazione di esportazione iniziata in ambito Ecs e deve quindi, neces-



Commercio estero

# L'Informatore

settembre 2007

## Legislazione nazionale

COMMERCIO ESTERO

sariamente, concluderla manualmente apponendo il timbro di uscita sul retro del Dae:

a) la dogana di uscita comunitaria ha, per motivi tecnici dovuto posticipare la propria operatività in ambito Ecs ad una data successiva al 1° luglio 2007 (non è il caso degli uffici doganali nazionali);

b) si sono verificati eventi eccezionali ed imprevedibili (disastri o eventi naturali) che hanno coinvolto il sistema informativo della dogana di uscita comunitaria;

c) l'operatore economico accende un regime Tir o di transito presso una dogana interna successivamente al vincolo della merce al regime dell'esportazione presso una dogana di esportazione. In tali ipotesi, si precisa che le esportazioni iniziate in ambito Ecs presso una dogana di esportazione di altro Stato membro, l'apposizione del timbro di uscita sul retro del Dae avverrà da parte della dogana nazionale abilitata ad accendere un regime Tir. Le operazioni iniziate in ambito Ecs da una dogana di esportazione nazionale potranno, invece, essere appurate in ambito Ecs (visto uscire elettronico) qualora la dogana abilitata ad accendere un regime Tir, sia anch'essa nazionale.

Restano, ovviamente ferme le disposizioni in materia di prova dell'uscita della merce fornita dall'esemplare 3 del Dau visto sul retro, nel caso delle operazioni escluse dall'applicazione Ecs, richiamate nella citata nota 1434 del 3 maggio 2007.

### 3. Annullamento della dichiarazione doganale

L'articolo 792 ter, par. 2 delle Dac prevede che, se al termine di 90 giorni dalla data di svincolo per l'esportazione, le merci non hanno lasciato il territorio comunitario o non sia possibile dimostrare l'uscita, l'ufficio di esportazione annulla la dichiarazione di esportazione e ne informa l'esportatore o il dichiarante.

Ciò in coerenza con la funzione di controllo del sistema Ecs che applica su base informatica le misure introdotte in materia di sicurezza sia fiscale che extratributaria rafforzando la tracciabilità delle operazioni di esportazione.

Le funzionalità dell'Ecs Fase 1, tuttavia, non consentono all'ufficio di esportazione di conoscere se, allo scadere del 90° giorno in assenza di ricezione messaggio "risultati di uscita" dalla dogana di uscita, siano in corso controlli sulla merce presentata per l'uscita da parte della dogana di uscita, ovvero si sia verificato solo un mancato invio del messaggio "risultati di uscita" per merce invece già uscita dal territorio comunitario.

Pertanto, in attesa degli sviluppi dell'Ecs Fase 2, la dogana di esportazione allo scadere del 90° giorno non può procedere all'annullamento automatico della dichiarazione doganale, ma procede ad attivarsi presso il dichiarante o l'esportatore per avere notizie in merito all'operazione di esportazione in corso o, se del caso, presso la dogana di uscita dichiarata. È auspicabile che lo stesso dichiarante o esportatore si attivi per informare l'autorità doganale di esportazione dello stato dell'operazione.

Una volta esperiti tutti gli accertamenti del caso, qualora risultasse che la merce non è stata presentata per l'uscita e, conseguentemente, non ha lasciato il territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale di esportazione provvederà all'annullamento della dichiarazione doganale comunicando

al dichiarante/esportatore il quale, provvederà eventualmente a ripresentare una nuova dichiarazione doganale.

In proposito, è necessario che gli uffici doganali di uscita rispettino il termine (entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'uscita della merce), previsto dalla normativa comunitaria e illustrato al paragrafo 1.2 per l'invio del messaggio "risultati di uscita".

### 4. Documentazione a corredo del Dae

Il Sistema comunitario Ecs, costituito da una serie di messaggi elettronici scambiati tra le due dogane coinvolte nell'operazione di esportazione, supera l'uso dell'esemplare 3 del Dau prevedendo il Documento di accompagnamento esportazione (Dae). Nessun cambiamento, invece, interviene per gli ulteriori documenti sia comunitari che nazionali (ad es. gli esemplari 3° e 3b), eventualmente previsti dalla specifica normativa in relazione al tipo di merce esportata o alla funzione esercitata, che dovranno continuare a scortare la merce sino alla dogana di uscita per gli adempimenti del caso.

Come pure nessun cambiamento interviene sull'ulteriore eventuale documentazione richiesta per motivi fiscali (ad es. l'apposizione del visto doganale sulle fatture commerciali in caso di triangolazioni), la cui funzione e relativa applicazione risultano al momento invariate.

### 5. Le uscite frazionate

Le uscite frazionate sono regolate dall'art. 796 quinquies, par. 3, delle Dac e riguardano le merci oggetto del messaggio di esportazione, destinate a uscire dal territorio comunitario dal medesimo ufficio doganale di uscita ma a più riprese.

In tal caso, l'ufficio doganale di uscita invia il messaggio "risultati di uscita" all'ufficio di esportazione solo quando tutte le merci hanno lasciato il territorio della Comunità.

Si richiama l'attenzione sul fatto che non risulta più possibile l'uscita frazionata di merci dichiarate in un'unica dichiarazione doganale ma destinata a uscire da diversi uffici doganali in uscita, quando il Sistema comunitario Aes/Ecs obbliga all'indicazione, nella casella 29 del Dau, di un solo ufficio doganale di uscita.

Pertanto gli operatori che intendono far uscire le merci presso più punti di uscita sono obbligati a predisporre dichiarazioni doganali distinte per ciascuna dogana di uscita.

In presenza di circostanze eccezionali che si presentano in fase di trasporto e quindi dopo la partenza delle merci dall'ufficio doganale di esportazione, l'ufficio doganale di uscita seguirà la procedura descritta ai par. 3, 4 e 5 del citato art. 795 quinquies delle Dac.

Gli uffici doganali di uscita vigileranno a che la procedura possa essere accordata e a che essa si svolga correttamente al fine dell'invio finale del messaggio "risultati di uscita" alla dogana di esportazione.

### 6. Operazioni escluse dall'ambito Ecs. Esportazioni abbinate a transito

Sulle operazioni escluse dall'ambito dell'Ecs fase 1, si fa rinvio a quanto comunicato con nota 1434 del 3 maggio 2007. In merito alla esportazioni abbinate a transito, è opportuno segnalare che per tali operazioni, qualora svolte in procedura di domiciliazione, pur non essendo gestite in ambito Ecs come chiarito, ne sarà comunque data evidenza sul sistema



Commercio estero

# L'Informatore

settembre 2007

## Legislazione nazionale

informativo dell'Agenzia. Ciò comporta che gli operatori economici autorizzati ad operare in procedura di domiciliazione e che utilizzano il Sistema telematico doganale, potranno ricevere nel proprio sistema il messaggio visivo di "visto uscire" dal competente ufficio di esportazione; esso indicherà quale data di uscita la data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Per gli altri operatori economici continua a trovare applicazione quanto disposto con la nota prot. 3210 del 15 giugno 2005 di questa Agenzia (allegato 2).

Per gli adempimenti di ordine tecnico-informatico relativi alla materia in questione, si fa riferimento alla nota prot. n. 4538 in pari data dell'Area centrale tecnologie per l'innovazione.

Si invitano tutte le strutture dell'Agenzia all'osservanza di quanto previsto nelle nuove disposizioni normative e nel presente comunicato e a prestare la massima assistenza all'utenza interessata.

Le Direzioni regionali sono pregate di dare la massima diffusione ai contenuti della presente, anche presso gli enti, amministrazioni ed associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali problematiche operative.

## Circolare Agenzia delle Dogane del 27.6.2007 Avvio delle funzionalità dell'ufficio di esportazione

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane prot. n. 4538 del 27.6.2007. Progetto comunitario Aes (Automated Export System). Avvio dal 1° luglio 2007 delle funzionalità dell'ufficio di esportazione.

(Omissis)

### B) Operazioni incluse nell'Aes

Sono trattate in ambito Aes le dichiarazioni di esportazione: 1) in procedura ordinaria di accertamento presentate secondo le seguenti modalità:

a) dichiarazione cartacea, acquisita sul sistema Aida a cura dell'Ufficio di esportazione;

b) dichiarazione cartacea accompagnata dai dati della dichiarazione su supporto magnetico/ottico, acquisita sul sistema Aida a cura dell'Ufficio di esportazione. I dati della dichiarazione sono registrati su supporto magnetico/ottico secondo il tracciato del messaggio B3 (cfr. Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record dichiarazioni doganali - tracciati unificati") preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk (cfr. Assistenza online per i servizi dell'Agenzia delle Dogane);

c) invio della dichiarazione telematica, firmata digitalmente, redatta secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record dichiarazioni doganali - tracciati unificati" relative al messaggio B3.

Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) il dichiarante presenta la dichiarazione redatta sul formulario Dau compilando il solo esemplare 1 (se ricorre il caso vanno compilati anche gli esemplari 3a e 3b).

Nel caso di cui al precedente punto c) devono essere presentati, se ricorre il caso, i soli esemplari 3a e 3b.

In tutti e tre i casi citati (a, b, c), la copia 3 del Dau è sostituita dal Dae (Documento di accompagnamento all'esportazione) e se ricorre il caso, dall'elenco degli articoli (previsti negli allegati IV e V del Reg. (Ce) n. 1875/2006) stampati a cura dell'Ufficio di esportazione.

2) in procedura di domiciliazione presentate mediante:

l'invio della dichiarazione telematica secondo quanto stabilito con la circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 e redatta secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record dichiarazioni doganali - tracciati unificati" relativo al messaggio UX.

Per le esportazioni incluse nell'Aes l'apposizione del visto uscire sulla copia 3 del Dau viene sostituita dal messaggio "risultati di uscita" di cui all'art. 796 quinquies del Reg. (Cee) n. 2454/93.

### C) Operazioni escluse dall'Aes

Le operazioni di esportazione in procedura di domiciliazione effettuate mediante l'invio del preavviso e della successiva dichiarazione complementare (quest'ultima acquisita nel sistema informatico mediante la registrazione di un messaggio B9) non sono gestite in ambito Aes.

Non rientrano, inoltre, nell'ambito Aes:

- le esportazioni abbinate a transito;
- le esportazioni di prodotti in sospensione di accisa;
- le esportazioni per le quali gli operatori economici si avvalgono della deroga di cui al comma 2 dell'art. 793 del Reg. (Cee) n. 2454/93 relativa all'utilizzo del "contratto unico di trasporto".

### D) Trattamento delle operazioni di esportazione incluse nell'Aes

#### 1) Operazioni di sola esportazione in procedura ordinaria

##### a) Registrazione della dichiarazione in Aida

Per ciascuna dichiarazione di esportazione, indipendentemente dalla modalità di presentazione, il sistema fornisce gli estremi di registrazione nel pertinente registro meccanografico e l'identificativo comunitario Mrn (Movement Reference Number).

La struttura degli Mrn a decorrere dal 1° luglio 2007 è la seguente:

- i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "07", "08",...);
- i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: "IT", "DE", "ES", ...);
- i caratteri da 5 a 7 indicano l'ufficio di registrazione della dichiarazione;
- i caratteri 8 e 9 corrispondono al registro meccanografico di allibramento della dichiarazione (i valori possibili sono: "01", "02", "03" e "08" per la procedura ordinaria mentre "1T", "2T", "3T" e "8T" per la procedura di domiciliazione);
- i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;



Commercio estero

# L'Informatore

settembre 2007

## Legislazione nazionale

COMMERCIO ESTERO

- il carattere 17 è valorizzato con:
    - "T" per le operazioni di esportazione abbinata a transito e di transito;
    - "E" per le operazioni di esportazione;
  - il carattere 18 è un "check digit" determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite dai servizi centrali della Commissione europea.
- Si precisa che dalla medesima data tale struttura è adottata anche per gli Mrn in ambito Ncts.

### b) Comunicazione del canale di controllo

Per le dichiarazioni inviate tramite il messaggio B3, l'Ufficio di esportazione procede, per visualizzare il controllo da effettuare, alla attivazione della funzione "Richiesta esito Cdc" in corrispondenza dell'Mrn che identifica l'operazione (linea di lavoro Aida: Dogane > Aes > Esportazione ed associata allo stato funzionale "Richiesta esito Cdc" dell'Mrn) in luogo dell'attuale "convalida".

Nulla è mutato, invece, per le dichiarazioni presentate su carta o su carta e supporto magnetico/ottico, per le quali il canale di controllo è comunicato al termine dell'acquisizione della dichiarazione.

### c) Svincolo dell'operazione

Eseguito il controllo selezionato dal sistema, l'ufficio di esportazione, ai fini dello svincolo di una operazione Aes procede:

- alla attuazione della funzione "Rilascio movimento" (linea di lavoro Aida: Dogane > Aes > Esportazione ed associata allo stato funzionale "Rilasciabile" dell'Mrn);

- alla stampa del Dae e se ricorre il caso, dell'Elenco degli articoli attivando la funzione "Stampa Dae" (linea di lavoro Aida: Dogane > Aes > Esportazione ed associata allo stato funzionale "Rilasciato" dell'Mrn) che consegna all'operatore economico, dopo averli convalidati con la firma del funzionario ed il timbro dell'ufficio.

### 2) Operazioni di sola esportazione in procedura di domiciliazione

Il trattamento delle operazioni della specie è indicato nella circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 con l'avvertenza che gli adempimenti connessi all'esemplare 3 del Dau devono, ora, riferirsi al Dae.

La produzione e la stampa del Dae e, se ricorre il caso, dell'Elenco degli articoli si effettuano secondo le indicazioni contenute rispettivamente negli allegati IV e V del Reg. (Ce) n. 1875/2006 tenendo conto dei dati della dichiarazione di esportazione e dei dati ricevuti in risposta al sistema.

### E) Trattamento delle operazioni di esportazione escluse dall'Aes

#### 1) Operazioni di esportazione abbinata a transito in procedura ordinaria e di domiciliazione

Tali operazioni non sono gestite in ambito Aes in quanto, in base alle richiamate norme comunitarie, gli adempimenti dell'ufficio di uscita sono espletati dall'ufficio di esportazione e l'esito dell'operazione di esportazione è dato dall'appuramento del transito comunitario/comune.

Le operazioni in parola sono gestite in ambito Ncts e pertanto le merci sono scortate dall'Ufficio di esportazione all'Ufficio di destinazione del transito dal Documento di accompagnamento transito (Dat).

L'ufficio di esportazione per le operazioni in parola deve apporre l'attestazione del "visto uscire" sulla copia 3 del Dau in accordo con quanto indicato nell'art. 793 ter del Reg. (Cee) n. 2454/93.

Nell'applicazione Aes è data evidenza dell'operazione riportando l'Mrn a cui si riferisce ed indicando come data del "visto uscire" quella di accettazione della dichiarazione relativa.

#### 2) Operazioni di esportazione di prodotti in sospensione di accisa

Tali operazioni non sono gestite in ambito Aes in quanto, in base alle richiamate norme comunitarie, gli adempimenti dell'ufficio di uscita sono espletati dall'ufficio di esportazione e l'esito dell'operazione è dato dall'appuramento del Documento amministrativo di accompagnamento (Daa).

Le dichiarazioni in questione devono riportare nel primo articolo (campo "Tipo documento" della casella 44 del Dau) gli estremi del Daa. Si precisa che il codice da utilizzare per tale documento è "DA001" e che il sistema non attribuisce a tali operazioni l'identificativo Mrn.

L'ufficio di esportazione per le operazioni in parola deve apporre l'attestazione del "visto uscire" sulla copia 3 del Dau in accordo con quanto indicato nell'art. 793 quater del Reg. (Cee) n. 2454/93.

#### 3) Operazioni di esportazione che si avvalgono di un contratto unico di trasporto

Gli operatori autorizzati alla procedura di domiciliazione, che richiedono di avvalersi della deroga concessa dall'ufficio di esportazione (Reg. (Cee) n. 2454/93, art. 793, p. 2), in linea con quanto argomentato con la nota prot. n. 1434 del 3 maggio 2007 dell'Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, devono procedere con l'invio del preavviso e della successiva dichiarazione complementare (quest'ultima acquisita nel sistema informatico mediante la registrazione di un messaggio B9).

La presentazione delle dichiarazioni in questione in procedura ordinaria deve essere effettuata su carta, carta e supporto magnetico/ottico ed invio telematico del messaggio "B3".

Gli adempimenti che l'ufficio di esportazione deve eseguire per il rilascio delle dichiarazioni concernenti le operazioni con contratto unico di trasporto, sono i seguenti:

Procedura ordinaria:

- attivazione sulla base dell'Mrn relativo all'operazione della funzione "Rich. Contr. Traspo." (linea di lavoro Aida: Dogane > Aes > Esportazione ed associa allo stato funzionale "Rilasciabile" dell'Mrn) per acquisire a sistema le informazioni relative al "contratto unico di trasporto";

- apposizione sull'esemplare 3 del Dau del timbro del "visto uscire", del timbro dell'ufficio e della firma del funzionario;

Procedura di domiciliazione:

- apposizione sull'esemplare 3 del Dau del timbro del "visto uscire", del timbro dell'ufficio e della firma del funzionario.

#### F) Adempimenti dell'ufficio di esportazione a seguito della ricezione del messaggio "risultati di uscita"

L'ufficio di uscita, per ciascuna operazione di esportazione, comunica al corrispondente ufficio di esportazione, mediante l'invio del messaggio "risultati di uscita", uno dei seguenti esiti:

1. considerato conforme o conforme;
2. conforme ma con difformità;



Commercio estero

3. non conforme.

Gli adempimenti dell'ufficio di esportazione in relazione ai citati esiti, sono, rispettivamente, i seguenti:

1. nessun adempimento per la conclusione dell'operazione;
2. rettifica della dichiarazione di esportazione in Aida in base alle difformità riscontrate dall'ufficio di uscita;
3. annullamento della corrispondente dichiarazione di esportazione in Aida con causale "esportazione respinta" in quanto le merci non hanno lasciato il territorio della Comunità.

#### **G) Comunicazione al dichiarante dell'esito dell'operazione Aes**

Tale comunicazione è prevista dall'art. 796 sexies del Reg. (Cee) n. 2454/93 ed è attuata mediante:

- invio del messaggio "IVISTO" per ogni dichiarazione telematica.

Il tracciato del messaggio "IVISTO" è pubblicato nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record dichiarazioni doganali - tracciati unificati".

Il messaggio in parola è inviato anche per le operazioni telematiche di esportazione abbinata a transito sebbene non trattate in ambito Aes;

- interrogazione dell'Mrn relativo, tramite il link "Notifica di esportazione (Aes) presente nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane e disponibile per tutte le dichiarazioni indipendentemente dalla modalità di presentazione.

La comunicazione contiene, per ciascuna operazione di esportazione, uno dei seguenti esiti:

1. uscita conclusa;
2. uscita conclusa con difformità;
3. uscita respinta; le merci comunitarie non hanno lasciato il territorio comunitario.

#### **H) Monitoraggio delle dichiarazioni di esportazione**

L'ufficio di esportazione tramite la funzione "Lista Mrn in scadenza/scaduti" (linea di lavoro Aida: Dogane > Aes > Operazioni di servizio) visualizza la lista delle operazioni di esportazione per le quali non è stato ancora ricevuto il messaggio "risultati di uscita":

- entro il termine di quindici giorni precedenti alla data limite di uscita delle merci dal territorio della Comunità;
- dopo il superamento della data limite.

Si precisa che, se la data limite di uscita non è desumibile dalla dichiarazione di esportazione, il sistema valorizza la data in questione aggiungendo novanta giorni alla data di accettazione della dichiarazione.

#### **I) Casi particolari riguardanti gli uffici di uscita**

Ad integrazione di quanto indicato nella allegata nota prot. n. 3677 del 25 maggio u.s. della scrivente Area centrale, si precisa che:

- nel caso di "esportazione frazionata", ovvero quando le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione lasciano il territorio doganale della Comunità mediante più spedizioni, attraverso un unico ufficio di uscita o attraverso più uffici di uscita (anche dislocati in più Stati membri) il messaggio "risultati di uscita" è inviato dall'unico o dal primo ufficio di uscita, solo alla conclusione delle operazioni di uscita;
- le funzionalità dell'ufficio di uscita sono attivabili anche dagli uffici di esportazione per consentire l'invio del messaggio "risultati di uscita" nel caso in cui le merci oggetto di una

dichiarazione di esportazione sono successivamente assoggettate ad un regime di transito (e viaggiano quindi scortate da un Dat, da un manifesto aereo, da un manifesto marittimo, da un carnet Tir, etc.).

Si evidenzia, inoltre, che l'invio del messaggio "risultati di uscita" è consentito solo nel caso in cui l'ufficio di esportazione e l'ufficio di uscita sono entrambi italiani. In caso contrario, in attesa delle modifiche alle specifiche funzionali comunitarie, occorrerà apporre l'attestazione del "visto uscire" sul Dae;

- in caso di interruzione del sistema informativo doganale che impedisce l'invio del messaggio "risultati di uscita" occorre:
  - annotare il risultato dell'uscita sul Dae;
  - al riavvio del sistema, attivare la funzione "uscita conclusa" o "uscita respinta" registrando le informazioni precedentemente riportate sul Dar.

#### **L) Attivazione e accesso da parte degli uffici territoriali alle funzionalità della prima fase Ecs**

A tali funzionalità si accede attivando l'applicazione "Aes" dalla "Scrivania applicazioni" della home page di Aida selezionando la voce "Dogane" e, quindi "Aes".

Il profilo utente che consente l'accesso alle suddette funzioni è: 02\_Aes\_Utente\_Dogana

La relativa abilitazione è concessa dall'amministrazione locale della sicurezza.

Si precisa che l'utente abilitato al suddetto profilo ha accesso a tutte le funzionalità del ruolo esportazione e del ruolo uscita previste nell'applicazione Aes.

Le istruzioni operative sono disponibili per tutti gli utenti selezionando "Assistenza on line" presente nella home page di Aida e successivamente la voce "Aes" in "Dogane - Servizi Applicativi" e per gli utenti abilitati direttamente all'interno dell'applicazione il simbolo "?" presente nella parte superiore destra del menù dell'applicazione.

Per quanto riguarda la formazione e-learning rivolta agli uffici territoriali dell'Agenzia, con nota prot. n. 3604 del 22 maggio 2007 è stato comunicato l'invio, a decorrere dal 29 maggio u.s., del corso riguardante le funzionalità dell'ufficio di uscita mentre con nota prot. n. 4302 del 18 giugno 2007 è stato comunicato l'avvio, a decorrere dal 20 giugno u.s., del corso inerente alle funzionalità dell'ufficio di esportazione.


Per quanto concerne gli aspetti tecnico normativi si fa riferimento a quanto indicato nella nota prot. n. 3945 di pari data dell'Area centrale gestioni tributi e rapporto con gli stessi.

I signori Direttori regionali, avvalendosi delle strutture di coordinamento regionale Aida, vorranno vigilare sull'esatta applicazione delle presenti disposizioni, non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni ritenute opportune, dandone notizia alla scrivente.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione, nei primi giorni di utilizzo della nuova procedura, al fine di riscontrare qualsiasi anomalia di funzionamento che, nell'eventualità, dovrà essere tempestivamente segnalata.

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti da parte degli operatori economici e degli uffici territoriali dovranno essere inviate con e-mail al seguente indirizzo:

dogane.ehlpdesk.ncts@agenziadogane.it.



Economico

## Indice

### ECONOMIA

► Aree dismesse e centri commerciali: un automatismo da superare . . . . . **Pag. 75**

### INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. . . . . **Pag. 79**  
► Indice delle vendite al dettaglio . . . . . **Pag. 80**

## In PRIMO PIANO

### Aree dismesse e centri commerciali Un automatismo da superare

Diversi segnali indicano che in Lombardia lo sviluppo quantitativo della grande distribuzione non è più coerente alle esigenze della domanda, nel caso della formula dell'ipermercato si può addirittura ritenere che l'offerta sia in eccesso rispetto alle esigenze di acquisto dei consumatori lombardi nel loro insieme.

A fronte di questa saturazione del mercato sembrerebbe logico attendersi un sensibile rallentamento nella nascita di nuovi centri commerciali e soprattutto il superamento di quell'automatismo tra aree dismesse e funzione distributiva, che ha caratterizzato molte operazioni immobiliari in questi ultimi sei anni nella nostra Regione. ▼

Purtroppo queste aspettative sono destinate ad essere disattese per la lentezza con cui si sviluppano "i nuovi prodotti immobiliari", i parchi tecnologici, gli headquarters delle grandi imprese straniere, i centri di formazione e ricerca, le reti di servizi di consulenza nei distretti industriali.

Queste innovazioni faticano a diffondersi perché l'alternativa dei "prodotti immobiliari tradizionali", funzione residenziale e commerciale, si muove in un ambito più conosciuto e, nonostante la sua redditività decrescente, può ancora generare utili per le imprese che investono e sottraggono quote di mercato

ai concorrenti, che non hanno le risorse per ampliare o trasferire le loro unità di vendita.

I piani di governo del territorio rappresentano l'occasione ideale per cogliere all'interno del tessuto economico della città e del suo bacino territoriale gli elementi su cui innestare gli investimenti, finalizzati a introdurre la tecnologia ed ad innalzare il valore del prodotto interno lordo.

#### Il mercato è saturo?

Nella nostra associazione, Unione Cts di Milano e Provincia, ricorre con frequenza l'affermazione secondo cui è ormai saturo il mercato costituito dalla domanda e offerta di servizi commerciali delle grandi superfici di vendita. Presidenti, consiglieri e segretari delle associazioni di categoria del commercio al dettaglio e delle associazioni territoriali esprimono così la loro convinzione che il consumatore disponga in ogni parte del territorio lombardo di un'ampia possibilità di scelta tra supermercati, ipermercati, gallerie dei centri commerciali pianificati, mentre in diversi ambiti urbani la desertificazione commerciale ha privato le fasce più deboli della popolazione della possibilità di accedere al negozio di vicinato.

La stessa Regione Lombardia nel suo nuovo piano triennale 2006-2008 sembra confermare questo giudizio, quando afferma che la "dotazione di grandi strutture di vendita in Lombardia ha ormai raggiunto gli standard dei Paesi europei più avanzati (...)".

Dal canto suo l'industria dei centri commerciali pianificati, quel sistema di imprese specializzato nella progettazione e realizzazione delle gallerie commerciali, conferma per bocca dei suoi autorevoli esponenti che ormai la nuova frontiera per lo sviluppo di queste strutture è l'Italia meridionale, mentre al Nord l'investimento produce ritorni sensibilmente inferiori a quelli degli anni Novanta.

Le società specializzate nella rilevazione delle vendite della Gdo confermano la riduzione della produttività media a metro quadro di supermercati e ipermercati, mentre è sempre più frequente il caso di unità di vendita a libero servizio di media grandezza così poco redditizie da giustificare la cessazione dell'attività e la riconversione ad altri usi.


In base a tutti questi segnali è lecito attendersi una radicale inversione di rotta nel percorso di sviluppo dei centri commerciali?

L'automatismo aree dismesse e centri commerciali è destinato ad essere superato oppure a riproporsi in ambiti localizzati differenti e con un ripensamento del merchandising mix?

#### Nuovi progetti e spazi commerciali dismessi

Il programma triennale già citato contempla "l'obiettivo di una crescita della competitività del settore nel suo complesso aumentando la qualità e la convenienza dei servizi da rendere al consumatore, nonché la funzionalità complessiva della rete commerciale, in rapporto alle sue diverse componenti (piccola, media, grande distribuzione) e alla loro diffusione sul territorio".

La Regione Lombardia non ritiene che il "mercato non abbia necessità di un'ulteriore espansione quantitativa delle strutture di vendita di maggiori dimensioni (...)", ma di processi di razionalizzazione e ammodernamento delle grandi strutture da conseguirsi soprattutto attraverso ampliamenti, trasferi-



Economico

**L'Informatore**

settembre 2007

**Economia**

### Dinamica superfici grande distribuzione in Lombardia

TIPOLOGIA SETTORE	2000	2006	Δ ASS	Δ %
Alimentare	597.927	801.167	203.240	34,0
Non alimentare	1.476.445	2.398.408	921.963	62,4
TOTALE	2.074.372	3.199.575	1.125.203	54,2

“FONTE: elaborazioni Scuola Superiore CTSP su dati Regione Lombardia ( superficie di vendita) e stime TradeLab, Istat (consumi e produttività)”

menti, concentrazioni di autorizzazioni commerciali esistenti. Questa prospettiva si innesta sul solco dell'esperienza degli ultimi due anni in cui si sono moltiplicate le operazioni d'ampliamento delle grandi superfici, il riconoscimento dell'identità di grande struttura a diversi insediamenti costituiti dall'accorpamento di medie strutture, la riconversione al settore non alimentare di un certo numero di supermercati dislocati all'interno del tessuto urbano.

Nel corso degli ultimi sei anni, tra l'emanazione del primo regolamento regionale sul commercio e la conclusione del primo programma triennale 2003-2005, il processo di sviluppo è stato particolarmente intenso e, quindi, sembra preludere almeno ad una fase di rallentamento.

Nell'arco del periodo preso in esame la dotazione di area di vendita della grande distribuzione è passata da 2.074.372 a 3.199.575 con un incremento in valore assoluto di 1.125.203 mq pari al 54,2% dello stock di partenza.

L'entità di questo balzo in avanti e la sua concentrazione nel tempo hanno rivoluzionato l'assetto del mercato soprattutto nel sistema dei beni non alimentari, dove la crescita è stata maggiore.

Le insegne delle grandi superfici specializzate hanno aumentato in misura rilevante la loro quota di mercato a scapito dei format tradizionali, l'ipermercato si è trovato in difficoltà sia per la diffusione di questa tipologia di vendita, che per la crescita del superstore, promossa in particolare dall'insegna leader del mercato.

L'impatto sui ricavi e sui profitti delle formule tradizionali, magazzini popolari e grandi magazzini da un lato, supermercati di scala dimensionale insufficiente dall'altro ha indotto le imprese della Gdo a riorganizzare la propria rete distributiva, andando alla ricerca di localizzazioni più redditizie e cercando di cedere a terzi gli spazi commerciali obsoleti.

Fino ad oggi la concorrenza interna alla grande distribuzione ha determinato soprattutto il cambiamento di destinazione d'uso di questi esercizi commerciali, da alimentari a non alimentari, ma si è anche verificato il caso di supermercati chiusi e inattivi, probabilmente il prodromo del fenomeno delle aree dismesse dalla distribuzione.

Negli ultimi quattro anni il tasso di sviluppo delle grandi strutture di vendita è diminuito, affiorano esempi di obsolescenza delle aree destinate al terziario distributivo, ma sarebbe sbagliato pensare che la disponibilità di spazio edificabile nella nostra regione sarà utilizzata prevalentemente per progetti

che escludono la funzione di vendita al dettaglio.

### Il paradosso dell'ipermercato

Probabilmente il numero degli ipermercati in Lombardia è superiore alle esigenze della clientela, ma la sovrapproduzione di questo servizio commerciale non impedirà la nascita di nuovi centri commerciali che contemplanò al loro interno questa tipologia distributiva.

Molteplici sono le ragioni alla base di questo comportamento irrazionale, di questa incapacità nel selezionare gli investimenti immobiliari ed economici che possono qualificare il capitale urbano della città ed assicurare maggiori ritorni nel medio e lungo periodo.

L'economia lombarda avrebbe bisogno di innalzare quel tasso di innovazione tecnologica e organizzativa, che rimane disperatamente basso a causa del nanismo del suo sistema produttivo e per le croniche difficoltà a rafforzare reti di Pmi nei distretti industriali.


A fronte di questa esigenza "nuovi prodotti immobiliari" dovrebbero vedere la luce più di frequente, come i parchi tecnologici, gli headquarters delle grandi imprese straniere, i centri di formazione e ricerca, le reti di servizi di consulenza nei distretti industriali.

Ma queste innovazioni faticano a diffondersi perché l'alternativa dei "prodotti immobiliari tradizionali", funzione residenziale e commerciale, si muove in un ambito più conosciuto e, nonostante la sua redditività decrescente, può ancora generare utili per le imprese che investono e sottraggono quote di mercato ai concorrenti, che non hanno le risorse per ampliare o trasferire le loro unità di vendita.

L'industria delle costruzioni si è rivelata carente nella selezione degli investimenti immobiliari anche per diversi fattori che alimentano la domanda e spingono tutti gli attori delle operazioni di riqualificazione delle aree ad assumere un comportamento incoerente rispetto all'obiettivo della massimizzazione dei profitti nel lungo periodo.

- Le aree industriali dismesse sono un fenomeno di così ampia portata in tutto il territorio lombardo da rappresentare un potente incentivo per gli operatori pubblici e privati alla ricerca di nuovi spazi edificabili.

- Le difficoltà strutturali della finanza pubblica spingono i comuni della Lombardia a ricercare nuove risorse e quindi entrate tributarie attraverso il recupero delle aree abbandonate dall'industria; insediare un centro commerciale, un nuovo quartiere residenziale, un albergo consente non solo di acqui-



Economico

**L'Informatore**

settembre 2007

**Economia**

**ECONOMICO**

sire entrate straordinarie, come gli oneri di urbanizzazione, ma di conseguire tributi stabili nel tempo quali l'Ici corrisposta dai proprietari dei nuovi edifici. L'uso del territorio in questo modo viene piegato all'esigenza del riequilibrio finanziario piuttosto che all'obiettivo di migliorare nel medio e lungo periodo la capacità di generare reddito ed occupazione.

- A Milano la disponibilità di aree industriali dismesse in un contesto ambientale caratterizzato da densità abitative elevate prelude ad investimenti immobiliari più redditizi che nel resto del territorio regionale e diversi progetti importanti di recupero e riqualificazione urbana, ad esempio Garibaldi e Porta Vittoria, testimoniano questo fenomeno, destinato a cambiare l'assetto competitivo della rete di vendita nella città e nel suo hinterland.

- La Regione Lombardia nel suo piano territoriale in corso di elaborazione prospetta il profondo cambiamento che interesserà il sistema di trasporto delle merci e delle persone su tutto il territorio. Le principali opere infrastrutturali riguardano il quadruplicamento della Milano-Treviglio, l'alta velocità sulla Venezia-Milano-Torino, la tangenziale ferroviaria in relazione al trasporto su rotaia, la Pedemontana, la BreBeMi, la nuova strada per Malpensa e la tangenziale esterna in relazione al trasporto su gomma. Queste opere sono destinate a rivoluzionare i flussi di mobilità su gomma e su rotaia, rendendo alcune località più appetibili di altre nella capacità di intercettare i flussi di merci e di persone.

#### Conclusioni

Esistono tutte le premesse perché l'automatismo aree dismesse-centri commerciali si riproponga nel prossimo futuro, seguendo i flussi di spesa sulle nuove rotte di traffico, colmando i vuoti di offerta della città di Milano, determinando il declino degli insediamenti della grande distribuzione che sono attualmente localizzati nella prima cintura metropolitana e che saranno penalizzati dai radicali cambiamenti nel sistema della mobilità.

La nascita di nuovi centri commerciali in un contesto di progres-

siva saturazione della domanda provocherà un'accelerazione della crisi dell'ipermercato, soprattutto nelle zone meno favorevoli dal punto di vista della densità abitativa e delle direttrici di traffico, aumentando il rischio di trasferire il fenomeno degli spazi commerciali dismessi dalle medie alle grandi strutture.


Nelle economie avanzate il reddito e l'occupazione dipendono dall'attitudine ad investire nelle produzioni ad alto contenuto tecnologico, dall'innovazione di processo e prodotto nell'industria tradizionale, dalla velocità con cui le conoscenze elaborate nei centri di ricerca e formazione universitaria si trasferiscono alle imprese.

La priorità nel consumo di spazi edificabili dovrebbe quindi essere attribuita a formule quali i parchi tecnologici, gli headquarters delle grandi imprese straniere, i centri di formazione e ricerca, le reti di servizi di consulenza nei distretti industriali, tipologie immobiliari che concretizzano un aumento del valore del capitale urbano senza rappresentare l'inutile duplicazione di formule, che hanno ormai saturato la domanda e, quindi, sono destinate ad esprimere redditività decrescente.

I piani di governo del territorio rappresentano l'occasione ideale per compiere un'analisi approfondita del sistema economico territoriale nel bacino di riferimento della comunità urbana, un'opportunità per cogliere all'interno di questo tessuto di imprese, forza lavoro e servizi gli elementi su cui innestare investimenti finalizzati a introdurre la tecnologia e a innalzare il valore del prodotto interno lordo.

Nell'iter di elaborazione e costruzione del piano le associazioni imprenditoriali sono chiamate ad esprimere la loro visione dello sviluppo economico della comunità urbana, in questo ambito istituzionale la nostra organizzazione è chiamata a proporre destinazioni alternative ai centri commerciali per gli spazi edificabili.

Questo è il modo migliore per tutelare gli interessi delle nostre piccole imprese commerciali e, nello stesso tempo, rispondere all'interesse più generale di un'economia realmente orientata alla crescita.



Economico

# L'Informatore

settembre 2007

## Indicatori statistici


ECONOMICO

### Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

#### NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Luglio 2002	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05



Economico

# 'Informatore

settembre 2007

## Indicatori statistici

### INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

Base 2000=100	CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE					
	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	Totale generale
<b>2003</b>						
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
<b>2004</b>						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
<b>2005</b>	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Gennaio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Febbraio	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Marzo	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
<b>2006</b>						
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
<b>2007</b>						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6